

PIANO STRUTTURALE COMUNALE – PSC

DOCUMENTO PRELIMINARE

Regolamento Edilizio e Urbanistico - REU
Schema

Responsabile Unico del Procedimento

Ing. Giuseppe Germinara

Supporto al Responsabile Unico del Procedimento

Arch. Sergio Dinale

d:rh architetti
associati

con Kristiana D’Agnolo

2018 _ febbraio

| | | |
|------------------|---|-----------|
| SEZIONE 1 | NORME GENERALI | 7 |
| CAPO I | Disposizioni generali | 8 |
| Articolo1 | Oggetto del Regolamento Edilizio e urbanistico..... | 8 |
| Articolo2 | Prevalenza della legislazione vigente e adeguamento..... | 8 |
| Articolo3 | Regolamento Edilizio e Urbanistico ed elaborati prescrittivi del PSC..... | 8 |
| CAPO II | Definizioni | 9 |
| Articolo4 | Definizioni degli interventi edilizi e modalità attuative..... | 9 |
| Articolo5 | Definizioni urbanistiche ed edilizie..... | 9 |
| Articolo6 | Disposizioni sulle distanze..... | 9 |
| CAPO III | Perequazione e compensazione urbanistica, incentivazioni | 11 |
| Articolo7 | Perequazione urbanistica..... | 11 |
| Articolo8 | Compensazione urbanistica..... | 11 |
| Articolo9 | Misure di incentivazione..... | 12 |
| CAPO IV | Usi del territorio | 14 |
| Articolo10 | Categorie funzionali e loro articolazione..... | 14 |
| Articolo11 | Mutamento delle destinazioni d'uso..... | 16 |
| SEZIONE 2 | VINCOLI | 17 |
| CAPO I | Vincoli inibitori | 18 |
| Articolo12 | Vincoli inibitori derivanti dal QTRP..... | 18 |
| Articolo13 | Vincoli inibitori derivanti dalla legislazione vigente..... | 18 |
| Articolo14 | Vincoli inibitori derivanti del Piano di Assetto Idrogeologico (PAI)..... | 19 |
| Articolo15 | Fattibilità geologica delle azioni di piano e vincoli conseguenti..... | 19 |
| CAPO II | Vincoli tutori | 20 |
| Articolo16 | Vincoli tutori..... | 20 |
| SEZIONE 3 | DISCIPLINA URBANISTICA | 22 |
| CAPO I | Disciplina urbanistica del territorio urbanizzato consolidato | 23 |
| Articolo17 | Ambiti di antica formazione..... | 23 |
| Articolo18 | Ambiti di recente formazione..... | 23 |
| Articolo19 | Nuclei abitati in area agricola..... | 24 |
| Articolo20 | Ambiti ricettivi..... | 25 |
| Articolo21 | Ambiti produttivi, direzionali e commerciale..... | 25 |
| CAPO II | Disciplina urbanistica del territorio urbanizzato da consolidare | 27 |
| Articolo22 | Ambiti di recente formazione della città giardino di Gabella e Margherita..... | 27 |
| Articolo23 | Ambiti interessati da pianificazione urbanistica attuativa..... | 27 |
| Articolo24 | Ambiti di riconversione funzionale e morfologica: disposizioni generali..... | 28 |
| Articolo25 | Ambiti di riconversione funzionale: formazione dei piani e programmi attuativi..... | 28 |
| CAPO III | Disciplina urbanistica del territorio urbanizzato per attrezzature e servizi | 30 |
| Articolo26 | Strutture e attrezzature di scala urbana..... | 30 |
| Articolo27 | Sistema archeologico Antica Kroton..... | 30 |
| Articolo28 | Sistema dei parchi urbani..... | 30 |

| | | |
|------------------|---|-----------|
| CAPO IV | Disciplina urbanistica del territorio urbanizzato interessato da co-pianificazione | 32 |
| Articolo29 | Individuazione delle aree interessate da co-pianificazione | 32 |
| Articolo30 | Ambiti urbanizzati produttivi | 32 |
| Articolo31 | Area portuale | 32 |
| CAPO V | Disciplina urbanistica degli ambiti urbanizzabili | 33 |
| Articolo32 | Ambiti residenziali..... | 33 |
| Articolo33 | Ambiti produttivi..... | 33 |
| Articolo34 | Ambiti ricettivi..... | 34 |
| Articolo35 | Ambiti per attrezzature e servizi per la valorizzazione costiera | 35 |
| Articolo36 | Disposizioni per gli edifici esistenti interni alle aree urbanizzabili | 35 |
| CAPO VI | Disciplina urbanistica del territorio non urbanizzabile e a trasformazione limitata | 36 |
| Articolo37 | Aree caratterizzate da produzioni agricole tipiche, vocazionali e specializzate (E1). 36 | |
| Articolo38 | Aree di primaria importanza per la funzione agricola in relazione all'estensione, composizione e localizzazione del terreni (E2)..... | 36 |
| Articolo39 | Aree per l'organizzazione di centri rurali e per attività complementari (E3) | 37 |
| Articolo40 | Aree boscate o da rimboschire (E4)..... | 37 |
| Articolo41 | Aree non trasformabili (E5)..... | 38 |
| Articolo42 | Aree interessate da usi civici | 39 |
| Articolo43 | Aree del demanio marittimo interessate dal Piano Comunale di Spiaggia | 39 |
| Articolo44 | Ambiti di valorizzazione costiera (esterni al PCS)..... | 39 |
| CAPO VII | Disciplina delle dotazioni pubbliche e private dei piani attuativi | 40 |
| Articolo45 | Dotazioni territoriali pubbliche nei Piani urbanistici attuativi..... | 40 |
| Articolo46 | Dotazioni private a parcheggio..... | 40 |
| CAPO VIII | Disposizioni finali | 42 |
| Articolo47 | Fabbricati esistenti in contrasto con il PSC e il REU..... | 42 |
| Articolo48 | Contrasti, prevalenze, deroghe | 42 |
| Articolo49 | Condizione di regolarità degli edifici | 42 |
| Articolo50 | Disposizioni per l'attuazione delle previsioni per servizi | 42 |
| SEZIONE 4 | DISCIPLINA EDILIZIA: PRINCIPI GENERALI | 43 |
| Articolo51 | Rinvio alla legislazione vigente | 44 |
| Articolo52 | Rapporti con la disciplina urbanistica | 44 |
| SEZIONE 5 | DISCIPLINA EDILIZIA: DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI COMUNALI | 45 |
| CAPO I | SUE, SUAP E ORGANISMI CONSULTIVI | 46 |
| Articolo53 | Composizione, compiti e modalità di funzionamento | 46 |
| Articolo54 | Gestione telematica delle pratiche edilizie..... | 46 |
| Articolo55 | Specifiche tecniche degli elaborati: rappresentazione del contesto | 46 |
| Articolo56 | Specifiche tecniche degli elaborati: rappresentazione del progetto | 47 |
| Articolo57 | Specifiche tecniche degli elaborati: relazione illustrativa | 48 |
| Articolo58 | Modalità di rappresentazione grafica..... | 48 |
| CAPO II | Altre procedure e adempimenti edilizi | 50 |
| Articolo59 | Permesso di costruire convenzionato..... | 50 |
| Articolo60 | Piano urbanistico attuativo di iniziativa privata: campo di applicazione..... | 50 |
| Articolo61 | Piano urbanistico attuativo di iniziativa privata: allegati alla proposta | 50 |
| Articolo62 | Piano urbanistico attuativo di iniziativa privata: rappresentazione dello stato di fatto e del contesto | 51 |
| Articolo63 | Piano urbanistico attuativo di iniziativa privata: elaborati di progetto | 51 |
| Articolo64 | Piano urbanistico attuativo di iniziativa privata: relazione illustrativa..... | 52 |
| Articolo65 | Piano urbanistico attuativo di iniziativa privata: procedimento di approvazione | 52 |
| Articolo66 | Autorizzazione per installazione di insegne e altri mezzi pubblicitari | 53 |
| Articolo67 | Mutamento della destinazione d'uso..... | 54 |
| Articolo68 | Parere preventivo..... | 54 |
| Articolo69 | Indicazioni interpretative | 55 |

| | | | |
|------------------|---|-----------|-----------|
| Articolo70 | Demolizioni | 55 | |
| SEZIONE 6 | DISCIPLINA EDILIZIA: ESECUZIONE DEI LAVORI | 56 | |
| CAPO I | Norme procedurali per l'esecuzione dei lavori | | 57 |
| Articolo71 | Sostituzione e/o variazione dei soggetti responsabili | 57 | |
| Articolo72 | Occupazione del suolo pubblico | 57 | |
| CAPO II | Norme tecniche sull'esecuzione dei lavori | | 58 |
| Articolo73 | Punti fissi di linea e di livello..... | 58 | |
| Articolo74 | Gestione del cantiere: sicurezza, conduzione, recinzioni, cartelli, tolleranze | 58 | |
| Articolo75 | Procedure connesse alle demolizioni..... | 58 | |
| Articolo76 | Ritrovamenti | 59 | |
| Articolo77 | Inizio e ultimazione dei lavori..... | 59 | |
| Articolo78 | Fascicolo del fabbricato | 59 | |
| SEZIONE 7 | DISCIPLINA EDILIZIA: DISPOSIZIONI PER LA QUALITA' EDILIZIA E URBANA, PRESCRIZIONI COSTRUTTIVE E FUNZIONALI | 61 | |
| CAPO I | Disciplina dell'oggetto edilizia: requisiti | | 62 |
| Articolo79 | Servizi indispensabili degli edifici | 62 | |
| Articolo80 | Edilizia abitativa: alloggio | 62 | |
| Articolo81 | Classificazione dei locali..... | 62 | |
| Articolo82 | Caratteristiche dei locali agibili..... | 63 | |
| Articolo83 | Caratteristiche dei bagni..... | 63 | |
| Articolo84 | Caratteristiche delle cucine..... | 63 | |
| Articolo85 | Locali igienici..... | 64 | |
| Articolo86 | Pavimenti | 64 | |
| Articolo87 | Accessi..... | 64 | |
| Articolo88 | Percorsi interni orizzontali: piattaforme di distribuzione, corridoi, passaggi..... | 64 | |
| Articolo89 | Percorsi interni verticali: scale, rampe, ascensori, impianti speciali | 65 | |
| Articolo90 | Attrezzature di uso comune: apparecchi elettrici, cassette per corrispondenza | 66 | |
| Articolo91 | Costruzioni accessorie | 66 | |
| Articolo92 | Infissi: porte, finestre, parapetti..... | 66 | |
| Articolo93 | Soppalchi..... | 67 | |
| Articolo94 | Piani interrati e seminterrati..... | 67 | |
| Articolo95 | Sottotetti | 67 | |
| Articolo96 | Recupero dei sottotetti, dei seminterrati e degli interrati degli edifici..... | 67 | |
| Articolo97 | Aerazione naturale e ventilazione attivata | 68 | |
| Articolo98 | Illuminazione naturale e artificiale | 68 | |
| Articolo99 | Comfort acustico | 69 | |
| Articolo100 | Coperture e loro isolamento | 69 | |
| Articolo101 | Isolamento termico | 70 | |
| Articolo102 | Smaltimento delle acque bianche | 70 | |
| Articolo103 | Smaltimento delle acque nere..... | 70 | |
| Articolo104 | Focolai, forni e camini, condotti di calore e canne fumarie | 71 | |
| Articolo105 | Servizi tecnologici..... | 71 | |
| Articolo106 | Sale e luoghi per riunioni e spettacoli | 71 | |
| Articolo107 | Locali pubblici..... | 72 | |
| Articolo108 | Sicurezza degli impianti..... | 72 | |
| Articolo109 | Protezione antincendio | 72 | |
| Articolo110 | Sicurezza nei fabbricati speciali..... | 72 | |
| Articolo111 | Protezioni contro gli incidenti da caduta | 73 | |
| Articolo112 | Requisiti dei materiali da costruzione | 73 | |
| Articolo113 | Requisiti di sicurezza per la prevenzione dei rischi di caduta dall'alto | 73 | |
| CAPO II | Disciplina dell'oggetto edilizia: misure per la sostenibilità ambientale degli interventi | | 74 |
| Articolo114 | Disposizioni generali e obiettivi..... | 74 | |
| Articolo115 | Efficacia delle disposizioni..... | 74 | |

| | | |
|--|---|-----------|
| Articolo116 | Fonti energetiche | 74 |
| Articolo117 | Modalità progettuali..... | 75 |
| Articolo118 | Inserimento delle strutture impiantistiche nell'edificio..... | 75 |
| Articolo119 | Predisposizioni | 75 |
| Articolo120 | Controllo del microclima esterno | 76 |
| Articolo121 | Materiali ecosostenibili e smaltimento dell'amianto..... | 76 |
| Articolo122 | Orientamento dell'edificio..... | 77 |
| Articolo123 | Illuminazione naturale | 77 |
| Articolo124 | Protezione dal sole | 77 |
| Articolo125 | Isolamento termico dell'involucro degli edifici..... | 78 |
| Articolo126 | Prestazione dei serramenti..... | 78 |
| Articolo127 | Isolamento acustico | 78 |
| Articolo128 | Involucro vegetale..... | 78 |
| Articolo129 | Sistemi solari passivi | 79 |
| Articolo130 | Impianti e sistemi che utilizzano fonti rinnovabili | 79 |
| Articolo131 | Combustibile | 79 |
| Articolo132 | Sistemi di produzione calore ad alto rendimento..... | 79 |
| Articolo133 | Impianti centralizzati e contabilizzazione | 80 |
| Articolo134 | Regolazione della temperatura..... | 80 |
| Articolo135 | Sistemi termici a bassa temperatura | 80 |
| Articolo136 | Impianti di climatizzazione estiva | 80 |
| Articolo137 | Efficienza degli impianti di illuminazione..... | 81 |
| Articolo138 | Inquinamento elettromagnetico interno..... | 81 |
| Articolo139 | Fonti rinnovabili per la produzione di energia elettrica | 81 |
| Articolo140 | Contabilizzazione dei consumi di acqua potabile | 82 |
| Articolo141 | Riciclo e riuso delle acque | 82 |
| Articolo142 | Acque piovane..... | 82 |
| Articolo143 | Riduzione dei consumi idrici..... | 83 |
| Articolo144 | Promozione della mobilità ciclabile..... | 83 |
| Articolo145 | Gas radon..... | 84 |
| CAPO III Disciplina degli spazi aperti | | 85 |
| Articolo146 | Decoro degli spazi pubblici o ad uso pubblico | 85 |
| Articolo147 | Strade ad uso pubblico..... | 85 |
| Articolo148 | Strade private..... | 86 |
| Articolo149 | Portici..... | 87 |
| Articolo150 | Piste ciclabili e ciclopedonali..... | 87 |
| Articolo151 | Aree per parcheggio..... | 87 |
| Articolo152 | Piazze e aree pedonali..... | 88 |
| Articolo153 | Percorsi pedonali e marciapiedi | 89 |
| Articolo154 | Accessi carrai..... | 89 |
| Articolo155 | Strutture su suolo pubblico o di uso pubblico..... | 90 |
| Articolo156 | Servitù pubbliche di passaggio sui fronti delle costruzioni..... | 90 |
| Articolo157 | Numeri civici e toponomastica..... | 91 |
| CAPO IV Tutela degli spazi verdi e dell'ambiente | | 92 |
| Articolo158 | Spazi verdi | 92 |
| CAPO V Infrastrutture e reti tecnologiche | | 93 |
| Articolo159 | Reti di servizi pubblici e volumi tecnici | 93 |
| Articolo160 | Aree di raccolta dei rifiuti..... | 93 |
| Articolo161 | Serbatoi GPL..... | 93 |
| Articolo162 | Ricarica veicoli elettrici..... | 93 |
| CAPO VI Recupero urbano, qualità architettonica e inserimento paesaggistico | | 94 |
| Articolo163 | Pubblico decoro, manutenzione delle costruzioni e dei luoghi..... | 94 |
| Articolo164 | Prospetti..... | 94 |
| Articolo165 | Sporgenze e aggetti | 95 |
| Articolo166 | Allineamenti..... | 95 |

| | | |
|--------------------|---|------------|
| <i>Articolo167</i> | <i>Disciplina del colore e dell'uso dei materiali di rifinitura</i> | <i>95</i> |
| <i>Articolo168</i> | <i>Disciplina per gli edifici negli ambiti di antica formazione.....</i> | <i>96</i> |
| <i>Articolo169</i> | <i>Caratteristiche degli edifici in ambiti agricoli.....</i> | <i>97</i> |
| <i>Articolo170</i> | <i>Caratteristiche delle costruzione in relazione al contesto paesaggistico.....</i> | <i>98</i> |
| <i>Articolo171</i> | <i>Recupero ai fini abitativi di edifici accessori.....</i> | <i>98</i> |
| <i>Articolo172</i> | <i>Autorimesse private</i> | <i>98</i> |
| <i>Articolo173</i> | <i>Illuminazione pubblica</i> | <i>99</i> |
| <i>Articolo174</i> | <i>Antenne e impianti di condizionamento</i> | <i>99</i> |
| <i>Articolo175</i> | <i>Mezzi pubblicitari.....</i> | <i>100</i> |
| <i>Articolo176</i> | <i>Vetrine.....</i> | <i>101</i> |
| <i>Articolo177</i> | <i>Requisiti di sicurezza per i luoghi pubblici urbani.....</i> | <i>101</i> |
| CAPO VII | Elementi costruttivi | 102 |
| <i>Articolo178</i> | <i>Disposizioni in materia di abbattimento delle barriere architettoniche.....</i> | <i>102</i> |
| <i>Articolo179</i> | <i>Serre bioclimatiche.....</i> | <i>102</i> |
| <i>Articolo180</i> | <i>Recinzioni</i> | <i>102</i> |
| <i>Articolo181</i> | <i>Disposizioni relative alle aree di pertinenza.....</i> | <i>104</i> |
| CAPO VIII | Vigilanza e sistemi di controllo | 105 |
| <i>Articolo182</i> | <i>Regolamento per l'applicazione delle sanzioni</i> | <i>105</i> |
| SEZIONE 8 | DISCIPLINA EDILIZIE. APPENDICE | 106 |
| | Allegato A del Regolamento edilizio tipo. Definizioni | 107 |
| | Allegato B del Regolamento edilizio tipo. Legislazione vigente in materia edilizia e urbanistica | 111 |

SEZIONE 1 NORME GENERALI

CAPO I Disposizioni generali

Articolo1 Oggetto del Regolamento Edilizio e urbanistico

1. Le finalità e il ruolo del Regolamento Edilizio e Urbanistico (REU) sono quelle previste dalla LR 19/2002 e dal DPR n. 380/2001.

Articolo2 Prevalenza della legislazione vigente e adeguamento

1. Gli interventi sono realizzabili fermo restando il rispetto della legislazione vigente. A questo fine si fa riferimento all'Allegato B del Regolamento Edilizio Unico, di cui all'Intesa Stato Regioni del 20 ottobre 2016, contenente le norme statali che hanno un impatto sull'edilizia in merito alle quali il REU opera un semplice rinvio.

2. In caso di contrasto tra il Regolamento Edilizio e Urbanistico e disposizioni della legislazione vigente prevalgono queste ultime.

3. L'entrata in vigore di nuove leggi statali o regionali attinenti alle materie considerate dal presente regolamento comporta l'adeguamento automatico del testo regolamentare senza che ciò costituisca variante al regolamento stesso.

4. La legislazione vigente si intende sempre considerando le eventuali sue modifiche e integrazioni.

Articolo3 Regolamento Edilizio e Urbanistico ed elaborati prescrittivi del PSC

1. Il Regolamento Edilizio e Urbanistico si applica avendo a riferimento gli elaborati prescrittivi del Piano Strutturale Comunale come di seguito elencati.

2. Gli elaborati del Piano Strutturale Comunale (PSC) aventi natura prescrittiva e sui quali si applicano le disposizioni del presente Regolamento Edilizio e Urbanistico sono i seguenti:

Tav. PSC 1. Vincoli inibitori, scala 1:10.000

Tav. PSC 2. Vincoli tutori, scala 1:10.000

Tav. PSC 3. Progetto urbano e classificazione dei suoli. Intero territorio, scala 1:10.000

4. In caso di difformità, anche nel caso di difficoltà interpretative, fra gli elaborati del PSC prevalgono comunque le norme del presente Regolamento; fra gli elaborati grafici prevalgono le tavole in scala più dettagliata.

5. Gli elaborati grafici del PSC fanno testo nella versione cartacea, debitamente firmata e timbrata, depositata, insieme a tutti gli elaborati del PSC, presso la Segreteria comunale e, in copia conforme, presso il Settore competente.

L'Amministrazione ne favorisce e promuove l'utilizzo in versione informatizzata su GIS, per i diversi usi professionali, tecnici e documentari necessari e consentiti. Il Data base associato al GIS della Cartografia tecnica utilizzata rimane nella disponibilità del Dirigente del Settore, quale fonte di documentazione sullo stato di fatto e di diritto dei suoli alla data di adozione del PSC, anche ai fini della certificazione urbanistica.

6. Come consentito dalla Cartografia digitale in oggetto, l'Amministrazione, in particolare su iniziativa del Dirigente del Settore, si riserva l'utilizzo degli Elaborati grafici del PSC anche a scala metrica più dettagliata rispetto agli Elaborati ufficiali con il fine di garantire la più adeguata definizione dei contenuti progettuali e normativi dello stesso PSC.

CAPO II Definizioni

Articolo4 Definizioni degli interventi edilizi e modalità attuative

1. Ai fini del presente Regolamento edilizio e urbanistico gli interventi edilizi sono i seguenti:

- manutenzione ordinaria
- manutenzione straordinaria
- restauro e risanamento conservativo
- ristrutturazione edilizia
- nuova costruzione
- ristrutturazione urbanistica.

2. Per tali interventi valgono le disposizioni di cui all'Articolo 3 del DPR n. 380/2001. Per la definizione di Restauro si fa riferimento all'Articolo 34 del Decreto Legislativo 29 Ottobre 1999 n° 490.

3. In conformità alle previsioni del PSC, l'attuazione degli interventi edilizi avviene con:

- **modalità diretta**, mediante l'esercizio dell'attività edilizia libera o la formazione del titolo abilitativo nelle forme di cui alla legislazione vigente;
- **modalità diretta convenzionata**, subordinata alla sottoscrizione da parte del soggetto legittimato di un atto unilaterale d'obbligo, registrato e trascritto, o alla stipulazione di una convenzione anch'essa da registrare e trascrivere, atti entrambi preordinati all'esercizio dell'attività edilizia o alla formazione del titolo abilitativo;
- **modalità subordinata a pianificazione urbanistica attuativa**, mediante il ricorso a piani urbanistici attuativi o a programmazione negoziata.

Articolo5 Definizioni urbanistiche ed edilizie

1. Le definizioni urbanistiche ed edilizie sono quelle comprese nell'Allegato A del Regolamento Edilizio Unico di cui all'Intesa Stato Regioni del 20 ottobre 2016 che qui si richiamano integralmente.

Articolo6 Disposizioni sulle distanze

1. La disciplina delle distanze non si applica:

- alle cabine elettriche e ai manufatti tecnologici al servizio del territorio di modesta entità (cabine di decompressione della rete del gas, impianti telefonici, ecc.);
- ai manufatti completamente interrati e fatte salve le norme di legge;
- ai muri di cinta con altezza inferiore a 3,0 m.;
- ai manufatti da giardino (pergolati, gazebo, strutture ricovero auto, ecc. purché con altezza inferiore a 2,5 m.;
- alle piscine all'aperto;
- ai manufatti per la rete dei percorsi pedonali e ciclabili (sovrappassi e relative rampe, percorsi sopraelevati, ecc.);
- alle strutture di arredo e impianti al servizio della collettività quali, a titolo esemplificativo, pensiline di attesa per il trasporto pubblico, cabine telefoniche, opere artistiche, ecc.);
- agli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente che non comportino modifiche della sagoma dell'edificio.

2. All'interno del centro abitato, la distanza dalla strada può essere inferiore a 5,00 ml nei seguenti casi:

- esigenza di allineamento rispetto a preesistenti cortine edilizie,
- realizzazione di aree a parcheggio,
- specifica norma d'ambito,
- esigenza di allineamento espressamente prevista dal PSC e dal REU,
- qualora prevista convenzionalmente in occasione di interventi oggetto di piano attuativo.

Nel caso di sopralti e ampliamenti all'interno del centro abitato è consentito mantenere il filo più avanzato del fabbricato esistente.

Al fine del raggiungimento delle distanze minime di cui ai commi precedenti sono computabili gli spazi pedonali e di parcheggio ricavati sulla proprietà privata del richiedente, il quale sia convenzionalmente obbligato alla loro cessione gratuita all'Amministrazione Comunale o al loro asservimento all'uso pubblico.

CAPO III Perequazione e compensazione urbanistica, incentivazioni

Articolo7 Perequazione urbanistica

1. Per Perequazione urbanistica s'intende l'istituto giuridico attraverso il quale si persegue l'equa e uniforme ripartizione dei diritti edificatori e degli oneri connessi alle trasformazioni del territorio tra tutti i proprietari, anche consorziati tra di loro, delle aree e degli edifici interessati dall'intervento, indipendentemente dalle specifiche destinazioni d'uso assegnate alle singole aree.

2. La Perequazione urbanistica interessa esclusivamente le previsioni relative agli ambiti urbanizzabili oggetto di pianificazione urbanistica attuativa.

Essa è ottenuta applicando lo stesso Indice di utilizzazione del suolo all'intera area inclusa nella perimetrazione che lo definisce fisicamente; le superfici lorde di pavimento consentite in applicazione di tale indice saranno poi realizzate sulle aree effettivamente edificabili, definite in sede di pianificazione urbanistica attuativa.

3. La perequazione urbanistica è finalizzata, più in particolare, all'acquisizione a titolo gratuito alla proprietà comunale di aree nella misura minima pari al 30% della superficie territoriale interessata dal piano urbanistico attuativo o del Permesso di costruire convenzionato.

Le aree cedute al Comune potranno essere utilizzare dallo stesso per:

- realizzazione di Opere Pubbliche;
- realizzazione di Edilizia Residenziale Pubblica;
- trasferimento dei diritti edificatori dalle compensazioni urbanistiche di cui al presente Regolamento

La superficie derivante dall'applicazione della misura perequativa s'intende quale superficie aggiuntiva a quella necessaria alle dotazioni territoriali nella misura stabilita all'Articolo45 del presente Regolamento.

Articolo8 Compensazione urbanistica

1. La compensazione urbanistica è finalizzata:

- alla infrastrutturazione del territorio
- alla riqualificazione paesaggistica e ambientale

2. Per Compensazione urbanistica finalizzata all'infrastrutturazione del territorio s'intende l'istituto giuridico mediante il quale viene permesso ai proprietari di aree ed edifici destinate a servizi e alla viabilità di recuperare adeguata capacità edificatoria, nella forma di diritti edificatori, su altre aree e/o edifici, anche di proprietà pubblica, previa cessione gratuita all'amministrazione dell'area interessata dalla destinazione a servizio.

Il diritto edificatorio generato è pari a mq/mq.

Tale diritto edificatorio si genera a favore dei privati proprietari delle aree destinate a servizi e alla viabilità nel momento in cui esse vengono cedute gratuitamente all'Amministrazione Comunale per la realizzazione dei servizi e della viabilità.

3. Per Compensazione urbanistica finalizzata alla riqualificazione ambientale e paesaggistica s'intende l'istituto giuridico in base al quale si riconosce un premio volumetrico in seguito alla realizzazione degli interventi di demolizione di opere incongrue, l'eliminazione di elementi di degrado o la realizzazione di interventi di miglioramento della qualità urbana, paesaggistica, architettonica e ambientale.

Essa si concretizza attraverso il riconoscimento al richiedente di una quantità volumetrica in cambio della demolizione parziale o totale di opere con eventuale incremento massimo del% rispetto alla volumetria demolita, entro comunque i limiti massimi della normativa regionale.

La Compensazione urbanistica finalizzata alla riqualificazione ambientale e paesaggistica trova applicazione:

- negli ambiti espressamente indicati nelle presenti norme;
- nelle fasce fluviali per una profondità di ... ml
- per gli elementi di degrado, costituiti da immobili e relative superfetazioni e pertinenze, che producono alterazioni negative del contesto in cui si inseriscono;
-

4. Per ogni intervento interessato da Compensazione urbanistica dovrà essere predisposta una Scheda Progettuale con valenza di Piano Urbanistico Attuativo o di Permesso di costruire convenzionato che definisca:

- la localizzazione dell'intervento e la sua collocazione;

- gli obiettivi da perseguire e i criteri di intervento da rispettare nella successiva progettazione di dettaglio;
- l'entità dell'incremento volumetrico da attribuire agli immobili da demolire tenendo conto:

5. Gli ambiti e gli immobili individuati che potranno dar luogo al riconoscimento del credito edilizio, non potranno riguardare opere realizzate in violazione di norme di legge o di prescrizioni di strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica ovvero realizzate in assenza o in difformità dai titoli abilitativi, fatti salvi i casi in cui sia intervenuta la sanatoria secondo la normativa vigente.

Articolo9 Misure di incentivazione

1. Per misure d'incentivazione s'intende l'insieme di misure atte a garantire il raggiungimento di specifici obiettivi di riqualificazione edilizia e territoriale.

2. Agli ambiti del territorio urbano si applicano le misure di incentivazione di seguito indicate:

a. Incentivazioni finalizzate alla riduzione delle emissioni inquinanti mediante l'utilizzo razionale dell'energia e delle risorse idriche e l'utilizzo di fonti rinnovabili e la promozione della bioedilizia.

Essi sono così definiti:

- livello 1: corrisponde alla classe energetica A+,
- livello 2: corrisponde alla classe energetica A.

Negli interventi di nuova costruzione, di sostituzione e di ristrutturazione, la maggiorazione della capacità edificatoria viene determinata come segue:

- per il livello 1 incentivazione nella misura del ... %,
- per il livello 2 incentivazione nella misura del ... %.

b. Realizzazione di servizi oltre minimi previsti dall'Articolo45 del presente Regolamento

Essi sono così definiti: ... mq di SIp per ogni ... mq di slp destinata a servizi pubblici di nuova realizzazione o ristrutturazione

c. Incentivazioni finalizzate al recupero di edifici nei nuclei di antica formazione

Essi sono così definiti: .. mq di SIp per ogni ... mq di slp recuperata nel nucleo di antica formazione.

d. Riqualificazione di spazi pubblici

Essi sono così definiti: mq di SIp ogni mq di area pubblica da sistemare

e. Riqualificazione delle facciate dell'intero edificio

Essi sono così definiti: + ... % della SIp

f. Insediamento di funzioni ricettive all'interno dell'edificio esistente

Essi sono così definiti: + % della SIp o dell'indice base.

4. Gli interventi in applicazione delle misure di incentivazione sono soggetti a convenzione.

5. In alternativa alle misure di cui alla lettera b è consentita la monetizzazione ovvero il trasferimento di una somma corrispondente all'utilità economica conseguita per effetto della mancata realizzazione degli interventi descritti ai citati punti. Tale valore sarà stabilito da apposita delibera del Consiglio Comunale sulla base specifica perizia di stima.

6. Gli incrementi della SIp sopra definiti si sommano a volumetrie ammesse per ciascuna zona e possono essere tra loro sommati fermo restando i limiti di densità stabiliti dal DM 1444/68, le altezze e le distanze stabilite dal presente Regolamento.

7. In sede di istanza di permesso di costruire convenzionato, la parte richiedente indica - corredando il progetto con schede tecniche e con ogni altro documento utile a comprovare i caratteri dell'intervento - le obbligazioni assunte (anche in relazione al mantenimento in efficienza nel tempo di manufatti ed impianti che consentono il perseguimento delle prestazioni), delle quali si fa menzione nella convenzione, nelle quale sono altresì previste le garanzie finanziarie a vantaggio del comune in caso di mancato assolvimento delle prestazioni.

La sottoscrizione della convenzione che accede al permesso di costruire consente l'assegnazione e l'utilizzo del diritto volumetrico incentivale. L'amministrazione - prima del rilascio dell'agibilità - verifica la effettiva rispondenza dell'immobile a quanto indicato nel progetto.

La dichiarazione di fine lavori è corredata da una dichiarazione del direttore lavori, il quale attesta il rispetto degli impegni assunti. L'amministrazione comunale opera verifiche su almeno il 50% dei cantieri nei quali siano in corso interventi che beneficino del regime incentivale.

In caso di mancato adempimento di obbligazioni di efficientamento energetico e/o di altro intervento adottato ai fini dell'ottenimento del diritto edificatorio, al privato è assegnato un termine di sessanta giorni per conformarsi al permesso di costruire ed alle ulteriori prescrizioni che possono essere impartite. In caso di perdurante inerzia ed inadempimento, il comune dichiara la decadenza del diritto edificatorio incentivale. In tal caso trova applicazione l'Articolo 38 del DPR n. 380/2001.

8. I diritti edificatori derivanti da incentivazioni possono essere trasferiti. L'adesione a meccanismi di incentivazione per interventi riguardanti gli ambiti di antica formazione devono essere utilizzati in aree esterne al nucleo di antica formazione stesso.

CAPO IV Usi del territorio

Articolo 10 Categorie funzionali e loro articolazione

1. Le categorie funzionali degli immobili sono quelle definite dall'Articolo 23 ter del DPR n. 380/2001 così come di seguito elencate e ulteriormente specificate.

Residenziale (R)

La categoria funzionale residenziale si articola nelle seguenti sottocategorie:

- R1 Residenza libera*
Comprende le abitazioni a libero mercato realizzate senza vincoli di qualsiasi natura ad esclusione di quelli connessi alla tutela della salute, dell'ambiente e dei beni culturali.
- R2 Residenza libera convenzionata*
Comprende le abitazioni la cui realizzazione, vendita o locazione è disciplinata da specifica convenzione.
- R3 Edilizia Privata Sociale*
Comprende le abitazioni così come definite dal DM 22 aprile 2008 realizzate da operatori privati e destinate alla locazione.
- R4 Edilizia Residenziale Pubblica*
Comprende le abitazioni realizzate con il concorso totale o parziale dello stato o di altri enti pubblici.

Si intendono come parte integrante della funzione residenziale le destinazioni d'uso relative ad attività connesse e/o a servizio della stessa quali, a solo titolo esemplificativo e non esaustivo, l'attività professionale all'interno della propria abitazione, gli spazi destinati ad attività artigianali compatibili con la residenza, gli spazi per attività comuni, le attività di Bed&Breakfast o di affittacamere o similari, le attività commerciali classificabili come "esercizi di vicinato" ovvero aventi superficie di vendita non superiore a 250 mq, le attività di somministrazione di alimenti e bevande.

Turistico - ricettiva (H)

La categoria funzionale turistico - ricettiva è articolata nelle seguenti sottocategorie:

- H1 Alberghi*
Si intendono le attività ricettive alberghiere organizzate per fornire, con gestione unitaria, alloggio ed altri servizi accessori per il soggiorno, compresi eventuali spazi per la somministrazione di alimenti e bevande.
A solo titolo esemplificativo si intendono attrezzature alberghiere: gli hotel, gli alberghi, gli alberghi, i centri benessere, i motel, i villaggio albergo.
- H2 Alberghi diffusi*
Si intende una struttura ricettiva situata in un unico centro abitato, formata da più stabili vicini fra loro, con gestione unitaria e in grado di fornire servizi di standard alberghiero a tutti gli ospiti. I requisiti dell'albergo diffuso sono: la gestione unitaria della struttura, unità abitative dislocate in più edifici separati e preesistenti, la presenza di servizi comuni ovvero di locali adibiti a spazi comuni per gli ospiti (ricevimento, sale comuni, bar, punto ristoro), la distanza massima di 200 metri tra le unità abitative e la struttura con i servizi di accoglienza.
- H3 Campeggi e strutture similari*
Si intendono le strutture ricettive all'aperto, a gestione unitaria, attrezzate su aree recintate, , organizzate per la sosta ed il soggiorno di turisti provvisti di tenda o di altri mezzi autonomi di pernottamento che siano trasportabili dal turista per via ordinaria senza ricorrere a trasporto eccezionale.

Produttiva e direzionale (P)

Si intende la funzione che abbia per scopo prevalente lo svolgimento di attività di produzione di beni e/o di servizi; sono escluse le attività di prestazione di servizi commerciali, di intermediazione nella circolazione dei beni o ausiliari di queste ultime (in particolare l'attività di logistica) di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, salvo il caso che siano strumentali ed accessorie all'esercizio della funzione produttiva.

La categoria funzionale produttiva è nelle seguenti sottocategorie:

P1 Attività artigianali

Si intendono le attività di produzione di beni e/o servizi alla persona (quali, a solo titolo esemplificativo, attività di parrucchiere, di estetista, ecc.) o alle attività urbane in genere (comprese le attività di servizio all'auto quali, a titolo esemplificativo, gommisti, meccanici, elettrauto) compatibili con la residenza.

P2 Attività produttive

Si intendono tutti i tipi di attività produttive di beni e/o servizi ad esclusione del commercio.

P3 Attività direzionali e o di servizio

Si intendono le attività direzionali e di servizio in genere; esse comprendono, a solo titolo esemplificativo e non esaustivo, le sedi di banche, le sedi di assicurazioni, e di attività di intermediazione finanziaria, le sedi di attività di marketing, comunicazione e di uffici in genere, le attività ricreative private di massa.

Si intendono come parte integrante della funzione produttiva le destinazioni d'uso relative ad attività connesse e/o a servizio della stessa quali, a solo titolo esemplificativo e non esaustivo, la residenza se finalizzata ad alloggio del titolare e/o del personale di servizio, gli uffici, la mensa, lo spazio di esposizione o di commercializzazione dei propri beni prodotti all'interno dell'unità produttiva, gli spazi destinati alla formazione e alla ricerca e i relativi servizi.

L'insediamento di attività e aziende insalubri di prima classe di cui al DM 5/9/1994 è soggetto a Permesso di Costruire Convenzionato.

Commerciale (T)

La categoria funzionale commerciale è articolata nelle seguenti sottocategorie:

T1 Esercizi di vicinato

Esercizi aventi superficie di vendita non superiori a 250 mq.

T2 Medie strutture di vendita

Esercizi aventi superficie di vendita superiori a 250 mq e fino a 2.500 mq.

T3 Grandi strutture di vendita

Esercizi aventi superficie di vendita superiori a 2.500 mq.

Si intendono come parte integrante dell'uso principale le destinazioni d'uso relative ad attività connesse e/o a servizio della stessa quali, a solo titolo esemplificativo, l'ufficio all'interno dell'unità commerciale o la residenza se finalizzata ad alloggio del titolare e/o del personale di servizio.

Rurale (A)

La categoria funzionale rurale è articolata nelle seguenti sottocategorie:

A1 Abitazioni agricole

Si intendono le abitazioni agricole all'interno di una azienda agricola, funzionali alle esigenze abitative dell'imprenditore agricolo e degli addetti dell'azienda agricola nonché le strutture abitative per le attività agrituristiche.

A2 Fabbricati di servizio

Si intendono i fabbricati a servizio dell'attività agricola e necessari allo svolgimento della stessa, quali, a solo titolo esemplificativo e non esaustivo:

- depositi di prodotti aziendali,
- depositi di materiali necessari alla produzione (foraggi, mangimi, sementi, fertilizzanti, insetticidi, ecc.) anche in strutture verticali (silos o distributori di miscele e tettoie),
- locali per la conservazione e per la trasformazione di prodotti aziendali,
- locali per il ricovero e per la riparazione di macchine e attrezzature agricole
- i fabbricati destinati all'allevamento zootecnico e relativi fabbricati accessori
- le strutture di copertura (serre) fisse o mobili, destinate a proteggere determinate colture.

2. La destinazione d'uso dell'immobile o dell'unità immobiliare è quella indicata dal più recente provvedimento abilitativo, anche in sanatoria, che sia stato rilasciato, ovvero quella asseverata nella denuncia di inizio attività che sia stata presentata. In assenza, ovvero in caso di indeterminazione di tali atti, la destinazione è desunta dalla

classificazione catastale attribuita in sede di primo accatastamento. Solo in caso di assenza documentata degli elementi di cui sopra, la destinazione può essere desunta da altri documenti probanti ovvero autocertificata secondo le forme previste dalle leggi vigenti.

3. la destinazione d'uso di un fabbricato o di una unità immobiliare è quella prevalente in termini di superficie utile.

4. Per gli edifici contenenti usi in contrasto con quanto previsto dalle disposizioni del presente Regolamento relativamente ai diversi ambiti del territorio comunale sono consentiti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di restauro e risanamento conservativo.

Articolo 11 Mutamento delle destinazioni d'uso

1. Ai sensi dell'Articolo 23 ter del DPR n. 380/2001, costituisce mutamento urbanisticamente rilevante della destinazione d'uso il passaggio tra uno e l'altro delle cinque categorie funzionali di cui al precedente articolo.

2. Non costituisce mutamento urbanisticamente rilevante della destinazione il cambio di utilizzo all'interno di ciascuna delle cinque categorie funzionali di cui al precedente comma.

3. I mutamenti urbanisticamente rilevanti delle destinazioni d'uso sono subordinati alla corresponsione in favore del Comune del conguaglio degli oneri di urbanizzazione e al reperimento di una dotazione aggiuntiva di aree a standard se la nuova categoria funzionale prevede un carico urbanistico maggiore.

4. Il mutamento delle destinazioni d'uso sono sempre ammessi se non in contrasto con le disposizioni normative definite per ciascuna zona dal PSC.

SEZIONE 2 VINCOLI

CAPO I Vincoli inibitori

Articolo12 Vincoli inibitori derivanti dal QTRP

1. Il PSC individua nella tavola “PSC 1. Vincoli inibitori” le aree e gli immobili soggetti a vincolo di non trasformabilità, così come prescritto dal QTRP della Calabria, secondo il seguente elenco:

Aree costiere non antropizzate e non urbanizzate

Ambito soggetto a vincolo: 300 ml e 500 ml per il territorio elevato sul mare misurati a partire dalla linea demaniale (linea SID), così come indicato nelle tavole del PSC.

Riferimento legislativo: QTRP Articolo 11 punto 1 e Articolo 25. Si rinvia al QTRP per la definizione di territorio non antropizzato al quale si applica il vincolo di inedificabilità.

Fiumi, torrenti, corsi d'acqua inseriti negli elenchi di cui al regio Decreto 11 dicembre 1933 n. 1775 in aree non antropizzate e non urbanizzate

Ambito soggetto a vincolo: 150 ml da sponde o piedi degli argini così come indicato nelle tavole del PSC.

Riferimento legislativo: QTRP Articolo 3 punto 4. Si rinvia all'Articolo 11 del QTRP per la definizione di territorio non antropizzato al quale si applica il vincolo di inedificabilità e all'Articolo 12 del QTRP stesso per gli interventi ammessi. Qualora la linea di arretramento o la fascia di rispetto interessi un ambito urbanizzato o urbanizzabile, è consentito il calcolo della SIp realizzabile, applicando gli indici di utilizzazione a tutta l'area edificabile, con trasposizione dell'edificabilità sulla superficie avente la stessa destinazione, oltre la linea di arretramento o la fascia di rispetto.

Fiumi, torrenti, corsi d'acqua inseriti

Ambito soggetto a vincolo: 20 ml dal piede delle sponde naturali e 10 ml dal piede degli argini così come indicato nelle tavole del PSC. Il vincolo si applica a tutte le zone.

Riferimento legislativo: QTRP Articolo 25. Si rinvia all'Articolo 11 del QTRP per la definizione di territorio non antropizzato al quale si applica il vincolo di inedificabilità e all'Articolo 12 del QTRP stesso per gli interventi ammessi. Qualora la linea di arretramento o la fascia di rispetto interessi un ambito urbanizzato o urbanizzabile, è consentito il calcolo della SIp realizzabile, applicando gli indici di edificabilità a tutta l'area edificabile, con trasposizione dell'edificabilità sulla superficie avente la stessa destinazione, oltre la linea di arretramento o la fascia di rispetto.

Territori coperti da foreste e da boschi

Ambito soggetto a vincolo: indicato nelle tavole del PSC così come indicato nelle tavole del PSC.

Riferimento legislativo: QTRP Articolo 3, punto 4, Articolo 10 per gli interventi ammessi e Articolo 25.

Aree percorse da fuochi

Riferimento legislativo: QTRP Articolo 3, punto 4 e Articolo 25, Dlgs 42/2004, Articolo 142 lettera g, L. 353 del 21 novembre 2000, DLgs 18 maggio 2001 n. 227.

Ogni intervento di trasformazione del territorio è autorizzabile previa verifica della presenza di aree percorsi da fuochi.

Zone archeologiche

Ambito soggetto a vincolo: indicato nelle tavole del PSC.

Riferimento legislativo: QTRP Articolo 25.

Articolo13 Vincoli inibitori derivanti dalla legislazione vigente

1. Il PSC individua nella tavola “PSC 1. Vincoli inibitori” le aree e gli immobili soggetti a vincolo di non trasformabilità, così come prescritto dalla legislazione vigente, secondo il seguente elenco:

Fascia di rispetto cimiteriale

Ambito soggetto a vincolo: indicato nelle tavole del PSC.

Riferimento legislativo: L. 166/2002.

Fascia di rispetto ferroviario

Ambito soggetto a vincolo: 30 metri dal limite della zona di occupazione della rotaia così come indicato nelle tavole del PSC.

Riferimento legislativo: DPR 753/1980.

Fascia di rispetto stradale

Ambito soggetto a vincolo: indicato nelle tavole del PSC; all'interno dei centri abitati la fascia di rispetto è pari a 5,00 ml, fatto salvo quanto indicato nella precedente sezione I CAPO II Articolo6.

Riferimento legislativo: Codice della Strada.

Fascia di rispetto dei depuratori

Ambito soggetto a vincolo: indicato nelle tavole del PSC.

Riferimento legislativo: legislazione regionale Calabria.

Usi civici

Il PSC individua gli ambiti assoggettati ad Usi civici nel territorio agroforestale in conformità alla lettera d bis del comma 3 dell'Articolo 50 della LR 19/2002.

Articolo14 Vincoli inibitori derivanti del Piano di Assetto Idrogeologico (PAI)

1. Ambito soggetto a vincolo: indicato nelle tavole del PSC, fermo restando che, in caso di contrasto, valgono le cartografie del Piano di Assetto Idrogeologico.

Riferimento legislativo: Norme tecniche del PAI.

Articolo15 Fattibilità geologica delle azioni di piano e vincoli conseguenti

1. Valgono le disposizioni contenute nello studio geologico comunale

CAPO II Vincoli tutori

Articolo 16 Vincoli tutori

1. Sono vincoli tutori, ovvero vincoli che condizionano la trasformazione urbanistica ed edilizia, quelli in appresso indicati. Ogni trasformazione urbanistica prevista dal PSC dal REU è sempre condizionata dal nulla osta dell'autorità competente alla gestione del vincolo.

2. Il PSC individua nella tavola PSC 2. Vincoli tutori gli elementi di seguito riportati:

Fascia costiera

Ambito soggetto a tutela: 300 ml da linea di battigia così come indicato nelle tavole del PSC.

Riferimento legislativo per l'individuazione del vincolo: Articolo 142 lettera a del Dlgs 42/2004.

Riferimento legislativo: Dlgs 42/2004 e Norme Tecniche del QTRP.

Fiumi, torrenti, corsi d'acqua

Ambito soggetto a tutela: 150 ml da sponde o piedi degli argini così come indicato nelle tavole del PSC.

Riferimento legislativo per l'individuazione del vincolo: Articolo 142 lettera c del Dlgs 42/2004.

Riferimento legislativo: Dlgs 42/2004 e Norme Tecniche del QTRP.

Siti rete Natura 2000 (Siti di Interesse Comunitario – SIC e Zone di protezione Speciale - ZPS)

Ambito soggetto a tutela: indicato nelle tavole del PSC.

Riferimento legislativo: Articolo 142 lettera f del Dlgs 42/2004 e Norme Tecniche del QTRP.

Insedimento storico

Ambito soggetto a tutela: indicato nelle tavole del PSC.

Riferimento legislativo per l'individuazione del vincolo: Norme Tecniche del QTRP.

Beni monumentali

Ambito soggetto a tutela: indicato nelle tavole del PSC. In particolare:

- palazzo Olivieri - portale in pietra tufacea del luogo d.m. 09.06.1959
- resti del Santuario dedicato ad "hera lacinia" d.m. 07.11.1981
- ex palazzo Albani d.m. 229 del 12.12.1984
- palazzo Morelli d.m. 03.05.1991
- palazzo Berlingieri d.m. 03.06.1992
- palazzo "Fonte" d.m. 30.06.1993
- palazzo de Mayda d.m. 22,04.1995
- faro porto vecchio ddr n. 24/2004 del 20.02.2004
- faro Capo Colonna ddr n. 26/2004 del 20.02.2004
- Torre Scifo d.d.r. 19 del 15.02.2012
- bastione di S. Caterina, avanzo dell'antico castello di Crotona d.m. 12.10.1923
- chiesa di SS. Veneranda e Anastasia d.m. 03.06.1992
- antico palazzo Morelli ddr 35 del 26/04/2005

Riferimento legislativo: Norme Tecniche del QTRP.

Architetture religiose

Ambito soggetto a tutela: indicato nelle tavole del PSC. In particolare:

- monastero di S. Chiara (sec. xv)
- chiesa di S. Giuseppe
- il duomo della Madonna dell'Assunta
- chiesa della Beata Vergine Maria di Capocolonna
- chiesa dell'Immacolata
- chiesa della Beata Vergine del Carmelo
- chiesa di Santa Margherita
- chiesa di Santa Maria de Prothospatriis
- chiesa di San Pietro
- chiesa della Beata Vergine Maria del Rosario di Pompei

- chiesa di Santa Maria della Pietà (Papanice)
- chiesa dei SS. apostoli Pietro e Paolo (Papanice)
- chiesa di Sant'Antonio da Padova
- chiesa del SS. Salvatore
- chiesa di San Leonardo
- chiesa di Santa Veneranda e Santa Anastasia
- complesso Monastero di santo Stefano
- chiesa di Santa Maria di Portosalvo (annessa al convento dei cappuccini)
- chiesa di San Giovanni evangelista (Apriglianello)

Riferimento legislativo: Norme Tecniche del QTRP.

Architetture militari

Ambito soggetto a tutela: indicato nelle tavole del PSC.

Riferimento legislativo: Norme Tecniche del QTRP.

Architetture e paesaggi rurali e del lavoro

Ambito soggetto a tutela: indicato nelle tavole del PSC. In particolare:

- villaggio rurale Apriglianello
- villaggio rurale Bucchi
- villaggio rurale Salica

Riferimento legislativo: Norme Tecniche del QTRP.

Beni identitari

Ambito soggetto a tutela: indicato nelle tavole del PSC. In particolare:

- castello Crotone detto di Carlo V
- torre di Capocolonna
- torre di Scifo
- torre di Mariello o Nao
- villaggio rurale Alfieri

Riferimento legislativo: Norme Tecniche del QTRP.

Intorni

In applicazione delle disposizioni di cui all'Articolo 7 del QTRP sono sottoposti a tutela gli "intorni" dei beni paesaggistici, culturali e identitari così come individuati nella Tav. 2 Vincoli tutori.

Aree interessate dalle attività della Protezione Civile

In conformità all'Articolo 20, comma 3, punto m della LR 19/2002 e in conformità al Piano della Protezione Civile comunale, il PSC provvede alla individuazione delle aree necessarie alle attività di protezione civile. Valgono le disposizioni contenute nel Piano della Protezione Civile comunale.

SEZIONE 3 DISCIPLINA URBANISTICA

CAPO I Disciplina urbanistica del territorio urbanizzato consolidato

Articolo17 Ambiti di antica formazione

1. Modalità di intervento

Negli ambiti del territorio urbano così classificati, mediante intervento diretto, sono ammessi i seguenti interventi edilizi:

- manutenzione ordinaria
- manutenzione straordinaria
- restauro e risanamento conservativo
- ristrutturazione edilizia.

2. Destinazioni d'uso

Negli ambiti del territorio urbano così classificati non sono ammessi le seguenti destinazioni d'uso

- produttiva e direzionale: usi P2
- commerciale: usi T2 e T3
- rurale: tutti gli usi

Sono fatte salve le destinazioni d'uso relative ad attività connesse e/o a servizio della destinazione residenziale così come descritto all'Articolo10 del presente Regolamento.

3. Prescrizioni ulteriori

Gli infissi dovranno avere la stessa dimensione e forma di quelli originari, nonché lo stesso spartito quando questo sia individuabile.

In caso di intervento sulle facciate degli edifici dovranno essere conservati i materiali esistenti; inoltre dovranno essere ripristinate le cornici, le sagomature e le decorazioni di cui esistono tracce individuabili.

Negli edifici e immobili indicati all' sezione 2 CAPO II Articolo16 la delle presenti norme non è ammessa la ristrutturazione edilizia.

Articolo18 Ambiti di recente formazione

1. Edificabilità

L'edificabilità di base è rappresentata dal dato maggiore tra:

- Slp relativa all'edificio esistente nel lotto di proprietà,
- Slp realizzabile sulla base dell'indice fondiario mq/mq.

Fermi restando i parametri edilizi di cui al successivo punto, l'edificabilità può essere incrementata in funzione di:

- adozione di misure di incentivazione di cui all'Articolo9 del presente Regolamento,
- trasferimento di diritti edificatori derivanti da misure di compensazione urbanistica.

Gli incrementi della Slp sopra definiti sono concessi fermi i parametri edilizi di cui al successivo punto 2 e fermo restando i limiti di densità previsti dalla legislazione vigente (DM 1444/68).

2. Parametri edilizi

Altezza ml.

Nell'area costiera gli interventi di nuova edificazione devono avere un rapporto tra la distanza dalla linea del confine demaniale marittimo (linea SID) e l'altezza dei nuovi fabbricati mai inferiore a 5/1.

Distanze

- distanza tra edifici: come definito dal DM 1444/68,
- distanza dal ciglio strada: definita nella tavola dei vincoli se presente; 5 ml in tutti gli altri casi e fatte salve le deroghe previste nel presente Regolamento,
- distanza dai confini: come da Codice Civile.

3. Destinazioni d'uso

Negli ambiti del territorio urbano così classificati non sono ammessi le seguenti destinazioni d'uso

- produttiva e direzionale: usi P2
- commerciale: usi T3
- rurale: tutti gli usi

Sono fatte salve le destinazioni d'uso relative ad attività connesse e/o a servizio della destinazione residenziale così come descritto all'Articolo10 del presente Regolamento.

4. Modalità di intervento

Intervento diretto fino al limite di edificabilità di base di cui al punto 1.

Intervento diretto (Permesso di costruire convenzionato) o piano attuativo in caso di incremento dell'edificabilità mediante l'utilizzo di misure di incentivazione.

Per interventi riguardanti aree che, alla data di adozione del PSC, hanno una superficie fondiaria uguale o superiore a mq è sempre obbligatoria la redazione di un piano urbanistico attuativo o, in alternativa, la formazione di un Permesso di costruire convenzionato. La convenzione stabilirà le modalità di realizzazione a spese e a cura del privato, delle opere di urbanizzazione che si rendessero necessarie. Le disposizioni di cui al presente capoverso non trovano applicazione nel territorio comunale di Rocca Imperiale.

5. Prescrizioni ulteriori

Nelle aree per le quali è obbligatoria la formazione di un piano urbanistico attuativo si applica un indice di edificabilità territoriale pari a mq/mq.

Nelle aree per le quali è obbligatoria la formazione di un piano urbanistico attuativo di cui ai commi precedenti si applicano le disposizioni relative agli incrementi negoziali di cui al precedente punto 2 con le prescrizioni e indicazioni ivi contenute.

Le disposizioni di cui al presente comma non trovano applicazione nel territorio comunale di Rocca Imperiale.

Negli edifici e immobili indicati all' sezione 2 CAPO II Articolo16 la delle presenti norme non è ammessa la ristrutturazione edilizia.

Articolo19 Nuclei abitati in area agricola

1. Edificabilità

L'edificabilità di base è rappresentata dal dato maggiore tra:

- Slp relativa all'edificio esistente nel lotto di proprietà,
- Slp realizzabile sulla base dell'indice fondiariomq/mq.

Fermi restando i parametri edilizi di cui al successivo punto 3, l'edificabilità può essere incrementata in funzione di:

- adozione di misure di incentivazione di cui all'Articolo9 del presente Regolamento,
- trasferimento di diritti edificatori derivanti da misure di compensazione urbanistica.

Gli incrementi della Slp sopra definiti sono concessi fermi i parametri edilizi di cui al successivo punto 2 e fermo restando i limiti di densità previsti dalla legislazione vigente (DM 1444/68).

2. Parametri edilizi

Altezza m.

Nell'area costiera gli interventi di nuova edificazione devono avere un rapporto tra la distanza dalla linea del confine demaniale marittimo (linea SID) e l'altezza dei nuovi fabbricati mai inferiore a 5/1.

Distanze

- distanza tra edifici: come definito dal DM 1444/68,
- distanza dal ciglio strada: definita nella tavola dei vincoli se presente; 5 ml in tutti gli altri casi e fatte salve le deroghe previste nel presente Regolamento,
- distanza dai confini: come da Codice Civile.

3. Destinazioni d'uso

Negli ambiti del territorio urbano così classificati non sono ammessi le seguenti destinazioni d'uso

- produttiva e direzionale: usi P2
- commerciale: usi T2, T3

Sono fatte salve le destinazioni d'uso relative ad attività connesse e/o a servizio della destinazione residenziale così come descritto all'Articolo10 del presente Regolamento.

4. Modalità di intervento

Intervento diretto fino al limite di edificabilità di base di cui al punto 1.

Intervento diretto (Permesso di costruire convenzionato) o piano attuativo in caso di incremento dell'edificabilità mediante l'utilizzo di misure di incentivazione.

Per interventi riguardanti aree che, alla data di adozione del PSC, hanno una superficie fondiaria uguale o superiore a mq è sempre obbligatoria la redazione di un piano urbanistico attuativo o, in alternativa, la formazione di un Permesso di costruire convenzionato. La convenzione stabilirà le modalità di realizzazione a spese e a cura del privato, delle opere di urbanizzazione che si rendessero necessarie. Le disposizioni di cui al presente capoverso non trovano applicazione nel territorio comunale di Rocca Imperiale.

5. Prescrizioni ulteriori

Nelle aree per le quali è obbligatoria la formazione di un piano urbanistico attuativo si applica un indice di edificabilità territoriale pari a mq/mq.

Nelle aree per le quali è obbligatoria la formazione di un piano urbanistico attuativo di cui ai commi precedenti si applicano le disposizioni relative agli incrementi negoziali di cui al precedente punto 2 con le prescrizioni e indicazioni ivi contenute.

Articolo20 Ambiti ricettivi

1. Edificabilità

L'edificabilità è data dal rapporto di copertura massimo del% della superficie fondiaria.

2. Parametri edilizi

Altezza ... m.

Nell'area costiera gli interventi di nuova edificazione devono avere un rapporto tra la distanza dalla linea del confine demaniale marittimo (linea SID) e l'altezza dei nuovi fabbricati mai inferiore a 5/1.

Distanze

- distanza tra edifici: come definito dal DM 1444/68,
- distanza dal ciglio strada: definita nella tavola dei vincoli se presente; 5 ml in tutti gli altri casi e fatte salve le deroghe previste nel presente Regolamento,
- distanza dai confini: come da Codice Civile.

3. Destinazioni d'uso

Negli ambiti del territorio urbano così classificati non sono ammessi le seguenti destinazioni d'uso:

- Residenziale, tutti gli usi
- Produttiva e direzionale, tutti gli usi
- Commerciale, tutti gli usi
- Rurale tutti gli usi.

4. Modalità di intervento

Negli ambiti del territorio urbano così classificati sono ammessi gli interventi edilizi di seguito specificati:

a. mediante intervento edilizio diretto sono consentiti gli interventi di manutenzione straordinaria e di restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia;

b. mediante permesso di costruire convenzionato è consentita la nuova costruzione nella forma dell'integrazione della Slp esistente o di nuova costruzione. L'entità della Slp in incremento è definita nel permesso di costruire convenzionato fermo restando il rispetto dei parametri indicati al precedente comma 2. La convenzione

5. Prescrizioni ulteriori

In tutti i casi in cui gli interventi edilizi comportino incrementi di Slp, devono essere cedute aree per servizi e attrezzature pubbliche così come definito nelle presenti norme in funzione della quantità di Slp in incremento.

Articolo21 Ambiti produttivi, direzionali e commerciale

1. Edificabilità

L'edificabilità è data dal rapporto di copertura massimo del 50% della superficie fondiaria.

2. Parametri edilizi

Funzione produttiva e commerciale

Altezza -

- m. (salvo deroghe per motivate esigenze produttive e/o tecnologiche).

Distanze

- distanza tra edifici: come definito dal DM 1444/68,
- distanza dal ciglio strada: definita nella tavola dei vincoli se presente; 5 ml in tutti gli altri casi e fatte salve le deroghe previste nel presente Regolamento,
- distanza dai confini: come da Codice Civile.

3. Destinazioni d'uso

Negli ambiti del territorio urbano così classificati non sono ammessi le seguenti destinazioni d'uso:

- Residenziale,
- Ricettivo

- Rurale.

Sono fatte salve le destinazioni d'uso relative ad attività connesse e/o a servizio della destinazione produttiva così come descritto all'Articolo 10 del presente Regolamento.

4. Modalità di intervento

Intervento diretto.

CAPO II Disciplina urbanistica del territorio urbanizzato da consolidare

Articolo22 Ambiti di recente formazione della città giardino di Gabella e Margherita

1. Edificabilità e parametri edilizi

Edificabilità mc/mq

Altezza 7 ml.

Nell'area costiera gli interventi di nuova edificazione devono avere un rapporto tra la distanza dalla linea del confine demaniale marittimo (linea SID) e l'altezza dei nuovi fabbricati mai inferiore a 5/1.

Distanze - distanza tra edifici: come definito dal DM 1444/68,
- distanza dal ciglio strada: definita nella tavola dei vincoli se presente; 5 ml in tutti gli altri casi e fatte salve le deroghe previste nel presente Regolamento,
- distanza dai confini: come da Codice Civile.

2. Destinazioni d'uso

Negli ambiti del territorio urbano così classificati non sono ammessi le seguenti destinazioni d'uso

- produttiva e direzionale: usi P2
- commerciale: usi T3

4. Modalità di intervento

Piano urbanistico attuativo.

5. Prescrizioni ulteriori

L'edificazione è consentita solo nelle aree indicate dagli elaborati grafici del PSC. Entro le aree di concentrazione edilizia la nuova edificazione è subordinata alla cessione di aree estese fino a raggiungere l'indice minimo di densità fondiaria pari a 0,4 mc/mq e non superare l'indice di 1,0 mc/mq. Il valore di 1 mc/mq rappresenta la massima densità edilizia consentita all'interno delle aree di concentrazione edilizia.

Ai fini edificatori e per raggiungere l'indice minimo di densità fondiaria pari a 0,4 mc/mq, non è consentito la cessione di aree individuate nelle aree di concentrazione edilizia.

Il volume esistente sia all'interno delle aree di concentrazione edilizia sia all'interno delle altre aree va sottratto dal volume massimo edificabile.

Articolo23 Ambiti interessati da pianificazione urbanistica attuativa

1. I Piani Attuativi approvati e convenzionati alla data di adozione del PSC mantengono validità fino alla completa realizzazione delle opere in essi previsti nei limiti della specifica convenzione.

2. Le previsioni edificatorie e le Norme tecniche di attuazione dello strumento urbanistico generale di riferimento dei Piani Attuativi comunque denominati già approvati e convenzionati alla data di adozione del PSC fanno parte integrante delle Norme di attuazione del PSC stesso.

3. Dopo la scadenza del termine di validità previsto dalla convenzione gli interventi previsti dallo strumento attuativo ma non ancora eseguiti potranno essere realizzati secondo quanto disciplinato nello stesso piano attuativo solo nel caso in cui, nel rispetto di tale termine, siano state realizzate le previste opere di urbanizzazione; diversamente dovrà essere redatto un nuovo piano attuativo.

4. E' fatta salva la possibilità di proporre specifiche varianti ai piani attuativi approvati.

5. In caso di decadenza dei piani attuativi, in assenza di loro realizzazione, l'area interessata assume la classificazione di zona non soggetta a trasformazione urbanistica sino alla redazione di nuovo piano attuativo il quale dovrà essere redatto secondo le indicazioni contenute all' CAPO V Articolo32 per i piani attuativi che avevano destinazione residenziale e all' CAPO V Articolo33 e CAPO V Articolo34 per i piani attuativi rispettivamente a destinazione produttiva e ricettiva.

Articolo24 Ambiti di riconversione funzionale e morfologica: disposizioni generali

1. Gli ambiti di riconversione funzionale sono individuati negli elaborati del PSC. Essi riguardano:
 - le aree del quartiere di Marinella
 - le aree industriali interessate da bonifica (aree SIN)
2. Gli ambiti di riconversione funzionale sono individuati con i seguenti obiettivi:
 - avviare il recupero di aree degradate mediante la costruzione di nuovi ambiti urbani complessi;
 - ricucire le relazioni tra il centro urbano e l'area nord;
 - rafforzare le relazioni tra area urbana e gli ambiti costiero e portuale.
3. Per ciascun ambito di trasformazione vengono previsti interventi di trasformazione urbanistica. Considerata l'estensione e la complessità dell'azione di riconversione gli interventi sono definiti in linea di massima e con scelte che nelle successive fasi del processo di pianificazione troveranno definizione con piani o programmi attuativi, che dovranno risultare preordinati al perseguimento degli obiettivi indicati nelle presenti disposizioni.
4. Alle previsioni relative agli ambiti di trasformazione non sono riconosciuti "effetti diretti sul regime giuridico dei suoli" e non è affidato ruolo conformativo delle proprietà a fini edificatori. I suddetti effetti saranno da riconoscere solo ai piani o programmi attuativi che potranno essere approvati in seguito alla definizione delle scelte, solo di massima, che interverrà nel rispetto delle regole e delle disposizioni di cui al presente articolo.
5. La volumetria e i parametri edilizi verranno stabiliti nell'ambito della predisposizione dei piani e dei programmi attuativi fermo restando il rispetto delle seguenti indicazioni:
 - densità edilizia massima:;
 - gli interventi di nuova edificazione devono avere un rapporto tra la distanza dalla linea del confine demaniale marittimo (linea SID) e l'altezza dei nuovi fabbricati mai inferiore a 5/1.
6. Negli ambiti del territorio urbano così classificati non sono ammessi le seguenti destinazioni d'uso:
 - Rurale.

Articolo25 Ambiti di riconversione funzionale: formazione dei piani e programmi attuativi

1. Data l'esigenza di approfondimenti preordinati alla definizione delle scelte di massima relative agli ambiti stessi (necessaria perché si configuri la loro conformazione edificatoria), si prevede che, di norma, prima della redazione del progetto di un piano o programma attuativo di iniziativa privata relativo ad uno degli ambiti di trasformazione, venga avviato un procedimento avente ad oggetto consultazioni ed approfondimenti e, in alcuni casi, concertazioni o negoziazioni in applicazione delle disposizioni di cui ai commi successivi.
2. Gli interessati, o parte di essi in caso di realizzazione in sub-ambiti, con apposita istanza, possono chiedere al Comune di convocare, a fini di consultazioni ed approfondimenti, una riunione preliminare nel corso della quale individuare le questioni che, nella prospettiva della definizione delle scelte di massima relative agli ambiti di riconversione e della redazione di un progetto di piano o programma attuativo, debbono essere oggetto di consultazioni, approfondimenti e verifiche. La suddetta istanza potrà essere accompagnata dalla formulazione di una o più ipotesi di definizione delle suddette scelte di massima. Tali scelte di massima dovranno tenere conto degli obiettivi strategici sommariamente individuati nel precedente articolo contestualizzandoli, ove possibile, alla porzione di territorio interessata.
3. Il Dirigente del competente ufficio comunale provvederà a convocare detta riunione entro 20 giorni dal ricevimento della richiesta stessa. Alla stessa e alle riunioni successive potranno dal Dirigente stesso essere chiamati a partecipare consulenti di fiducia del Comune e dei proprietari interessati e rappresentanti di enti pubblici eventualmente interessati.
4. A conclusione della suddetta riunione verrà decisa, considerando i tempi occorrenti per le eventuali verifiche e comunque non oltre 30 giorni dalla conclusione della prima riunione preliminare, la data della successiva riunione nel corso della quale:
 - interverranno gli approfondimenti occorrenti ai fini della suddetta definizione delle scelte,
 - potranno già essere formulate ipotesi di definizione delle scelte stesse
 - verranno individuati, previa l'acquisizione delle valutazioni della Giunta Comunale eventualmente ritenute necessarie od opportune dal Dirigente del competente ufficio del Comune, possibili modi di soluzione dei problemi da affrontare

al fine di promuovere una corretta integrazione dei nuovi insediamenti nei contesti urbani e territoriali nei quali essi dovrebbero essere realizzati.

Ai fini di cui sopra verrà redatto e sottoscritto dai partecipanti documento conclusivo della fase in considerazione con il quale, si darà atto, ove possibile, di concordi formulazioni di ipotesi e, ove necessario, della sussistenza di posizioni contrastanti o di dubbi ancora da superare.

5. I proprietari interessati, dopo la conclusione della fase di confronto di cui ai precedenti comma e della negoziazione eventualmente concordata, presentano al Comune uno schema di assetto preliminare costituito da elaborati contenenti almeno le seguenti indicazioni:

- localizzazione di massima dei volumi edificatori,
- localizzazione di massima delle aree per servizi,
- indicazione dei percorsi carrabili, ciclabili e pedonali,
- misure di inserimento paesaggistico.

6. Entro 45 giorni dalla data della presentazione dello schema preliminare di cui al precedente comma la Giunta Comunale, acquisita anche conoscenza delle risultanze del confronto di cui sopra, si pronuncerà con apposito atto sull'ipotesi di soluzione prospettata, sentito il parere dei competenti uffici. La Giunta Comunale potrà con detto *atto* indicare come necessarie e/o comunque suggerire modifiche od integrazioni della proposta di definizione avanzata dagli interessati con lo schema di assetto preliminare nella prospettiva della redazione del progetto di piano o programma attuativo.

7. Dopo l'indicata pronuncia i proprietari interessati potranno far redigere il progetto di piano o programma attuativo da sottoporre ad adozione e successiva approvazione.

8. Nel caso di intervento per sub-ambiti per l'adozione e approvazione dei relativi piani attuativi non è necessaria la partecipazione e/o sottoscrizione degli stessi piani da parte di tutti i soggetti coinvolti all'interno del perimetro dell'ambito di trasformazione complessivo.

9. Nel caso di intervento per sub-ambiti, la verifica di tutti gli indici dovrà essere effettuata unicamente per l'area di competenza catastale.

CAPO III Disciplina urbanistica del territorio urbanizzato per attrezzature e servizi

Articolo26 Strutture e attrezzature di scala urbana

1. Classificazione delle aree per le dotazioni territoriali

Le aree destinate a dotazioni territoriali ovvero a servizi si articolano in:

Aree per servizi e attrezzature pubbliche

Si intendono le attrezzature di proprietà pubblica e/o gestiti da Amministrazioni Pubbliche (del Comune, della Provincia, della Regione, dello Stato o di altri Enti pubblici).

Aree per servizi e attrezzature di interesse pubblico o generale

Si intendono i servizi e le attrezzature non di proprietà comunale, gestiti da privati volte a soddisfare interessi pubblici o generali. Tali servizi ed attrezzature sono di norma disciplinati da specifiche convenzioni finalizzate a regolamentare le modalità di erogazione dei servizi, la fruizione pubblica e la servitù di uso pubblico.

2. Modalità di intervento per le aree per servizi di proprietà comunale

In relazione alle *Aree per servizi e attrezzature pubbliche* gli interventi edilizi non sono soggetti a limiti di densità edilizia, altezze, rapporto di copertura. Sono ammessi cambi di destinazione d'uso, nell'ambito dei servizi e delle attrezzature pubbliche, senza che ciò costituisca variante al PSC.

In relazione alle aree per servizi classificate come *Aree per servizi e attrezzature di interesse pubblico o generale* gli interventi edilizi sono soggetti ai seguenti limiti di densità edilizia:

- rapporto di copertura: % dell'area di intervento
- altezza massima: ml

Qualora le aree per servizi classificate come *Aree per servizi e attrezzature di interesse pubblico o generale* siano destinate alla formazione di attrezzature sportive e/o ricreative, gli interventi edilizi devono essere rispettare un rapporto di copertura massimo del% della superficie.

3. Modalità di acquisizione e formazione delle aree per servizi

Tutte le aree destinate a servizi e classificate come *Aree per servizi e attrezzature pubbliche* dal PSC vengono assoggettate a vincolo espropriativo per la cui efficacia temporale e per le cui procedure valgono le disposizioni della legislazione vigente.

In alternativa a quanto disposto al precedente punto è ammessa la compensazione urbanistica così come indicato all' sezione 1 CAPO III Articolo8 del presente Regolamento.

In ulteriore alternativa a quanto disposto al precedente punto, mediante specifica convenzione, è ammesso l'intervento da parte del soggetto privato che si fa carico di realizzare e gestire economicamente il servizio.

4. Modalità di intervento

Progetto di opera pubblica per interventi classificati come *Aree per servizi e attrezzature pubbliche*.

Intervento diretto convenzionato per interventi classificati come *Aree per servizi e attrezzature di interesse pubblico o generale*.

Articolo27 Sistema archeologico Antica Kroton

1. Le aree interessate alla formazione del sistema dell'Antica Kroton possono essere utilizzate solo ai fini della valorizzazione archeologica.

2. In tali ambiti non è ammessa la nuova costruzione. Per gli edifici eventualmente esistenti si applicano le disposizioni di cui all' sezione 1 CAPO III Articolo8.

Articolo28 Sistema dei parchi urbani

1. Caratteristiche generali del sistema dei parchi urbano

Le aree destinate alla formazione del sistema dei parchi urbano sono destinate alla realizzazione di interventi di sistemazione paesaggistica del suolo.

Le aree destinate alla formazione del sistema dei parchi urbani sono di massima non edificabili. Sono ammessi interventi edilizi per la realizzazione di servizi funzionali al corretto funzionamento delle aree destinate alla formazione di parchi (a titolo esemplificativo: chioschi, servizi igienici, spazi di ricovero di biciclette, ecc.) nel rispetto dei seguenti parametri:

- rapporto di copertura massimo: ::% e solo per interventi interessanti superfici superiori a mq
- altezza massima: ml

3. Modalità di acquisizione e formazione delle aree destinate alla formazione del sistema dei parchi

Tutte le aree destinate a servizi e classificate come *Aree per servizi e attrezzature pubbliche* dal PSC vengono assoggettate a vincolo espropriativo per la cui efficacia temporale e per le cui procedure valgono le disposizioni della legislazione vigente.

In alternativa a quanto disposto al precedente punto è ammessa la compensazione urbanistica così come indicato all' sezione I CAPO III Articolo8 del presente Regolamento.

In ulteriore alternativa a quanto disposto al precedente punto, mediante specifica convenzione, è ammesso l'intervento da parte del soggetto privato che si fa carico di realizzare e gestire economicamente il servizio.

CAPO IV Disciplina urbanistica del territorio urbanizzato interessato da co-pianificazione

Articolo29 Individuazione delle aree interessate da co-pianificazione

1. Sono interessate da co-pianificazione i seguenti ambiti:

- ambito portuale,
- ambito del nucleo di industrializzazione di Crotona.

2. Relativamente all'ambito del nucleo di industrializzazione di Crotona il PSC individua due differenti perimetri:

perimetro ambito nucleo di industrializzazione di Crotona: stato attuale

perimetro ambito nucleo di industrializzazione di Crotona: proposta di modifica

Articolo30 Ambiti urbanizzati produttivi

1. In fase di predisposizione del Piano Regolatore del nucleo di industrializzazione di Crotona gli obiettivi di co-pianificazione sono i seguenti:

- ridurre l'incidenza delle previsioni di nuova edificazione in particolare per le aree adiacenti al parco archeologico;
- avviare il trasferimento delle attività produttive verso l'area della centrale elettrica di Scandale sia ai fini del contenimento dei costi energetici sia ai fini dell'alleggerimento dell'urbanizzazione della linea di costa;
- incentivare la riconversione delle aree produttive lungo la costa mediante l'insediamento di attività produttive legate all'economia del mare (attività di refitting imbarcazioni, ecc.);
- eliminare la cesura tra il centro urbano di Crotona e le aree nord.

Articolo31 Area portuale

1. In fase di predisposizione del Piano Regolatore del Porto di Crotona gli obiettivi di co-pianificazione sono i seguenti:

- garantire visibilità dell'area urbana verso i bacini portuali evitando la realizzazione di barriere visive verso i bacini portuali quali, ad esempio, muri, recinzioni piene, ecc.;
- garantire la percorribilità pedonale lungo l'intero fronte urbano verso l'area portuale;
- connettere il bacino portuale nuovo e il bacino portuale vecchio;
- superare la monofunzionalità del bacino portuale prevedendo l'insediamento di differenti attività quali, a titolo esemplificativo: rimessaggio e manutenzione yacht, cantieristica, commerciale, crocieristica, diporto nautico, attività di pesca;
- insediare funzioni di carattere urbano (ricettivo, espositivo, congressuale, ecc.) nei punti nodali dell'area portuale, in particolare nell'area dell'ex deposito carburanti;
- riqualificare le aree demaniali marittime per rafforzare la realizzazione di attività connesse alla presenza del porto.

CAPO V Disciplina urbanistica degli ambiti urbanizzabili

Articolo32 Ambiti residenziali

1. Edificabilità

L'edificabilità è data dall'applicazione dell'indice di edificabilità territoriale pari a mq/mq

3. Parametri edilizi

Altezza - m.

Nell'area costiera gli interventi di nuova edificazione devono avere un rapporto tra la distanza dalla linea del confine demaniale marittimo (linea SID) e l'altezza dei nuovi fabbricati mai inferiore a 5/1.

Distanze - distanza tra edifici: come definito dal DM 1444/68,
- distanza dal ciglio strada: definita nella tavola dei vincoli se presente; 5 ml in tutti gli altri casi e fatte salve le deroghe previste nel presente Regolamento,
- distanza dai confini: come da Codice Civile.

4. Destinazioni d'uso

Negli ambiti del territorio urbano così classificati non sono ammessi le seguenti destinazioni d'uso

- produttiva e direzionale,
- commerciale,
- rurale.

Sono fatte salve le destinazioni d'uso relative ad attività connesse e/o a servizio della destinazione residenziale così come descritto all'Articolo10 del presente Regolamento.

5. Modalità di intervento

Gli interventi edilizi sono assentibili solo a seguito di approvazione di un piano urbanistico attuativo la cui elaborazione e presentazione può essere effettuata anche per successivi stralci.

Per interventi eventi dimensione di superficie territoriale minore di 4000 mq è ammesso il Permesso di costruire convenzionato in alternativa al Piano Urbanistico Attuativo.

6. Prescrizioni ulteriori

Devono essere garantite le misure di perequazione urbanistica di cui al presente Regolamento.

Devono essere garantite le dotazioni territoriali di cui all'Articolo45 del presente Regolamento per l'intera superficie realizzabile.

Articolo33 Ambiti produttivi

1. Edificabilità

L'edificabilità è data dal rapporto di copertura massimo del 50% della superficie fondiaria.

2. Parametri edilizi

Altezza - m.

Nell'area costiera gli interventi di nuova edificazione devono avere un rapporto tra la distanza dalla linea del confine demaniale marittimo (linea SID) e l'altezza dei nuovi fabbricati mai inferiore a 5/1.

Distanze - distanza tra edifici: come definito dal DM 1444/68,
- distanza dal ciglio strada: definita nella tavola dei vincoli se presente; 5 ml in tutti gli altri casi e fatte salve le deroghe previste nel presente Regolamento,
- distanza dai confini: come da Codice Civile.

3. Destinazioni d'uso

Negli ambiti del territorio urbano così classificati non sono ammessi le seguenti destinazioni d'uso

- residenziale,
- rurale,

4. Modalità di intervento

Gli interventi edilizi sono assentibili solo a seguito di approvazione di un piano urbanistico attuativo la cui elaborazione e presentazione può essere effettuata anche per successivi stralci.

5. Prescrizioni per l'inserimento paesaggistico

I Piani urbanistici attuativi dovranno prevedere le misure di compensazione ambientale di seguito indicate:

- dovranno essere studiate soluzioni architettoniche che privilegino tetti verdi, pareti verdi, ecc.;
- dovranno essere previste piantumazioni a filare e siepi lungo il perimetro del lotto e/o delle strade di specie autoctone con frutti appetibili alle specie migratrici e svernanti. A questo fine deve essere destinato almeno il 50% della superficie scoperta del lotto di pertinenza;
- dovranno essere individuate divisioni murarie e recinzioni che prevedano passaggi basculanti e non per la fauna minore.

Sono comunque vietati:

- le pareti a vetrata;
- barriere architettoniche per la fauna terrestre;
- inquinamento luminoso e realizzazione di fonti eccessivamente luminose. A tale fine eventuali e indispensabili fonti luminose dovranno puntare verso il basso;
- piantumazioni di piante esotiche fatta eccezione di quelle con frutti appetibili alle specie migratorie e svernanti.

Articolo 34 Ambiti ricettivi

1. Edificabilità

L'edificabilità è data dal rapporto di copertura massimo del% della superficie fondiaria.

L'edificabilità è consentita per dimensioni di territorio interessato superiore a 5.000 mq.

2. Parametri edilizi

Altezza - - m.

Nell'area costiera gli interventi di nuova edificazione devono avere un rapporto tra la distanza dalla linea del confine demaniale marittimo (linea SID) e l'altezza dei nuovi fabbricati mai inferiore a 5/1.

Distanze - distanza tra edifici: come definito dal DM 1444/68,
- distanza dal ciglio strada: definita nella tavola dei vincoli se presente; 5 ml in tutti gli altri casi e fatte salve le deroghe previste nel presente Regolamento,
- distanza dai confini: come da Codice Civile.

3. Destinazioni d'uso

Negli ambiti del territorio urbano così classificati non sono ammessi le seguenti destinazioni d'uso

- produttiva e direzionale,
- commerciale,
- rurale.

4. Modalità di intervento

Gli interventi edilizi sono assentibili solo a seguito di approvazione di un piano urbanistico attuativo la cui elaborazione e presentazione può essere effettuata anche per successivi stralci.

5. Prescrizioni ulteriori

I Piani urbanistici attuativi dovranno prevedere le misure di compensazione ambientale di seguito indicate:

- dovranno essere studiate soluzioni architettoniche che privilegino tetti verdi, pareti verdi, ecc.;
- dovranno essere previste piantumazioni a filare e siepi lungo il perimetro del lotto e/o delle strade di specie autoctone con frutti appetibili alle specie migratrici e svernanti. A questo fine deve essere destinato almeno il 50% della superficie scoperta del lotto di pertinenza;
- dovranno essere individuate divisioni murarie e recinzioni che prevedano passaggi basculanti e non per la fauna minore.

Sono comunque vietati:

- le pareti a vetrata;
- barriere architettoniche per la fauna terrestre;

- inquinamento luminoso e realizzazione di fonti eccessivamente luminose. A tale fine eventuali e indispensabili fonti luminose dovranno puntare verso il basso;
- piantumazioni di piante esotiche fatta eccezione di quelle con frutti appetibili alle specie migratorie e svernanti.

Articolo35 Ambiti per attrezzature e servizi per la valorizzazione costiera

1. Gli ambiti così classificati sono destinati alla realizzazione di servizi e attrezzature destinati alla valorizzazione dell'ambito costiero senza occupazione del suolo fatto salvo quanto indicato al successivo comma. A titolo esemplificativo possono essere realizzati: parchi ambientali, strutture golfistiche, centri ippici, ecc.

2. In tali ambiti non è di massima ammessa la nuova costruzione. E' ammessa la realizzazione di strutture di servizio nel limite massimo del rapporto di copertura dell'area di intervento pari a %. Tali strutture di servizio non possono avere altezza superiore a m.

3. Ai fini della realizzazione delle strutture di servizio possono essere utilizzati gli edifici eventualmente esistenti nell'area di intervento.

Articolo36 Disposizioni per gli edifici esistenti interni alle aree urbanizzabili

1. Nelle aree urbanizzabili individuate dal PSC, i fabbricati la cui destinazione d'uso risulti conforme alle norme di cui ai precedenti articoli possono essere sottoposti ad interventi di Manutenzione Ordinaria e Straordinaria.

CAPO VI Disciplina urbanistica del territorio non urbanizzabile e a trasformazione limitata

Articolo37 Aree caratterizzate da produzioni agricole tipiche, vocazionali e specializzate (E1)

1. La Sottozona E1 identifica le aree caratterizzate da una produzione agricola tipica, vocazionale e specializzata in cui si riconoscono suoli ad alta capacità d'uso per tale finalità.

L'ambito presenta un notevole interesse agricolo per tutte le colture specializzate di oliveti e vigneti, frutticole, le colture orticole, le colture minori, le colture orticole a pieno campo e in serra.

2. Il Piano promuove la conservazione delle caratteristiche agricolo-produttive mediante la minimizzazione del consumo di suolo, e tramite interventi di recupero varietale delle specie legnose e di miglioramento dei caratteri fisici dei suoli. Nell'ambito della Sottozona E1 gli indirizzi culturali compatibili sono i seguenti:

- olivocoltura;
- viticoltura da tavola;
- viticoltura da vino;
- frutticoltura;
- colture erbacee, arboree e industriali;
- colture protette;
- colture ortive da pieno campo;
- arboricoltura da legno;
- allevamenti semi-estensivi.

3. In tale contesto sono da evitare destinazioni d'uso che possano entrare in interferenza con i criteri di salvaguardia elencati precedentemente.

Negli ambiti del territorio urbano così classificati non sono ammessi le seguenti destinazioni d'uso

- produttiva e direzionale: usi P2
- commerciale: usi T2 e T3
- turistico ricettiva ad eccezione delle categorie funzionali connesse all'attività agricola, preferibilmente mediante recupero e riuso del patrimonio edilizio esistente

4. Nelle Aree agricole produttive, relativamente alla nuova edificazione vige la disciplina di cui all'Articolo 51 e 52 della L.R. 19/2002, in quanto prevalente. La nuova edificazione va realizzata preferibilmente in ampliamento ad eventuali edifici esistenti.

La nuova edificazione è ammessa solo qualora l'Unità aziendale minima sia superiore a mq.

5. L'edificazione non può superare i 2 piani e l'altezza degli edifici non può superare i 7,5 ml. Sono fatte salve altezze maggiori per comprovate esigenze produttive.

6. La nuova edificazione deve essere accompagnata da interventi di mitigazione paesaggistica.

Articolo38 Aree di primaria importanza per la funzione agricola in relazione all'estensione, composizione e localizzazione dei terreni (E2)

1. La Sottozona E2 identifica le aree del territorio comunale di primaria importanza per la funzione agricolo-produttiva, anche in relazione all'estensione, composizione e localizzazione dei terreni.

L'ambito presenta un notevole interesse agricolo per tutte le colture erbacee e arboree, le ortive a pieno campo, le colture protette e industriali.

2. Il Piano promuove la conservazione delle attività agricolo-produttive, mediante opportuni e significativi interventi di recupero varietale delle specie legnose (vite e olivo), di minimizzazione del consumo di suolo e di miglioramento dei caratteri fisici dei substrati pedologici, localmente coadiuvabili con l'utilizzo di sistemi di irrigazione per aspersione a bassa intensità.

Nell'ambito della Sottozona E2 le attività compatibili sono le seguenti:

- olivocoltura;
- viticoltura da tavola;
- viticoltura da vino;
- frutticoltura;
- arboricoltura da legno;
- allevamenti semi-estensivi.

3. In tale contesto sono da evitare destinazioni d'uso che possano entrare in interferenza con i criteri di salvaguardia elencati precedentemente.

Negli ambiti del territorio urbano così classificati non sono ammessi le seguenti destinazioni d'uso

- produttiva e direzionale: usi P2
- commerciale: usi T2 e T3
- turistico ricettiva ad eccezione delle categorie funzionali connesse all'attività agricola, preferibilmente mediante recupero e riuso del patrimonio edilizio esistente.

4. Nelle Aree agricole produttive, relativamente alla nuova edificazione vige la disciplina di cui all'Articolo 51 e 52 della L.R. 19/2002, in quanto prevalente. La nuova edificazione va realizzata preferibilmente in ampliamento ad eventuali edifici esistenti.

La nuova edificazione è ammessa solo qualora l'Unità aziendale minima sia superiore a mq.

5. L'edificazione non può superare i 2 piani e l'altezza degli edifici non può superare i 7,5 ml. Sono fatte salve altezze maggiori per comprovate esigenze produttive.

6. La nuova edificazione deve essere accompagnata da interventi di mitigazione paesaggistica.

Articolo39 Aree per l'organizzazione di centri rurali e per attività complementari (E3)

1. La Sottozona E3 identifica le aree caratterizzate dalla presenza di preesistenze insediative utilizzabili per l'organizzazione di centri rurali o per lo sviluppo di attività complementari o integrate con l'attività agricola.

Le aree identificate possiedono caratteri di eterogeneità e rappresentatività culturale, in coerenza con il contesto ambientale e paesaggistico di inserimento.

2. Per l'attuazione delle funzionalità della Sottozona sono prevedibili interventi edilizi diretti, con risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia interna e interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di strutture preesistenti.

3. Nelle Aree utilizzabili per l'organizzazione di centri rurali e per lo sviluppo di attività complementari per gli edifici esistenti, in funzione del loro ruolo di presidio del territorio extraurbano e di possibile potenziamento dell'offerta turistico-ricettiva, è ammesso un incremento della Slp pari al% della Slp esistente se finalizzato alla riqualificazione paesaggistica, edilizia e ambientale.

4. Negli ambiti del territorio urbano così classificati non sono ammessi le seguenti destinazioni d'uso

- produttiva e direzionale: usi P2
- commerciale: usi T2 e T3

5. Gli interventi sono realizzabili mediante Permesso di costruire convenzionato.

Articolo40 Aree boscate o da rimboschire (E4)

1. La Sottozona E4 identifica le aree caratterizzate dalla presenza di coperture boschive, alto-arbustive e di macchia che ricoprono un ruolo strategico per l'assetto ambientale del settore in quanto elementi di connessione ecologica e/o di ricostruzione ecosistemica. L'ambito comprende altresì i territori interessati da azioni di rimboschimento e le parcelle intercluse o marginali alle formazioni forestali, non interessate da uso agricolo, che possano rappresentare settori a ricolonizzazione naturale e/o artificiale.

L'ambito ricopre un notevole interesse naturalistico riconoscendo il ruolo ecologico e paesaggistico dei boschi e delle aree marginali, prevedendone la salvaguardia principalmente a vantaggio della diversità ambientale e paesaggistica, oltre che per il ruolo fondamentale dei sistemi forestali nel presidio idrogeologico.

2. Al fine di favorire il mantenimento dei sistemi forestali ad elevata valenza ambientale e paesaggistica la pianificazione forestale, in coerenza con le linee guida indicate nel QTPR Calabria e attraverso specifici indirizzi e azioni, è volta al raggiungimento di taluni obiettivi:

- miglioramento della funzionalità ecologica dei sistemi forestali;
- mantenimento di habitat e nicchie ecologiche strategiche per la fauna e per la flora, talvolta dall'elevato valore biogeografico e conservazionistico;
- preservazione ulteriore della biodiversità, con il mantenimento delle praterie e delle zone ecotonali;
- inedificabilità delle aree boscate per finalità non prettamente di servizio al bosco stesso;
- potenziamento areale dei settori boscati laddove le condizioni ambientali lo consentano, e laddove non si interferisca con eventuali altre valenze ambientali o agricole;
- rafforzamento della multifunzionalità forestale come presidio idrogeologico del territorio.

3. Al fine di rafforzare la multifunzionalità forestale come presidio idrogeologico del territorio la pianificazione forestale, in coerenza con le linee guida indicate nel QTPR Calabria e attraverso specifici indirizzi e azioni, è volta al raggiungimento di taluni obiettivi:

- ripristino e manutenzione dei terreni forestali mediante regimazione delle acque meteoriche, manutenzione dei popolamenti forestali e ripulitura delle vie di servizio;
- potenziamento della copertura vegetale con finalità di stabilizzazione dei versanti;
- impianto di rimboschimenti permanenti a prevalente funzione di protezione idrogeologica.

4. Al fine di prevenire i rischi di degrado dei paesaggi forestali la pianificazione forestale, in coerenza con le linee guida indicate nel QTPR Calabria e attraverso specifici indirizzi e azioni, è volta al raggiungimento di taluni obiettivi:

- previsione degli effetti ambientali e paesaggistici derivanti dall'utilizzazione agro-forestale;
- previsione di scenari ecologico-ambientali derivanti dall'imboschimento di impianti arborei a rapido accrescimento.

5. Per tutto il compendio forestale comunale è prevista inoltre la minimizzazione del rischio di incendio boschivo.

6. Nelle azioni di rimboschimento e di piantumazione è opportuno prevedere l'inserimento di entità floristiche autoctone, appartenenti al corteggio floristico locale e con caratteristiche ecologiche e bioclimatiche adeguate alle aree di inserimento.

7. Nelle Aree boscate non è ammessa la nuova edificazione. Per gli edifici esistenti, regolarmente edificati in conformità a quanto indicato all'CAPO VIII Articolo49, sono ammessi i soli interventi di manutenzione e di restauro e risanamento conservativo. Per tali edifici valgono inoltre le indicazioni di cui all' sezione 1 CAPO III Articolo8.

Articolo41 Aree non trasformabili (E5)

1. La Sottozona E5 identifica le aree che per condizioni morfologiche, ecologiche, paesaggistico-ambientale ed archeologiche non sono suscettibili di insediamenti. Le Aree non trasformabili comprendono inoltre:

- l'insieme delle aree di cui all' sezione 2 CAPO I Articolo12, Articolo13, Articolo14, sezione 2 CAPO I Articolo15 del presente Regolamento;
- le aree calanchive;

2. L'ambito è orientato alla funzione prioritaria di tutela nella quale deve essere garantita la conservazione integrale delle caratteristiche ambientali, naturalistiche, paesaggistiche, geomorfologiche e dei rispettivi contesti; non sono prevedibili alterazioni allo stato attuale dei luoghi e sono pertanto consentiti i soli interventi volti alla conservazione, alla tutela, alla ricerca e al ripristino degli stessi, a eccezione degli interventi volti al miglioramento della fruizione della risorsa.

3. Il Piano promuove inoltre la tutela dell'ambito attraverso il divieto di disboscamento e decespugliamento, eccezione fatta per gli interventi di manutenzione forestale ordinaria. In ogni caso dovranno prevedersi usi coerenti e compatibili con l'assetto naturale esistente.

4. Nelle azioni di rimboschimento e di piantumazione è opportuno prevedere l'inserimento di entità floristiche autoctone, appartenenti al corteggio floristico locale e con caratteristiche ecologiche e bioclimatiche adeguate alle aree di inserimento.

5. Per la gestione delle attività agricole, zootecniche e selvicolturali eventualmente presenti all'interno della Sottozona

sono da verificare le condizioni ambientali locali, da determinarsi attraverso opportune indagini circa la capacità d'uso del territorio alla scala locale/aziendale. A tal riguardo appare opportuno inoltre verificare i potenziali fattori di impatto che possano generare sovraccarico pascolativo, e pratiche agricole inadeguate alle caratteristiche stazionali.

7. Nelle Aree non trasformabili non è ammessa la nuova edificazione. Per gli edifici esistenti, regolarmente edificati in conformità a quanto indicato all'CAPO VIII Articolo49 del presente Regolamento, sono ammessi i soli interventi di manutenzione e di restauro e risanamento conservativo. Per tali edifici valgono inoltre le indicazioni di cui all' sezione 1 CAPO III Articolo8 del presente Regolamento.

Articolo42 Aree interessate da usi civici

1. Valgono le disposizioni di cui all' sezione 2 CAPO I Articolo12 del presente Regolamento.

Articolo43 Aree del demanio marittimo interessate dal Piano Comunale di Spiaggia

1. In tale area devono essere rispettate le indicazioni e prescrizioni del Piano Spiaggia Comunale, in assenza del quale non sono ammessi interventi edilizi.

Articolo44 Ambiti di valorizzazione costiera (esterni al PCS)

1. Comprende le aree costiere non interessate dal Piano Comunale di Spiaggia.

2. Tali aree sono destinate alla realizzazione di interventi pubblici o di interesse pubblico. Nelle zone non antropizzate e non urbanizzate così come indicato nella Tavola 1. Vincoli inibitori è ammessa esclusivamente la realizzazione di strutture amovibili e di carattere stagionale. Nelle rimanenti zone sono ammesse strutture edilizie nel limite massimo del 5% di rapporto di copertura.

3. Per tali aree valgono le disposizioni di cui alle presenti norme tecniche di attuazione relativamente alle modalità di acquisizione dei suoli e alle modalità attuative.

CAPO VII Disciplina delle dotazioni pubbliche e private dei piani attuativi

Articolo45 Dotazioni territoriali pubbliche nei Piani urbanistici attuativi

1. La quantità minima di dotazioni territoriali pubbliche da garantire nelle aree urbanizzabili è la seguente:
 - per la residenza: nella quantità fissata dalla LR urbanistica e dal QTRP, pari a 18,00 mq per ogni abitante ovvero ogni 25 mq di SIp;
 - per le attività commerciali e direzionali: 80% della SIp ovvero nella quantità stabilita dal DM 1444/68
 - per le attività produttive e ricettive: 10% della SIp realizzabile.
2. La quantità minima di dotazioni territoriali come sopra quantificata deve essere corrisposta qualora l'intervento incrementi il carico insediativo e, in particolare, si incrementi la SIp esistente alla data di adozione del PSC oppure costituiscano mutamento urbanisticamente rilevante della destinazione d'uso.
3. La quantità minima di dotazioni territoriali come sopra quantificata può essere monetizzata su indicazione discrezionale dell'amministrazione comunale.

Articolo46 Dotazioni private a parcheggio

1. La dotazione privata a parcheggio è richiesta per i seguenti interventi:
 - nuova costruzione;
 - sostituzione edilizia intesa come demolizione e nuova costruzione con mantenimento della volumetria demolita;
 - cambi di destinazione d'uso qualora la nuova destinazione preveda una maggiore dotazione di parcheggi.
2. Negli interventi definiti al precedente comma 1 devono essere riservati spazi a parcheggi in misura non inferiore a quanto stabilito dalla L. 122/89. Per gli edifici ad uso residenziale deve essere comunque garantito un posto auto per ogni alloggio realizzato.
3. Per gli edifici a destinazione commerciale classificabili come medie e grandi strutture di vendita (usi T2 e T3 di cui all'Articolo10 del presente Regolamento) e come attività direzionale e/o di servizio (uso P3 di cui all' sezione 1 CAPO IV Articolo10 del presente Regolamento) deve essere garantita una dotazione aggiuntiva nella quantità definita all'Articolo 9 della LR 17/99 ovvero così quantificate:
 - *Nucleo di antica formazione e Aree con funzione di filtro e corona del nucleo di antica formazione*
 - 0,4 mq. per ogni mq. di superficie di vendita;
 - *zone urbanizzate*
 - 1,5 mq. per ogni mq. di superficie di vendita per gli esercizi di vicinato del settore alimentare,
 - 0,8 mq. per ogni mq. di superficie di vendita per gli esercizi di vicinato del settore non alimentare
 - 2 mq. per ogni mq. di superficie delle medie e grandi strutture autorizzate per il settore alimentare
 - 1,5 mq. per ogni mq. di superficie di vendita per le medie e grandi strutture non alimentari;
 - *zone urbanizzabili*
 - 1,5 mq. per ogni mq. di superficie di vendita per gli esercizi di vicinato del settore alimentare,
 - 0,8 mq. per ogni mq. di superficie di vendita per gli esercizi di vicinato del settore non alimentare
 - 2,5 mq. per ogni mq. di superficie delle medie e grandi strutture autorizzate per il settore alimentare
 - 1,5 mq. per ogni mq. di superficie di vendita per le medie e grandi strutture non alimentari
3. Le superfici da destinare a parcheggio di cui ai commi 1 e 2 possono essere ricavate nelle aree scoperte di pertinenza dell'edificio e in autorimesse sia sottosuolo che soprasuolo.
4. Allorché il richiedente dimostri la difficoltà o l'impossibilità di realizzare sul lotto, in tutto od in parte, la dotazione prescritta ai commi 1 e 2, oppure allorché l'Amministrazione Comunale lo ritenga opportuno sotto il profilo urbanistico, quest'ultima, nell'ambito di un impegnativa unilaterale, può accettare che i posteggi mancanti siano ricavati in aree debitamente servite per tale uso, esterne al lotto, all'edificio, all'esercizio od alla struttura lavorativa; possono essere utilizzate a parcheggio anche aree non contigue purché esse:

- a. non siano comprese in zone soggette a vincolo preordinato all'espropriazione od a servitù di uso pubblico; può essere utilizzato il sottosuolo delle aree pubbliche eventualmente concesso ai sensi dell'Articolo 9 punto 4 della legge n. 122/89;
 - b. siano poste ad una distanza non superiore a 300 m. di percorso pedonale;
 - c. vengano vincolate a tale funzione fino a quando perduri la destinazione che ne ha determinato la dotazione minima.
5. Fermo l'obbligo di reperire la dotazione di parcheggi prescritta per la nuova costruzione, per le altre tipologie di interventi, solo ove sia dimostrata l'assoluta impossibilità di reperire la dotazione richiesta per mancata disponibilità di spazi idonei ad assolvere tale funzione, è ammessa la monetizzazione delle aree destinate alle dotazioni di parcheggi pertinenziali.
6. Deroghe al presente Articolo si applicano solo per gli esercizi di vicinato e per le piccole imprese artigiane (uso P1) non inquinanti in edifici esistenti localizzate dal PSC all'interno delle aree classificate come *Nucleo di antica formazione*.

CAPO VIII Disposizioni finali

Articolo47 Fabbricati esistenti in contrasto con il PSC e il REU

1. I fabbricati esistenti, regolarmente abilitati, in contrasto con le destinazioni d'uso o le previsioni del PSC, possono subire interventi di trasformazione esclusivamente per adeguarsi al presente Regolamento oppure interventi di Manutenzione Ordinaria e Straordinaria, R2.

2. Per i fabbricati che risultino in contrasto ed incompatibili rispetto alle previsioni del PSC, ed in particolare con le sue previsioni infrastrutturali, l'Amministrazione attiva, di norma, specifiche procedure compensative di cui all'Articolo8 del presente Regolamento, ovvero basate sul trasferimento dei diritti edificatori attraverso specifiche convenzioni e/o atti unilaterali d'obbligo.

Articolo48 Contrasti, prevalenze, deroghe

1. In caso di contrasto del presente Regolamento con prevalenti disposizioni di legge statale o regionale o comunque di fonte normativa sovraordinata trovano sola applicazione queste ultime.

2. Per quanto non espressamente previsto del presente Regolamento, si rinvia alle disposizioni di legge e di regolamenti vigenti, sia nazionali sia regionale, in materia urbanistica, edilizia, paesaggistica e ambientale.

3. Sono sempre ammesse le deroghe derivanti dalla legislazione regionale e nazionale.

Articolo49 Condizione di regolarità degli edifici

1. Oltre agli immobili realizzati attraverso permessi di costruire o altre provvedimenti autorizzativi, sono regolari:

- gli immobili edificati sia all'interno che all'esterno dei centri abitati con o senza licenza realizzati prima del 1942 (data di entrata in vigore della Legge 1150/42);
- gli immobili edificati tra il 1942 e il 1967 (data di entrata in vigore della Legge 765/67) all'esterno dei centri abitati edificati, in assenza di pianificazione urbanistica generale (PRG o Piano di Fabbricazione), con o senza licenza edilizia.

2. Non sono regolari:

- gli immobili edificati tra il 1942 e il 1967 all'interno dei centri abitati edificati o in comuni dotati di strumenti di pianificazione urbanistica generale (PRG o Piano di Fabbricazione) senza licenza o in difformità da essa;
- gli immobili edificati dal 1967 ad oggi in tutto il territorio comunale senza licenza, concessione edilizia, permesso di costruire, DIA/SCIA, ecc. o realizzati in difformità agli stessi provvedimenti autorizzativi.

Articolo50 Disposizioni per l'attuazione delle previsioni per servizi

Il Comune, per svolgere efficacemente un'azione di programmazione rispetto ai propri obiettivi strategici, può sempre acquisire le aree da destinare a servizi o a infrastrutture previste all'interno degli ambiti interessati da pianificazione urbanistica attuativa qualora il privato non proceda alle trasformazioni previste e alle relative cessioni. I diritti edificatori connessi alle aree che il Comune intende acquisire rimangono in capo al Comune stesso.

I diritti edificatori possono essere successivamente ceduti dal Comune ai privati che ne facciano richiesta ad un prezzo stabilito in apposito allegato al Bilancio comunale, periodicamente aggiornato.

I proventi derivanti dalla cessione dei diritti edificatori sono obbligatoriamente impiegati per la realizzazione di servizi e attrezzature pubbliche.

SEZIONE 4 DISCIPLINA EDILIZIA: PRINCIPI GENERALI

Articolo51 Rinvio alla legislazione vigente

1. Si rinvia alla disciplina vigente per tutte le materie indicate dalla “Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e i Comuni concernente l'adozione del regolamento edilizio-tipo di cui all'articolo 4, comma 1-sexies del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380” del 20/10/2016 (GU n. 268 del 16/11/2016) e successive modificazione ed integrazioni.

2. Le disposizioni di cui al presente Regolamento si intendono automaticamente modificate alla entrata in vigore di leggi o norme prevalenti. In tali casi si applica la normativa sovraordinata.

Articolo52 Rapporti con la disciplina urbanistica

1. La disciplina edilizia non può apportare varianti alle disposizioni della disciplina urbanistica contenuta nei precedenti articoli e viceversa.

2. In caso di disposizioni riferite a materie concorrenti tra Disciplina edilizia e disciplina urbanistica si applicano le prescrizioni più restrittive nel rispetto delle competenze attribuite dalla legislazione vigente.

SEZIONE 5 DISCIPLINA EDILIZIA: DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI COMUNALI

CAPO I SUE, SUAP E ORGANISMI CONSULTIVI

Articolo53 Composizione, compiti e modalità di funzionamento

1 Si rinvia alla legislazione vigente e agli specifici regolamenti per quanto riguarda lo Sportello Unico per l'Edilizia, lo Sportello Unico per le Attività Produttive e la Commissione per il paesaggio.

Articolo54 Gestione telematica delle pratiche edilizie

1. I soggetti titolati alla presentazione di istanze, comunicazioni, segnalazioni, dichiarazioni o altro atto comunque denominato relativo al procedimento per l'esecuzione di opere edilizie, nonché i soggetti che presentano piani attuativi comunque denominati o strumenti di programmazione negoziata aventi valore equipollente, devono indicare nei documenti di cui sopra l'indirizzo di posta elettronica; per le società, i liberi professionisti e le attività economiche in genere è obbligatorio indicare indirizzo di posta elettronica certificata.

2. In assenza dell'indirizzo di posta elettronica ogni comunicazione relativa al procedimento è trasmessa unicamente al soggetto titolato.

Articolo55 Specifiche tecniche degli elaborati: rappresentazione del contesto

1. La predisposizione di specifici elaborati grafici di rappresentazione dello stato di fatto deve garantire una esauriente lettura del contesto urbano o extraurbano finalizzata al corretto inserimento ambientale della soluzione progettuale proposta, nel rispetto delle caratteristiche peculiari dei luoghi.

2. Devono essere presentati:

- a) estratto degli strumenti di pianificazione generali (tutti i documenti con valenza prescrittiva del PSC e degli strumenti correlati) e attuativi, vigenti e adottati, con individuazione degli ambiti interessati dall'intervento e inserimento in scala metrica dell'edificio/opere oggetto di intervento;
- b) estratto mappa catastale con l'individuazione dei mappali interessati dall'intervento e inserimento in scala metrica dell'edificio/opere oggetto di intervento;
- c) planimetria di rilievo del sito di intervento estesa alle aree limitrofe, in scala 1:200 o 1:500 (in relazione all'ampiezza dell'intervento) con specificati:
 - orientamento, toponomastica, quote altimetriche con riferimento allo zero urbanistico e planimetriche;
 - presenze naturalistiche ed ambientali (con evidenziazione di eventuali vincoli di tutela);
 - alberature esistenti con l'indicazione delle relative essenze;
 - costruzioni limitrofe, con specificazione della destinazione d'uso, distanze ed altezze;
 - impianti tecnologici (a titolo esemplificativo elettrodotti, metanodotti) e relative servitù;
 - opere di urbanizzazioni esistenti con indicazione del punto di allaccio delle reti relative all'edificio oggetto di intervento;
 - recinzioni ed accessi;
 - limiti di proprietà;
 - i perimetri delle aree soggette a tutela o poste all'interno di fasce di rispetto.

3. Per gli interventi di nuova costruzione e per tutti gli interventi che riguardano opere di sistemazione, pavimentazione o modifica delle aree pertinenziali devono essere prodotte sezioni trasversali, in scala 1:200-1:500, di tutta l'area pertinenziale, in corrispondenza degli interventi previsti, minimo due sezioni ortogonali dell'intero lotto in caso di nuova costruzione, estese almeno in parte ai lotti e agli spazi pubblici adiacenti. Su detti elaborati devono essere indicati:

- a) quote del terreno nello stato di fatto con riferimento allo zero urbanistico;
- b) particolari in corrispondenza di eventuali cambi di quota esistenti o previsti in corrispondenza dei confini di proprietà.

4. Negli interventi che modificano lo stato esteriore degli edifici e delle aree pertinenziali deve essere prodotto un rilievo fotografico a colori (dimensioni minime 10 x 15 cm) dell'area e del suo contesto.

5. Negli interventi sul patrimonio edilizio esistente deve essere presentato il rilievo quotato di tutti i piani dell'unità immobiliare, compresi gli spazi accessori e gli spazi non accessibili, nonché, nel caso di interventi relativi a parti esterne, i prospetti con l'indicazione delle caratteristiche e dei colori dei materiali di finitura, degli infissi e degli elementi decorativi. La scala di rappresentazione deve essere 1:100 (o 1:200 per immobili di grandi dimensioni).

6. Le sezioni dei fabbricati esistenti devono essere :

- a) quotate (le quote devono essere riferite allo zero urbanistico);
- b) minimo due;
- c) in scala 1:100 o 1:200 in funzione delle dimensioni del fabbricato;
- d) significative delle tipologie costruttive;
- e) estese sino allo spazio pubblico prossimo preso come riferimento per lo zero urbanistico.

7. Negli interventi di Restauro, come definito dalla legislazione vigente, la rappresentazione dello stato di fatto, in scala 1:50, deve contenere il rilievo puntuale del manufatto sia dal punto di vista geometrico che materico, con l'evidenziazione delle parti aggiunte rispetto alla costruzione originale. Il rilievo deve essere esteso a tutte le parti interessate dagli interventi e deve essere accompagnato da una adeguata documentazione fotografica.

8. Negli interventi finalizzati al recupero ai fini abitativi di locali e vani seminterrati, devono essere eseguite le verifiche e i rilievi, nonché prodotti gli elaborati tecnici previsti dalla specifica disposizione comunale.

9. La documentazione di cui al presente articolo deve essere presentata in formato digitale mediante la procedura e secondo le disposizioni stabilite da apposita disposizione comunale.

Articolo 56 Specifiche tecniche degli elaborati: rappresentazione del progetto

1. Ove ricorra il caso o qualora siano rappresentativi delle opere in progetto, e fatti salvi quelli prescritti da norme speciali o da leggi di settore devono essere predisposti:

- a) planimetria generale in scala 1:200 o 1:500, quotata, riportante l'ingombro degli edifici da realizzare, i limiti di proprietà e dell'ambito oggetto di intervento, la sistemazione delle aree scoperte differenziando le superfici filtranti da quelle impermeabili, gli accessi, le aree a parcheggio le distanze dai confini di proprietà, dalle strade e dagli edifici circostanti. Sul medesimo elaborato deve essere riportata la verifica analitica dei parametri urbanistici ed edilizi (tutti i dati utilizzati per la verifica devono essere riconducibili alle quote indicate in planimetria);
- b) elaborati grafici e descrittivi degli interventi di sistemazione delle aree a giardino nel rispetto di quanto contenuto nel regolamento comunale del verde;
- c) planimetria delle reti in scala 1:200 o 1:500, quotata, contenente:
 - lo schema fognario interno (relativo sia alle acque cloacali che a quelle meteoriche), gli allacciamenti alla rete comunale, la tipologia degli elementi o impianti utilizzati (a titolo esemplificativo pozzetti separatori, pozzetti di prima pioggia, camerette di ispezione);
 - la rete per il recupero e il riuso delle acque meteoriche, comprensiva dei serbatoi;
 - altre eventuali reti interessanti le aree pertinenziali (a titolo esemplificativo impianto geotermico);
- d) piante in scala 1:100 (1:200 o 1:500 in relazione all'ampiezza dell'intervento), quotate, di tutti i piani del fabbricato (compresi quelli non abitabili e la copertura) con l'indicazione delle destinazioni d'uso dei singoli locali o spazi accessori, gli ingombri degli apparecchi sanitari, le canne fumarie, gli esalatori di bagni e cucine, le colonne verticali di scarico, gli spazi destinati a parcheggio e i relativi accessi, gli spazi non accessibili; sulla medesima tavola devono essere indicate le superfici utili, nonché il calcolo di verifica dei rapporti aeroilluminanti; nel caso di recinzioni la pianta deve essere estesa all'intero sviluppo del manufatto e riportare l'ingombro degli eventuali edifici;
- e) prospetti in scala 1:100 (1:200 o 1:500 in relazione all'ampiezza dell'intervento), colorati con le tinte di progetto, relativi ad ogni fronte dell'edificio o di quello esterno della recinzione con indicazione delle quote altimetriche, dei materiali e dei colori impiegati; nel caso di edificio a cortina, o comunque inserito in un fronte continuo più esteso, devono essere rappresentati anche i prospetti adiacenti;
- f) sezioni significative in scala 1:100 (1:200 o 1:500 in relazione all'ampiezza dell'intervento), minimo due di cui almeno una sul vano scala, ove esistente, con indicazione delle altezze nette dei piani e dei parapetti nonché lo spessore delle solette e tutte le quote necessarie alla verifica dei parametri urbanistici;
- g) eventuali particolari costruttivi in scala 1:20;
- h) elaborati grafici di comparazione tra stato di fatto e progetto, in scala 1:100 (1:200 o 1:500 in relazione all'ampiezza dell'intervento), sui quali devono essere riportate, con colore giallo le demolizioni e con colore rosso le nuove opere;
- i) verifica del progetto con dimostrazione grafica, relazione descrittiva e dichiarazione di conformità, rispetto a quanto previsto dalla vigente legislazione in materia di abbattimento delle barriere architettoniche;

- j) nel caso di realizzazione di tombe ipogee devono essere presentate le piante e le sezioni, in scala 1:20, l'individuazione del lotto rispetto all'area cimiteriale in scala 1:500, la rappresentazione dell'intorno in scala 1:100;
- k) relazione illustrativa contenente gli elementi definiti all'Articolo 6.

2. Per interventi di Restauro tutti gli elaborati grafici devono essere redatti in scala 1:50, sono obbligatori i particolari costruttivi in scala 1:20 e devono essere predisposti specifici progetti per particolari elementi decorativi.

3. Negli interventi finalizzati al recupero ai fini abitativi di locali e vani seminterrati, devono essere eseguite le verifiche e i rilievi, nonché prodotti gli elaborati tecnici previsti dalla specifica disposizione comunale.

4. La documentazione di cui al presente articolo deve essere presentata in formato digitale mediante la procedura e secondo le disposizioni stabilite da apposita disposizione comunale.

Articolo57 Specifiche tecniche degli elaborati: relazione illustrativa

1. Ogni progetto di opera edilizia deve essere corredato da una relazione tecnico illustrativa, a firma del progettista, contenente gli elementi descrittivi idonei a consentire la piena comprensione del progetto e la verifica del rispetto delle disposizioni normative, nonché ad illustrare i calcoli planivolumetrici.

2. La relazione deve contenere:

- a) descrizione del sito;
- b) classificazione dell'area rispetto allo strumento urbanistico generale e/o esecutivo;
- c) elencazione dei titoli edilizi precedentemente rilasciati relativi all'immobile oggetto di intervento;
- d) definizione della tipologia di intervento;
- e) destinazione d'uso dell'immobile esistente e prevista;
- f) elencazione e descrizione di eventuali vincoli;
- g) descrizione dell'intervento edilizio;
- h) descrizione degli interventi sugli impianti;
- i) descrizione della tipologia delle strutture portanti;
- j) calcolo dei volumi e delle superfici di progetto e dimostrazione della conformità a tutti i parametri urbanistico-edilizi previsti dagli strumenti urbanistici vigenti e/o adottati anche mediante tabelle esemplificative di lettura e raffronto;
- k) nel caso di insediamenti con destinazione diversa dalla residenza la relazione deve essere integrata, qualora disponibili, con informazioni relative a:
 - categoria di attività da insediare;
 - numero di addetti previsti;
 - descrizione delle lavorazioni effettuate, dei materiali trattati, dei prodotti stoccati;
 - tipologia delle sostanze reflue e relativi impianti di smaltimento;
 - provvedimenti atti ad abbattere rumori ed esalazioni nocive;
 - flussi di traffico veicolare indotto.

3. Negli interventi finalizzati al recupero ai fini abitativi di locali e vani seminterrati, devono essere eseguite le verifiche e i rilievi, nonché prodotti gli elaborati tecnici previsti dalla specifica disposizione comunale.

Articolo58 Modalità di rappresentazione grafica

1. Al fine di rendere più facile l'identificazione degli elementi di progetto, il loro confronto, nonché la verifica del rispetto delle norme del presente Regolamento, gli elaborati grafici devono essere redatti seguendo modalità unitarie di rappresentazione. Tali modalità vanno rispettate sia nella rappresentazione grafica delle opere (a titolo esemplificativo quotatura, campitura, dettaglio di soluzioni tecnologiche) sia nella descrizione dei materiali impiegati.

2. Tutte le rappresentazioni grafiche devono rispondere ai criteri di unificazione riconosciuti e codificati e in particolare:

- a) le quote interne ed esterne e di spessore, nonché le quote di riferimento rispetto ai punti fissi e le quote di riferimento altimetrico;
- b) le quote numeriche devono essere sufficienti per la verifica di tutti gli indici e i parametri, il cui rispetto legittima l'esecuzione dell'intervento proposto;
- c) qualora vi sia discordanza tra la quota numerica e la misura grafica, si deve far riferimento alla quota numerica.

3. Tutti gli elaborati devono:

a) avere formato massimo A0;

b) avere un frontespizio contenente:

- le generalità dell'avente titolo,
- le generalità del progettista e del direttore dei lavori (con relativo timbro professionale),
- l'oggetto dell'intervento,
- l'oggetto dell'elaborato (specificando piante, sezioni, prospetti e planimetria e stato di fatto, progetto e comparativo),
- l'ubicazione,
- la data.

CAPO II Altre procedure e adempimenti edilizi

Articolo59 Permesso di costruire convenzionato

1. Possono presentare domanda di Permesso di costruire convenzionato i soggetti legittimati ai sensi di legge a presentare il Permesso di costruire.
2. La domanda di Permesso di costruire convenzionato deve contenere oltre agli elementi di cui alla legislazione vigente anche l'esplicito rimando all'atto di convenzione ove sono contenute le pattuizioni e le obbligazioni connesse con l'atto abilitativo nonché le dichiarazioni e le assunzioni di responsabilità definite con apposita Delibera di Giunta Comunale inerente la realizzazione delle opere di urbanizzazione.
3. Oltre ai documenti previsti dalla legislazione vigente e dal presente Regolamento, alla domanda di Permesso di costruire convenzionato deve essere allegato il progetto esecutivo delle opere pubbliche, di interesse generale, da realizzarsi su aree pubbliche o asservite all'uso pubblico, di urbanizzazione primaria e secondaria e di tutte le opere connesse all'intervento, comunque denominate, indicate dal PSC.
4. Il procedimento del Permesso di costruire convenzionato ricalca quello del Permesso di costruire con le specificazioni di cui ai seguenti commi.
5. Oltre ai pareri e agli atti di assenso, comunque denominati, di Enti o Agenzie (a titolo esemplificativo ASP, ARPA, Vigili del fuoco), la struttura competente acquisisce direttamente, ove questi non siano stati già allegati dal richiedente:
 - a) la validazione del progetto esecutivo da parte della struttura comunale competente di cui al comma 3;
 - b) la delibera relativa all'approvazione dello schema di convenzione e del progetto esecutivo di cui al comma 2 che deve essere emessa dall'organo competente entro 90 giorni dalla richiesta della struttura.

Articolo60 Piano urbanistico attuativo di iniziativa privata: campo di applicazione

1. La denominazione Piano attuativo riportata nel presente Regolamento è da intendersi estesa a tutti piani attuativi comunque denominati e agli strumenti di programmazione negoziata aventi valore equipollente.

Articolo61 Piano urbanistico attuativo di iniziativa privata: allegati alla proposta

1. A corredo della proposta di Piano di iniziativa privata deve essere allegato lo schema di convenzione contenente:
 - a) il titolo che legittima il richiedente ad avanzare la proposta di Piano e relativi dati identificativi;
 - b) i termini per la cessione o asservimento gratuiti delle aree necessarie per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria;
 - c) l'importo complessivo delle opere di urbanizzazione relative all'insediamento, specificando l'eventuale quota da realizzare a cura e spese del soggetto attuatore a scomputo dei corrispondenti oneri di urbanizzazione;
 - d) i termini per la realizzazione delle opere pubbliche, di interesse generale, da realizzarsi su aree pubbliche o asservite all'uso pubblico, di urbanizzazione primaria e secondaria e di tutte le opere connesse all'intervento, comunque denominate, indicate dal PSC;
 - e) i termini per la realizzazione delle costruzioni private;
 - f) i termini per il versamento degli eventuali oneri di urbanizzazione residui;
 - g) l'impegno da parte della proprietà alla manutenzione delle aree e delle opere di cui al punto b) previste in cessione, fino all'eventuale assunzione delle stesse da parte del Comune;
 - h) in alternativa al punto precedente, l'impegno da parte della proprietà alla manutenzione a tempo indeterminato delle aree e delle opere di cui ai punto b) previste in asservimento;
 - i) le garanzie finanziarie per l'adempimento degli obblighi derivanti dalla convenzione;
 - j) l'impegno a trasferire all'acquirente gli obblighi assunti nei confronti del Comune; in caso di vendita parziale resta ferma la solidale responsabilità dei soggetti attuatori verso il Comune;
 - k) i termini dell'accordo fra i soggetti attuatori e gli enti erogatori di servizi e forniture a rete, per ogni aspetto relativo alle eventuali cabine di trasformazione o distribuzione;

1) l'elenco dettagliato delle aree interessate dal Piano Attuativo distinguendo fra le seguenti categorie: aree interessate dall'edificazione; aree necessarie per le opere di urbanizzazione.

2. La convenzione di cui al comma precedente deve essere registrata e trascritta nelle forme di legge a cura e spese del proponente.

3. Nel caso di piani ricadenti in aree sottoposte a vincolo (a titolo esemplificativo idrogeologico, sismico, elettromagnetico) deve essere allegata anche la documentazione specificamente richiesta dalla legislazione o dalla normativa locale per la qualificazione degli elementi di salvaguardia e delle azioni progettuali derivanti.

4. Nel caso in cui l'area oggetto di Piano abbia ospitato attività manifatturiere industriali o artigianali, deve essere prodotta l'indagine preliminare del sito finalizzata a valutare la necessità di procedere alle attività di bonifica ai sensi della legislazione vigente.

5. Nel caso di Proposta di Piano Attuativo presentato ai sensi dell'articolo 27.5 della L. 166/2002 deve essere allegato anche l'atto costitutivo del consorzio.

6. La proposta di Piano Attuativo deve essere corredata da:

a) i documenti di cui all' Articoloo62, Articoloo63, Articoloo64;

b) domanda di Autorizzazione paesaggistica qualora ricorra il caso.

7. La documentazione di cui al presente articolo deve essere presentata in formato digitale mediante la procedura e secondo le disposizioni stabilite da apposita disposizione comunale.

Articoloo62 Piano urbanistico attuativo di iniziativa privata: rappresentazione dello stato di fatto e del contesto

1. La predisposizione di specifici elaborati grafici di rappresentazione dello stato di fatto deve garantire una esauriente lettura del contesto urbano o extraurbano finalizzata al corretto inserimento ambientale della soluzione progettuale proposta, nel rispetto delle caratteristiche peculiari dei luoghi.

2. La documentazione relativa alla rappresentazione dello stato di fatto è composta da:

a) planimetria quotata almeno in scala 1:500 della zona interessata con la rappresentazione della morfologia (quote del terreno nello stato di fatto con riferimento allo zero urbanistico), l'individuazione delle presenze naturalistiche ed ambientali e degli eventuali vincoli apposti in forza della vigente legislazione; la planimetria deve essere estesa adeguatamente al territorio circostante per consentire una opportuna conoscenza del contesto di intervento; nel caso di proposta in aree già edificate, la planimetria deve riportare gli edifici esistenti e le relative distanze;

b) nel caso di aree già edificate, prospetti e sezioni schematici degli edifici esistenti, almeno in scala 1:500, estesi all'edificato in relazione con l'ambito del piano stesso;

c) documentazione fotografica a colori, in formato minimo 10x15 cm, che rappresenti da più punti di vista (con particolare riferimento alle relazioni visuali fra spazi pubblici e privati e ai coni visuali) e in modo panoramico l'area oggetto dell'intervento e il suo contesto;

d) planimetria quotata in scala 1:500 di tutte le aree interessate comprese le aree per opere di urbanizzazione primaria e secondaria.

3. Negli interventi finalizzati al recupero ai fini abitativi di locali e vani seminterrati, devono essere eseguite le verifiche e i rilievi, nonché prodotti gli elaborati tecnici previsti dalla specifica disposizione comunale.

4. La documentazione di cui al presente articolo deve essere presentata in formato digitale mediante la procedura e secondo le disposizioni stabilite da apposita disposizione comunale.

Articoloo63 Piano urbanistico attuativo di iniziativa privata: elaborati di progetto

1. Gli elaborati di progetto da allegare alla richiesta di piani attuativi nelle presenti norme e fatti salvi quelli prescritti da norme speciali o da leggi di settore, sono:

a) stralcio del PSC e delle relative norme di attuazione, con individuazione delle aree interessate;

b) estratto catastale con l'indicazione delle aree interessate

- c) elenco delle particelle catastali coinvolte con indicazione per ogni particella di:
- proprietari o titolari di diritti reali sul fondo, con indicazione della relativa quota;
- superficie catastale e reale dell'area.
- d) visura catastale delle particelle coinvolte;
- e) planimetria generale, in scala 1:200 - 1:500 con l'individuazione delle superfici fondiari e relativi accessi, degli eventuali edifici esistenti mantenuti o trasformati dal progetto, degli spazi di uso pubblico, delle aree da cedere al Comune, della viabilità e relative intersezioni con le strade esistenti;
- f) progetto planivolumetrico con omogenea rappresentazione del contesto, almeno in scala 1:500, definito nelle sue componenti tipologiche e di destinazioni d'uso, con indicazione delle sagome d'ingombro degli edifici, delle coperture e delle altezze, nonché delle opere di sistemazione delle aree libere pubbliche e private;
- g) progetto redatto conformemente alle disposizioni di cui al D.Lgs. 163/2006, delle opere di urbanizzazione relativo alle strade, agli accessi, ai parcheggi pubblici e privati, nonché agli impianti tecnici di collegamento con la rete dei pubblici servizi;
- h) almeno due sezioni quotate ortogonali, in scala 1:200 - 1:500, estese all'area di intervento e ad un adeguato intorno; nelle sezioni devono essere riportati:
- gli interventi di modifica dell'andamento del terreno, se previsti, evidenziando opportunamente gli sterri e i riporti (gialli/rossi) e il calcolo analitico del terreno da movimentare.
- particolari in scala 1:100 - 1:50 in corrispondenza di eventuali cambi di quota esistenti o previsti in corrispondenza dei confini di proprietà;
- i) simulazione fotografica (o altra tecnica) dell'intervento rispetto all'ambito interessato con particolare riferimento alle parti prospicienti gli spazi pubblici esistenti e di progetto;
- j) relazione illustrativa di cui all'Articolo 13;
- k) quadro economico per l'eventuale acquisizione delle aree e per le sistemazioni generali necessarie per l'attuazione del piano;
- l) norme urbanistiche ed edilizie di dettaglio.

2. Negli interventi finalizzati al recupero ai fini abitativi di locali e vani seminterrati, devono essere eseguite le verifiche e i rilievi, nonché prodotti gli elaborati tecnici previsti dalla specifica disposizione comunale.

3. La documentazione di cui al presente articolo deve essere presentata in formato digitale mediante la procedura e secondo le disposizioni stabilite da apposita disposizione comunale.

Articolo64 Piano urbanistico attuativo di iniziativa privata: relazione illustrativa

1. Ogni Piano deve essere corredato da una relazione tecnico illustrativa contenente gli elementi descrittivi idonei a consentire la piena comprensione e la verifica del rispetto delle disposizioni normative, nonché ad illustrare i calcoli planivolumetrici.

2. La relazione deve contenere:

- a) descrizione del sito
- b) destinazioni d'uso previste
- c) elencazione e descrizione di eventuali vincoli;
- d) descrizione dell'intervento con particolare riferimento agli elementi ordinatori alla base della proposta di trasformazione urbana;
- e) valutazione dell'impatto e descrizione degli interventi di inserimento paesistico-ambientale;
- f) quantificazione dell'intervento (a titolo esemplificativo aree pubbliche, aree private, volume in progetto, carico insediativo);
- g) schede di rilevamento di eventuali edifici esistenti compresi nel piano attuativo.

3. Negli interventi finalizzati al recupero ai fini abitativi di locali e vani seminterrati, devono essere eseguite le verifiche e i rilievi, nonché prodotti gli elaborati tecnici previsti dalla specifica disposizione comunale.

4. La documentazione di cui al presente articolo deve essere presentata in formato digitale mediante la procedura e secondo le disposizioni stabilite da apposita disposizione comunale.

Articolo65 Piano urbanistico attuativo di iniziativa privata: procedimento di approvazione

1. Il procedimento è disciplinato dalla Legge Urbanistica Regionale della Calabria.

2. La validazione del progetto relativo alle opere di urbanizzazione costituisce endoprocedimento ed è automaticamente posto in carico alla struttura comunale competente all'atto della presentazione della proposta di piano.

Articolo 66 Autorizzazione per installazione di insegne e altri mezzi pubblicitari

1. Sono soggette ad autorizzazione Comunale:

- a) le tende parasole con indicazione pubblicitaria aggettanti su suolo pubblico o di uso pubblico;
- b) le insegne, le targhe, i cartelli, le vetrofanie e gli altri mezzi pubblicitari da apporre su proprietà privata, pubblica o di uso pubblico, in forma permanente o temporanea.

2. Sono escluse dalle disposizioni di cui al presente Articolo:

- a) insegna/comunicazione pubblicitaria della dimensione formato UNI A4 (21x29,7cm) indicante la vendita e/o la locazione di unità immobiliare purché apposta in loco (sull'edificio o sulla recinzione dell'edificio). Ogni altra insegna/comunicazione pubblicitaria indicante la vendita e/o la locazione di unità immobiliari non apposta in loco dovrà essere soggetta ad autorizzazione rilasciata dal Settore Pianificazione del Territorio, previo parere del Comando Polizia Locale; per tali casi è da intendersi fatto salvo l'obbligo di comunicazione ai competenti uffici comunali per gli adempimenti in materia tributaria;
- b) insegne a carattere temporaneo (stabilendo la temporaneità nell'arco temporale massimo di 3 mesi continuativi dall'affissione) contenenti indicazioni promozionali dell'esercizio commerciale e/o pubblicizzazione di manifestazioni sul territorio comunale, purché affisse sulle vetrine dell'esercizio commerciale e con dimensione massima 1 m² e colorazioni conformi al Codice della Strada; per tali casi è da intendersi fatto salvo l'obbligo di comunicazione ai competenti uffici comunali per gli adempimenti in materia tributaria.

3. Il rilascio dei provvedimenti per l'installazione di mezzi pubblicitari interessanti aree o edifici soggetti a specifici disposizioni vincolanti o limitanti, è subordinato all'acquisizione del parere favorevole dell'ente che ne esercita il controllo.

4. La domanda deve essere presentata alla Struttura competente e deve contenere:

- a) generalità e numero del codice fiscale del dichiarante;
- b) ubicazione dell'immobile oggetto dell'intervento con la specificazione:
 - degli estremi catastali;
 - della classificazione urbanistica;
 - di eventuali vincoli ambientali, monumentali o di altra natura;
- c) il titolo che legittima il dichiarante all'esecuzione delle opere;
- d) indirizzo esatto, ove non coincidente con la residenza, dove comunicare o notificare gli atti amministrativi inerenti il procedimento;
- e) breve descrizione dell'intervento e della tipologia dell'installazione richiesta;
- f) luogo e data di presentazione, nonché sottoscrizione da parte del dichiarante.

5. Alla domanda devono essere allegati:

- a) fotografie a colori, in formato minimo 10x15 cm, dello stato dei luoghi estese all'intero fronte dell'edificio o allo spazio interessato dall'installazione;
- b) fotografie a colori, in formato minimo 10x15 cm, finalizzate ad individuare nel dettaglio il luogo dell'installazione del manufatto (a titolo esemplificativo porzione di facciata, vetrina e cassonetto portainsegna);
- c) elaborato grafico di progetto (pianta e prospetto) con individuazione delle dimensioni principali dell'installazione;
- d) simulazione fotografica, o altra tecnica assimilabile, dell'installazione ad opera compiuta.

6. Il termine complessivo per il rilascio, da parte della struttura competente, è fissato in 30 giorni dalla ricezione della domanda.

7. Il responsabile del procedimento (o dell'istruttoria) esamina la domanda e raccoglie il parere del Comando di Polizia Locale.

8. Qualora la domanda non sia corredata dalla documentazione prevista il responsabile del procedimento (o dell'istruttoria) richiede, entro il termine di 20 giorni dalla data di presentazione, la necessaria documentazione integrativa.

9. In caso di richiesta di documentazione integrativa il termine di cui al comma 6 ricomincia a decorrere per intero dalla data di ricezione della medesima.
10. L'autorizzazione è soggetta al versamento dei diritti di segreteria e della Imposta sulla pubblicità.
11. Il procedimento è concluso mediante atto esplicito di assenso (autorizzazione) o diniego.
12. L'autorizzazione si intende revocata in caso di mancata installazione entro 6 mesi dal rilascio.
13. L'autorizzazione ha validità per 3 anni dalla data di rilascio. Al termine di tale periodo è obbligatorio presentare domanda di rinnovo che dimostri la conformità rispetto ai regolamenti vigenti al momento del rinnovo o che preveda l'adeguamento dell'installazione.
14. I mezzi pubblicitari esistenti alla data di adozione del presente Regolamento hanno validità per 3 anni dalla suddetta data. Decorso tale termine le autorizzazioni devono essere rinnovate secondo i disposti del presente Regolamento.
15. I mezzi pubblicitari installati senza autorizzazione, con autorizzazione scaduta o revocata sono considerati abusivi.
16. Il Comune, mediante ordinanza del Sindaco, dispone la rimozione dei mezzi pubblicitari abusivi assegnando un tempo massimo di 10 giorni, decorsi i quali procede direttamente addebitando le spese al soggetto interessato.
17. I mezzi pubblicitari rimossi sono custoditi dal Comune per 90 giorni decorsi i quali si procede alla vendita o alla distruzione.

Articolo67 Mutamento della destinazione d'uso

1. La comunicazione per il mutamento di destinazione d'uso deve contenere:
 - a) generalità e dati fiscali del soggetto che presenta la comunicazione;
 - b) ubicazione dell'immobile oggetto della comunicazione con la specificazione: degli estremi catastali; della classificazione urbanistica; di eventuali vincoli ambientali, monumentali o di altra natura (a titolo esemplificativo idrogeologico, sismico);
 - c) il titolo che legittima la presentazione della comunicazione;
 - d) luogo e data di presentazione della domanda.
2. La comunicazione deve essere corredata da:
 - dichiarazione di conformità al PSC e ai regolamenti edilizio e igienicosanitario, vigenti e adottati;
 - elencazione dei titoli edilizi precedentemente rilasciati relativi all'immobile oggetto di intervento;
 - copia della dichiarazione presentata per la variazione dell'immobile presso l'Agenzia delle entrate nonché copia delle planimetrie delle unità immobiliari;
 - ricevuta del versamento del contributo di costruzione, se dovuto.

Articolo68 Parere preventivo

1. E' facoltà dei soggetti interessati chiedere alla struttura competente un parere preventivo inerente interventi edilizi e urbanistici oggetto di successivi provvedimenti.
2. Tale richiesta deve essere corredata dai seguenti elaborati:
 - a) planimetria dell'area in scala adeguata che consenta l'esatta individuazione;
 - b) rilievo dell'edificio oggetto di intervento in scala opportuna con rappresentazione quotata delle piante di tutti i piani, corredate dalle destinazioni d'uso dei locali, i prospetti e almeno due sezioni;
 - c) documentazione fotografica dello stato di fatto relativa all'immobile e al contesto;
 - d) soluzione progettuale di massima;
 - e) relazione illustrativa dell'intervento esplicitando chiaramente il motivo per cui si chiede il parere.
3. Negli interventi finalizzati al recupero ai fini abitativi di locali e vani seminterrati, devono essere eseguite le verifiche e i rilievi, nonché prodotti gli elaborati tecnici previsti dalla specifica disposizione comunale.

4. E' inoltre facoltà dei soggetti interessati presentare, in via preventiva e separata da altri procedimenti autorizzativi edilizi, la documentazione necessaria all'espressione della Valutazione paesistica del progetto. Il responsabile del procedimento (o dell'istruttoria), esaminata la documentazione, la sottopone alla Commissione per il paesaggio per il parere di competenza.

5. L'esito conclusivo della richiesta di parere preventivo consiste in una risposta formale, da esprimere nel termine massimo di 30 giorni, dalla quale siano desumibili i criteri di revisione del progetto presentato.

Articolo69 Indicazioni interpretative

1. I soggetti interessati possono chiedere all'Amministrazione Comunale indicazioni interpretative della disciplina urbanistico-edilizia comunale, quale risulta dagli strumenti urbanistici e loro varianti generali, vigenti o adottate, o dai regolamenti comunali.

2. Tali indicazioni devono essere fornite dalla struttura competente mediante comunicazione scritta, nella quale si terrà conto anche della prassi applicativa e del costante orientamento seguito dalla stessa Amministrazione.

3. L'interpretazione autentica è soggetta all'approvazione da parte del Consiglio Comunale qualora si riferisca a strumenti o documenti dallo stesso approvati.

Articolo70 Demolizioni

1. Sono interventi volti a rimuovere, del tutto o in parte, edifici o manufatti preesistenti, qualunque sia l'utilizzazione successiva dell'area risultante.

2. Le demolizioni che abbiano carattere autonomo, ovvero disgiunte funzionalmente e temporalmente da altri interventi soggetti a titoli abilitativi di carattere oneroso, sono soggette a idoneo titolo edilizio e non sono subordinate al pagamento del contributo di costruzione.

3. Le sanzioni per le demolizioni effettuate in assenza di idoneo titolo edilizio, in difformità o con variazioni essenziali sono disciplinate dall'art. 31 e seguenti del DPR 380/2001.

SEZIONE 6 DISCIPLINA EDILIZIA: ESECUZIONE DEI LAVORI

CAPO I Norme procedurali per l'esecuzione dei lavori

Articolo71 Sostituzione e/o variazione dei soggetti responsabili

1. Ogni variazione dei soggetti responsabili (a titolo esemplificativo impresa esecutrice, direttore dei lavori) deve essere comunicata alla Struttura competente al momento del verificarsi.
2. Nell'ipotesi di trasferimento dell'atto abilitativo comunque denominato previsto dalla legislazione vigente e dell'Autorizzazione Paesaggistica, i subentranti devono chiedere che i corrispondenti atti siano intestati agli stessi. Il subentrante presenta alla struttura competente la domanda di nuova intestazione (Voltura) con indicazione, anche in via di autocertificazione, dell'atto con cui è stata trasferita la titolarità del diritto.

Articolo72 Occupazione del suolo pubblico

1. Le strutture e i manufatti quali dehors, chioschi, servigi igienici, edicole o analoghi, anche se di tipo precario e provvisorio, situate su suolo pubblico o di uso pubblico devono essere posizionate e realizzate nelle forme e con le modalità stabilite da apposita regolamentazione comunale.
2. Ai fini del presente Regolamento, la collocazione di cantieri edili sulla carreggiata stradale è comunque assimilata ad una occupazione temporanea di suolo pubblico.
3. Le occupazioni temporanee della totalità della sede stradale sono vietate lungo le strade di scorrimento, così come classificate dagli specifici strumenti comunali. Esse sono ammesse lungo le altre strade, a condizione che vengano predisposti itinerari alternativi per il traffico automobilistico e pedonale.
4. Le occupazioni temporanee di una parte della sede stradale sono generalmente vietate lungo le strade di scorrimento, così come classificate dagli specifici strumenti comunali, mentre possono essere autorizzate lungo le altre strade, a condizione che la larghezza del marciapiede sia tale da assicurare comunque uno spazio non inferiore ai 1,20 m per la mobilità dei pedoni su almeno un lato.
5. Le fiere, i mercati settimanali e le giostre stagionali debbono essere localizzate in aree esterne alla carreggiata stradale ovvero, previa verifica del rispetto dei vincoli di itinerario e di traffico, lungo le strade interzonali o locali, così come classificate dagli specifici strumenti comunali.
6. In tutti i casi in cui renda necessaria l'occupazione temporanea della totalità o di una parte della sede stradale, dovrà essere prevista segnaletica conforme alle leggi vigenti. Nel caso di occupazioni temporanee dovute a cantieri edili, l'autorizzazione, a cura della Polizia Locale, verrà fornita dietro presentazione di estratto della documentazione prescritta ai sensi del D.Lgs.81/08, che indichi le misure previste per tale segnaletica.

CAPO II Norme tecniche sull'esecuzione dei lavori

Articolo73 Punti fissi di linea e di livello

1. Prima della costruzione di un edificio o di una recinzione direttamente prospettante uno spazio pubblico o ad uso pubblico è obbligatorio richiedere, con apposita domanda scritta alla struttura comunale competente, la consegna dei punti fissi di allineamento e di quota.
2. La definizione dei punti fissi viene effettuata dalla struttura comunale competente entro 15 giorni dalla presentazione della domanda a spese del richiedente che è tenuto anche a fornire il personale ed i mezzi necessari.
3. La definizione dei punti fissi viene effettuata mediante verbale in doppio esemplare firmato dalle parti.
4. Se entro il termine di cui al precedente comma 2 la struttura comunale competente non determina i punti fissi di allineamento e di quota, il richiedente può procedere alla individuazione degli stessi, redigendo verbale e comunicandolo alla struttura comunale competente.
5. Prima di iniziare scavi per nuove costruzioni all'interno di piani esecutivi l'intestatario del titolo abilitativo è tenuto a contrassegnare mediante segnalazione e picchettature la dislocazione sul terreno delle costruzioni stesse come da progetto.

Articolo74 Gestione del cantiere: sicurezza, conduzione, recinzioni, cartelli, tolleranze

1. Le attività lavorative nei cantieri edili sono disciplinate dal D.Lgs. 81/2008, dalle presenti norme e delle norme in materia di inquinamento acustico.
2. Nel cantiere deve obbligatoriamente essere affissa, in vista al pubblico, una tabella di dimensioni adeguate, contenente gli estremi dell'atto autorizzativo, il nome del titolare dello stesso, del progettista, dell'impresa assuntrice dei lavori, del coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, del responsabile di cantiere e del direttore dei lavori oltre quanto richiesto da eventuale normativa tecnica specifica;
3. Durante la fase di cantiere deve essere tenuta a disposizione copia del titolo che abilita la realizzazione dell'intervento e relativi allegati;
4. Le costruzioni provvisoriamente allestite nei cantieri sono assimilate agli edifici industriali per quanto riguarda la dotazione minima di servizi igienici prescritti per legge o dal Regolamento di Igiene; nel caso dovesse essere prevista la realizzazione di alloggi temporanei per gli addetti ai lavori, compreso il personale di custodia, tali alloggi devono possedere i requisiti igienici prescritti dall'ASP. Gli impianti di acqua potabile e di fognatura, devono, per quanto possibile, essere allacciati alle reti comunali; in caso contrario il primo deve essere alimentato con acqua riconosciuta potabile dalla competente ASP ed il secondo sostituito con impianti riconosciuti idonei dalle prescrizioni vigenti.
5. Le recinzioni di cantiere devono:
 - a) non avere elementi sporgenti su suolo pubblico o che possano ostacolare il passaggio;
 - b) avere la segnaletica di legge;
 - c) essere prevalentemente opache;
 - d) avere un'altezza minima di cm 180.
6. Con provvedimento motivato a cura del Responsabile del procedimento, in caso di violazione delle disposizioni contenute nel presente Articolo, può essere ordinata la sospensione dei lavori.

Articolo75 Procedure connesse alle demolizioni

1. Le demolizioni di cui all' sezione 5 CAPO II Articolo70 sono subordinate:
 - a) alla libertà da persone e/o cose del fabbricato da demolire;

- b) all'impegno di procedere alla disinfestazione del fabbricato stesso immediatamente prima di dare corso alla demolizione;
- c) all'impegno di procedere alla chiusura di tronchi di fognatura che rimangono inutilizzati;
- d) all'impegno di sistemare e recintare adeguatamente il terreno;
- e) all'impegno di proteggere e conservare l'eventuale patrimonio arboreo;
- f) al rispetto del Regolamento comunale per il benessere degli animali e per una migliore convivenza collettiva.

2. In caso di inosservanza anche parziale degli impegni di cui sopra può essere compiuto l'intervento in danno dell'inadempiente e a spese dello stesso.

3. Gli interventi di demolizione devono rispettare le disposizioni dettate dall'ASP in materia di presenza di materiali amiantiferi, allontanamento dei materiali di risulta, sicurezza e salubrità dei lavoratori, inquinamento acustico, abbattimento polveri e recinzioni delle aree di lavoro.

4. La demolizione di immobili comunque soggetti a tutela ai sensi del D.Lgs. 42/2004 è subordinata all'eventuale e preventivo nulla-osta delle competenti autorità.

5. Nel caso di demolizione parziale devono essere salvaguardate la stabilità, l'uso e l'aspetto estetico della residua parte della costruzione.

Articolo76 Ritrovamenti

1. I ritrovamenti di presumibile interesse archeologico, storico ed artistico devono essere posti a disposizione degli enti preposti, dandone immediata comunicazione alla competente struttura tecnica comunale che a sua volta richiede l'intervento degli stessi entro i 15 giorni successivi. I lavori per la parte interessata dai ritrovamenti devono essere sospesi per lasciare intatte le cose ritrovate.

2. In caso di ritrovamenti di ordigni bellici devono essere sospesi immediatamente i lavori, evacuata l'area e data immediata comunicazione alla Polizia Locale.

Articolo77 Inizio e ultimazione dei lavori

1. L'effettivo inizio dei lavori sussiste quando le opere intraprese siano tali da evidenziare l'effettiva volontà del titolare di realizzare l'intervento assentito, tenuto conto della sua consistenza.

2. Per ultimazione dei lavori deve intendersi la realizzazione di tutte le opere che consentono di utilizzare una costruzione: nel suo complesso; in condizioni di igiene, salubrità e sicurezza; secondo la destinazione prevista.

3. Nel caso di opere di urbanizzazione relative alla lottizzazione di aree, l'ultimazione va riferita alle disposizioni contenute nella convenzione di cui all'Art. 28, quarto comma della L. 1150/42 e successive modificazioni ed integrazioni.

4. Nel caso di lavori che abbiano interessato spazi e impianti pubblici esistenti deve essere ripristinato lo stato dei luoghi ante operam e la perfetta funzionalità degli impianti.

5. La comunicazione di inizio lavori deve essere trasmessa immediatamente tramite integrazione sul portale telematico.

6. La comunicazione di fine lavori deve essere trasmessa immediatamente tramite integrazione sul portale telematico.

Articolo78 Fascicolo del fabbricato

1. Il proprietario o l'amministratore, nel caso di condomini, sono tenuti a costituire e mantenere il "fascicolo del fabbricato" per ogni edificio privato o pubblico.

2. Il fascicolo del fabbricato è costituito dai seguenti elementi fondamentali, eventualmente allegabili anche in solo formato digitale:

identificazione dell'edificio

- a) individuazione catastale e georeferenziazione dell'immobile;
- b) titoli abilitativi relativi alla costruzione del fabbricato e delle successive modifiche strutturali (compresi eventuali sopralzi), corredati dei relativi elaborati grafici;
- c) documentazione relativa ad eventuali acquisizioni e scambi di diritti edificatori, nonché atti di asservimento delle eventuali porzioni pertinenziali all'intero edificio;
- d) copia della richiesta del certificato di agibilità con allegata la documentazione richiesta dalla normativa vigente.

documentazione relativa alla struttura

- a) copia delle denunce dei cementi armati (o delle strutture), collaudo statico e successive varianti, corredati dei relativi elaborati grafici;
- b) copia della certificazione dell'idoneità statica prevista dall'Articolo 11 del presente Regolamento.

sicurezza / impiantistica

- a) elaborati tecnici relativi agli impianti comuni realizzati nel fabbricato ed agli interventi di manutenzione e modifica degli stessi, corredati delle relative certificazioni di conformità e dei relativi elaborati grafici;
- b) indicazioni circa la presenza e le modalità di uso e manutenzione dei dispositivi di sicurezza predisposti per gli interventi di manutenzione, corredati dei relativi elaborati grafici;
- c) relazione energetica di cui al D.lgs 192/2005 (ex legge 10/1991) e certificazione energetica, corredate dei relativi allegati;
- d) certificati di prevenzione incendi, o altro previsto dalla medesima normativa, corredati dei relativi elaborati grafici.

3. Il suddetto obbligo dovrà essere soddisfatto, a partire dall'entrata in vigore del presente Regolamento, per tutti gli edifici di nuova costruzione oppure oggetto di sostituzione o ristrutturazione edilizia e ampliamento.

4. In caso di vendita il suddetto "fascicolo del fabbricato" dovrà essere consegnato al nuovo proprietario; analogamente, esso dovrà essere consegnato nel caso di subentro di un nuovo amministratore condominiale.

5. Fermo restando quanto previsto ai precedenti commi 3 e 4, tutte le pratiche edilizie, presentate dopo la data di entrata in vigore del presente Regolamento e per qualsiasi tipo di intervento, nonché le certificazioni acquisite, dovranno essere conservate dal proprietario relativamente alla singola unità immobiliare, o dall'Amministratore nel caso di condomini, i quali dovranno consegnarne copia ai successivi acquirenti in caso di vendita e al successivo Amministratore in caso di modifica dell'incarico.

SEZIONE 7 DISCIPLINA EDILIZIA: DISPOSIZIONI PER LA QUALITA' EDILIZIA E URBANA, PRESCRIZIONI COSTRUTTIVE E FUNZIONALI

CAPO I Disciplina dell'oggetto edilizia: requisiti

Articolo79 Servizi indispensabili degli edifici

1. Gli edifici, per potersi considerare agibili, devono poter fruire, in misura adeguata alla loro destinazione, almeno dei seguenti servizi fondamentali:

- riscaldamento;
- distribuzione dell'acqua potabile;
- distribuzione dell'energia elettrica,
- raccolta e smaltimento delle acque meteoriche e delle acque nere;
- locali o spazi per la raccolta dei rifiuti solidi urbani.

2. Secondo le specifiche disposizioni di legge o di regolamento, gli edifici oggetto di interventi edilizi dovranno inoltre essere dotati:

- di sistemi di trasporto verticale delle persone e delle cose, secondo quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di abbattimento delle barriere architettoniche;
- di sistemi di protezione dagli incendi;
- di impianto contro le scariche atmosferiche;
- di impianti di estrazione meccanica dell'aria e/o di condizionamento.

Articolo80 Edilizia abitativa: alloggio

1. Gli alloggi degli edifici ad uso residenziale abitativo, devono sempre garantire la visibilità e l'adattabilità.

2. Per garantire la visibilità devono essere rispettate le seguenti minime prescrizioni:

- a) porte d'ingresso di larghezza non inferiore a m 0,90;
- b) porte interne di accesso alla zona giorno e ad un servizio igienico di larghezza non inferiore a m. 0,80.

3. Gli alloggi si dicono adattabili, quando, tramite l'esecuzione di lavori che non modificano la struttura, né la rete degli impianti comuni degli edifici, possono essere resi idonei alle necessità delle persone disabili garantendo i seguenti minimi requisiti:

- a) corridoi: larghezza non inferiore a m 1,20 in caso di corridoi lungo i quali si aprono porte ed in corrispondenza ad un angolo retto del corridoio stesso;
- b) cucine: larghezza di passaggio interno di m 1,35x1,50 tra i mobili, le apparecchiature e l'ingombro di apertura delle porte;
- c) camera: spazio libero interno per garantire la rotazione di una carrozzina e larghezza di passaggio di m 0,90 sui due lati di un letto a due piazze ed almeno ad un lato di un letto ad una piazza di m 1,10 del letto stesso;
- d) bagno: spazio libero interno per garantire la rotazione di una carrozzina o comunque non inferiore a m 1,35x1,50 tra gli apparecchi sanitari e l'ingombro di apertura delle porte, che devono essere apribili preferibilmente verso l'esterno o scorrevoli, spazio per l'accostamento laterale della carrozzina alla vasca da bagno ed all'altezza del wc.

Articolo81 Classificazione dei locali

1. I locali, in relazione alle loro funzioni, possono essere di due tipi: i locali agibili nei quali si svolge la vita o l'attività delle persone e si suddividono tre categorie:

- a) soggiorni; sale da pranzo; cucine; camere da letto;
- b) uffici; studi; sale di lettura; negozi di vendita; sale di esposizione; sale di riunione; sale da gioco; di ristorazione, gabinetti medici; banche; istituti di credito;
- c) laboratori tecnico-scientifici; officine meccaniche; laboratori industriali di montaggio e relative attività di lavoro; cucine collettive; lavanderie; parti di autorimesse non destinate al solo posteggio delle autovetture, ma dove vengono effettuate riparazioni, lavaggi, controlli, vendite; magazzini; depositi od archivi dove la permanenza delle persone è prolungata oltre le operazioni di carico, scarico, pulizia; locali diversi dalle categorie a e b e riconducibili nella categoria c.

2. I locali accessori o di servizio nei quali la permanenza delle persone è limitata a ben definite operazioni e si suddividono in tre categorie:

d) servizi igienici e bagni;

e) magazzini e depositi dove la permanenza non è prolungata oltre le operazioni di carico, scarico e pulizie; parti di autorimesse non rientranti nella categoria C, garages e simili; locali per macchinari che necessitano di scarsa sorveglianza; lavanderie e stenditoi; stalle; porcili; annessi agricolo; locali diversi dalle categorie d e f e riconducibili nella categoria E;

f) ripostigli; locali macchine con funzionamento automatico; vani scala.

I locali non espressamente indicati nell'elenco saranno classificati per analogia.

Articolo82 Caratteristiche dei locali agibili

1. I locali di categoria a non possono avere una superficie inferiore a:

- mq 14 - se si tratta di soggiorni o di camere da letto per due persone;
- mq 9 - se si tratta di camere da letto singole o cucine.

2. L'altezza minima dei locali di categoria a non deve essere inferiore a m 2,70.

3. L'altezza minima dei locali di categoria b e c non deve essere inferiore a m 3, fanno eccezione gli uffici privati, gli studi privati, i gabinetti medici che possono avere altezza minima pari a quella dei locali di categoria a (m 2.70). Sono fatte salve eventuali prescrizioni più restrittive contenute in leggi o regolamenti specifici.

4. L'altezza minima dei locali di categoria d, e ed f, non deve essere inferiore a m 2,40, salvo prescrizioni particolari contenute in leggi o regolamenti specifici;

5. Può essere autorizzata un'altezza diversa da quella indicata ai punti precedenti nelle opere di recupero del patrimonio edilizio esistente, sia nel caso che si mantengano altezze già esistenti e sia nel caso di modifiche alle quote originarie dei solai, quando non si proceda ad un incremento del numero dei piani.

6. L'alloggio deve avere una superficie minima netta di abitazione, comprensiva dei servizi, di mq 45.

7. Gli alloggi monostanza devono avere una superficie abitabile minima, comprensiva dei servizi, non inferiore a mq 28 se per una persona e non inferiore a mq 38 per due persone.

Articolo83 Caratteristiche dei bagni

1. Ogni alloggio deve essere dotato di almeno un servizio igienico provvisto di vasca da bagno o doccia, lavabo, bidet, vaso wc ed avere le pareti rivestite con materiale impermeabile fino all'altezza minima di m 2. Nel caso di bagni ciechi l'aspirazione forzata deve assicurare un coefficiente di ricambio minimo di 6 volumi/ora se in espulsione continua, ovvero in 12 volumi/ora se in aspirazione forzata intermittente a comando automatico adeguatamente temporizzato per assicurare almeno tre ricambi per ogni utilizzazione dell'ambiente.

2. Non è ammesso il diretto accesso da ambienti di soggiorno o dalla cucina se non dotati di antibagno. E' ammesso l'accesso diretto solo in caso di monocale.

3. La superficie del primo bagno non deve essere inferiore a 4 m² e del secondo bagno non inferiore a mq 2.

Articolo84 Caratteristiche delle cucine

1. Ogni cucina deve essere dotata di acquaio di materiale resistente, impermeabile e di facile lavatura, con acqua potabile e scarico delle acque di rifiuto, nonché di una canna di aspirazione del diametro di almeno cm 12 di sezione o di altro sistema di aerazione riconosciuto idoneo.

2. Le pareti delle cucine dovranno essere rivestite con materiale impermeabile fino all'altezza minima di m 1,60. I pavimenti dovranno essere impermeabili.

3. Sono ammesse cucine aventi superficie inferiore a mq 9 purché costituenti accessorio di altro locale ad uso soggiorno o sala da pranzo, anche prive di illuminazione ed aerazione diretta, purché munite di idoneo estrattore elettromeccanico, comunicanti direttamente su detti locali senza infisso con una apertura minima di 4 mq.

4. La zona di cottura, di superficie non inferiore a mq 5, deve comunicare con un vano di almeno 14 mq.

Articolo85 Locali igienici

1. In tutte le costruzioni e le strutture, ad esclusione di quelle residenziali abitative, al fine di consentire l'utilizzazione dei locali igienici anche da parte di persone a ridotte o impedito capacità fisiche, almeno un locale igienico deve essere accessibile mediante un percorso continuo orizzontale o raccordato con rampe e garantire le seguenti prestazioni minime:

- a) porte, di luce netta non inferiore a cm 85, apribili verso l'esterno o scorrevoli e spazio libero interno per garantire la rotazione di una carrozzina o comunque non inferiore a m 1,35x1,50 tra gli apparecchi sanitari e l'ingombro d'apertura delle porte
- b) Il locale igienico deve essere attrezzato con una tazza e accessori, lavabo, specchio corrimani orizzontali e verticali, campanello elettrico di segnalazione. La tazza wc deve essere situata nella parete opposta all'accesso. La sua posizione deve garantire dal lato sinistro (per chi entra) uno spazio adeguato per l'avvicinamento e la rotazione di una carrozzina, dall'altro, una distanza tale da consentire a chi usa il wc un agevole appiglio ai corrimani posti sulla parete laterale (destra per chi entra). Pertanto l'asse della tazza deve essere posto ad una distanza minima di m 1,40 dalla parete laterale sinistra e ad una distanza di m 0,40 dalla parete laterale destra
- c) La distanza tra il bordo anteriore della tazza wc e la parete posteriore deve essere di almeno 0,80 m
- d) L'altezza del piano superiore della tazza deve essere di m 0,50 dal pavimento
- e) Gli accessori devono essere sistemati in modo tale da rendere l'uso agevole ed immediato
- f) Il lavabo deve essere posto preferibilmente nella parete opposta a quella cui è fissata la tazza wc, lateralmente all'accesso
- g) Il piano superiore del lavabo deve essere posto ad una altezza di m 0,80 dal pavimento, deve essere di tipo a mensola in maniera di consentire adeguato avvicinamento con sedia a rotelle
- h) I corrimani orizzontali e verticali devono essere in tubi di acciaio da 1 pollice, rivestito e verniciato con materiale plastico antiusura.
- i) Il campanello elettrico deve essere di tipo a cordone in prossimità della tazza wc, con soneria ubicata in luogo appropriato al fine di consentire l'immediata percezione della eventuale richiesta di assistenza.

Articolo86 Pavimenti

1. I pavimenti all'interno della struttura edilizia, ove necessario, possono contribuire ad una chiara individuazione dei percorsi e ad una eventuale distinzione dei vari ambienti d'uso, mediante una adeguata variazione nel materiale e nel colore ed, in particolare, devono garantire le seguenti caratteristiche prestazionali:

- essere antiscivolo e pertanto realizzati con idonei materiali che ne garantiscono anche la perfetta planarità e continuità;
- non presentare variazioni anche minime di livello, quali ad esempio quelle dovute a zerbini non incassati o guide di risalto.

Articolo87 Accessi

1. Per agevolare l'accesso alle costruzioni edilizie è necessario prevedere degli spazi, varchi e/o porte esterne allo stesso livello dei percorsi pedonali o con essi raccordati mediante rampe e nel rispetto delle seguenti prestazioni minime:

- gli accessi devono avere una luce netta minima di m 1,50 ;
- le zone antistanti e retrostanti l'accesso devono essere in piano, estendersi per ciascuna zona per una profondità non inferiore a m 1,50 ed essere protette dagli agenti atmosferici;
- il piano dei collegamenti verticali deve essere allo stesso livello dell'accesso;
- le eventuali differenze di quota non devono superare cm 2,50 ed essere sempre arrotondate o in caso contrario devono essere raccordate con rampe conformi a quanto prescritto per le rampe.

Articolo88 Percorsi interni orizzontali: piattaforme di distribuzione, corridoi, passaggi

1. Lo spostamento all'interno della costruzione dai percorsi orizzontali a quelli verticali deve essere mediato attraverso piattaforme di distribuzione, quali vani ingresso o ripiani di arrivo dei collegamenti verticali, dalle quali sia possibile

accedere ai vari ambienti, esclusi i locali tecnici, solo con percorsi orizzontali.

2. Piattaforme, corridoi e passaggi devono garantire le seguenti prestazioni minime:

- il lato minore delle piattaforme di distribuzione e la larghezza minima dei corridoi e/o passaggi deve sempre consentire spazi di manovra e di rotazione di una carrozzina e comunque non essere mai inferiore a m 1,50;
- la rampa scala in discesa deve essere disposta in modo da evitare la possibilità di essere imboccata incidentalmente uscendo dagli ascensori;
- ogni piattaforma di distribuzione, negli edifici pubblici, deve essere dotata di tabella dei percorsi degli ambienti da essa raggiungibili.

Articolo89 Percorsi interni verticali: scale, rampe, ascensori, impianti speciali

a) Scale

1. Le scale devono presentare un andamento regolare ed omogeneo per tutto il loro sviluppo e se questo non è possibile si deve mediare con rampe o ripiani di adeguato sviluppo.

2. La pendenza deve essere costante e le rampe devono contenere possibilmente lo stesso numero di gradini.

3. La larghezza delle scale deve permettere il passaggio contemporaneo di due persone ed il passaggio orizzontale di una barella con una inclinazione massima del 15 % lungo l'asse longitudinale.

4. I gradini delle scale devono avere una pedata antisdrucciolevole minima di cm 30 ed una alzata massima di cm 16, a pianta preferibilmente rettangolare e con un profilo continuo a spigoli arrotondati.

5. Le scale devono essere dotate di corrimano posto ad una altezza di m 0,90 ed essere di sezione adeguata atta ad assicurare la prensilità.

6. Il corrimano appoggiato al parapetto non deve presentare soluzione di continuità nel passaggio tra una rampa di scala e la successiva.

7. Qualora il traffico predominante sia costituito da bambini è necessario prevedere un secondo corrimano, posto ad una altezza proporzionale all'età minima degli utenti.

8. Le rampe delle scale di larghezza superiore a m 1,80 devono avere un corrimano sui due lati ed il corrimano poggiato alla parete deve prolungarsi di cm 30 oltre il primo e l'ultimo gradino.

9. Eventuali difese verso il vuoto devono essere attuate mediante parapetti con una altezza minima di m 1.

b) Rampe

1. L'integrazione dei collegamenti verticali può essere attuata con rampe e/o ripiani.

2. La larghezza minima di una rampa non può essere inferiore a m 1,50.

3. Ogni 10 m di lunghezza o in presenza di porte, la rampa deve presentare un ripiano di larghezza minima di m 1,50 al netto dell'ingombro di apertura di eventuale parete.

c) Ascensori

1. In tutti gli edifici con più di un piano fuori terra, ad eccezione di quelli di edilizia residenziale abitativa di cui si dirà al punto successivo, deve essere previsto almeno un ascensore con le seguenti caratteristiche:

- una lunghezza minima di m 1,50 ed una larghezza minima di m 1,37;
- avere una porta a scorrimento laterale con una luce netta di almeno cm 90.

2. Negli edifici di edilizia residenziale abitativa con più di tre piani fuori terra l'accesso agli alloggi deve essere garantito da almeno un ascensore con le seguenti dimensioni minime:

- lunghezza m 1,30 e larghezza m 0,90;
- porta a scorrimento laterale, sul lato più corto, con una luce netta di m 0,85.

d) Pedane elevatrici - piattaforme mobili

1. Negli interventi su edifici esistenti con meno di tre piani fuori terra sono consentiti, in via subordinata ad ascensori e rampe, impianti alternativi servo-assistiti per il trasporto verticale di persone quali ad esempio, pedane e piattaforme mobili.

2. Tali impianti speciali dovranno avere spazi di accesso e dimensioni tali da garantire l'utilizzo da parte di persone in carrozzella e, se esterni, dovranno essere protetti da agenti atmosferici.

Articolo90 Attrezzature di uso comune: apparecchi elettrici, cassette per corrispondenza

1. Gli apparecchi elettrici manovrabili da parte della generalità delle persone, come gli apparecchi di comando, i citofoni, gli interruttori ed i campanelli di allarme, devono essere posti, preferibilmente, ad un'altezza di m 1,20 dal pavimento.

2. Le prese di corrente devono essere poste ad un'altezza minima di m 0,45.

3. Piastre e pulsanti devono essere individuabili e visibili anche nel caso di illuminazione nulla.

4. Tutti gli apparecchi elettrici di segnalazione devono essere posti nei vari ambienti in posizione tale da consentire la immediata percezione visiva ed acustica.

5. In tutti gli edifici che comportano la presenza di cassette per la raccolta della corrispondenza, è necessario prevederne una di cui l'accessorio più alto si trovi tra m 0,90 e 1,20.

Articolo91 Costruzioni accessorie

1. Sono considerate accessorie le costruzioni, non comprese nell'edificio principale, destinate al servizio di edifici residenziali o di altro tipo e definibili pertinenze ai sensi dell'art. 817 del Codice Civile.

2. Le costruzioni accessorie non possono essere adibite ad uso diverso da quello per il quale sono state autorizzate, in funzione esclusiva delle prestazioni richieste al servizio dell'edificio principale: qualora ne fosse accertato l'uso diverso si provvederà ad ingiungere all'interessato di adibire la costruzione accessoria all'uso per il quale è stata autorizzata. Nel caso di inadempienza l'autorizzazione si considera automaticamente revocata, ordinandone la demolizione d'ufficio a spese del proprietario.

3. Le costruzioni accessorie non sono computate nella SIp e devono rispondere ai seguenti requisiti:

- superficie coperta non eccedente 1/10 dello spazio scoperto esistente;
- altezza massima non superiore a m. 2,50;

4. Le costruzioni accessorie possono essere realizzate anche in allineamento con il confine di proprietà; in tal caso l'altezza massima fuori terra si misura a partire dalla quota del terreno confinante. In presenza di terreni in pendio l'altezza di m. 2,50 va verificata sulla mezzera della pareti. In nessun punto potrà superare la misura di m. 3,00.

5. Le costruzioni accessorie che rispondano ai requisiti di cui al presente articolo non danno luogo ad alcuna servitù di distanza sui fondi finitimi; sono comunque fatti salvi i diritti di terzi a norma del Codice Civile.

6. Nelle costruzioni accessorie non è consentita la posa di impianti a fiamma libera che comportino la realizzazione di canne fumarie.

7. Le presenti disposizioni si applicano anche alla realizzazione di autorimesse private.

Articolo92 Infissi: porte, finestre, parapetti

1. Le porte devono essere di facile manovrabilità anche da parte di persone con ridotte o impedito capacità fisiche; devono avere dimensioni tali da permettere il facile passaggio anche di persone su carrozzine tenendo presente che le dimensioni medie di una carrozzina sono di cm 75 di larghezza e cm 110 di lunghezza, la luce netta della porta non deve essere inferiore a cm 85. Devono essere evitati spigoli, riporti, cornici sporgenti e quanto altro atto a recare qualsiasi danno in caso di rottura.

2. Nei locali nei quali normalmente si verifica la permanenza di persone, devono essere adottati:

- sistemi di apertura e di chiusura di infissi che, posti ad altezza di m 0,90 nelle porte e di m 1,20 nelle finestre, ne facilitano la percezione, le manovre di apertura e chiusura da parte dei soggetti con ridotte o impedito capacità fisiche e che non siano di impedimento al passaggio; è preferibile l'uso di maniglie a leva;
- modalità esecutive per le finestre e parapetti di balconi tali da consentire la visuale tra interno ed esterno anche

ai non deambulanti in carrozzina.

Articolo93 Soppalchi

1. E' ammessa la realizzazione di soppalchi in locali abitabili alle seguenti condizioni:
 - a) il locale deve avere altezza minima di m 4,50 e la parte a tutta altezza deve avere un volume non inferiore a 40 mc;
 - b) il soppalco non deve coprire più del 40% del locale e deve avere un'altezza minima di m 2,20 sia la di sopra che al di sotto del soppalco stesso;
 - c) devono essere rispettati i requisiti igienico-ambientali, esposti nel presente regolamento, corrispondente alla particolare destinazione d'uso del locale.

Articolo94 Piani interrati e seminterrati

1. Sono piani interrati quei piani la cui superficie si presenta entroterra per una percentuale superiore a 2/3 della superficie laterale del piano.
2. Sono piani seminterrati quei piani la cui superficie si presenta entroterra per una percentuale inferiore a 2/3 della superficie laterale del piano.
3. I locali sotterranei possono essere destinati ad usi che comportino permanenza di persone, quali servizi igienici, magazzini di vendita, uffici, mense, esercizi pubblici, ambulatori, laboratori artigianali, quando abbiano i requisiti previsti dalla vigente normativa in materia e siano stati regolarmente assentiti a seguito approvazione di progetto edilizio a tali usi.
4. I locali seminterrati possono essere destinati ad abitazione qualora soddisfino i requisiti di comfort specificati negli articoli precedenti.
5. I locali sotterranei non possono in nessun caso essere destinati ad abitazione.

Articolo95 Sottotetti

1. I locali sotto le falde dei tetti possono essere abitabili o non abitabili.
2. Quelli non abitabili non vengono computati nel volume consentito se l'altezza massima (al colmo) non supera m 2.70 e quella media non supera m 1,60, e se destinati a stenditoi, depositi, cantine, servizi accessori e tecnici. Detti locali devono essere proporzionati, per ampiezza e per numero, alla consistenza delle unità immobiliari a cui sono asserviti.
3. Nei locali sottotetto non abitabili la superficie finestrata non può, di norma, superare 1 m2 ogni 20 m2 di superficie sotto tetto. Nelle coperture di detti locali non sono consentiti abbaini o simili ma solo lucernari e terrazzi a tasca; questi ultimi devono essere utilizzati a stenditoi ed avere una superficie non superiore al 15% della superficie netta del sottotetto.
4. I locali sotto le falde del tetto, per essere abitabili devono presentare i requisiti di abitabilità di cui al presente capitolo, riguardo all'altezza e dimensione minima, nonché illuminazione e ventilazione.
5. Nei sottotetti abitabili il solaio non deve essere costituito dalle sole falde del tetto, ma deve sempre essere opportunamente coibentato ed impermeabilizzato.

Articolo96 Recupero dei sottotetti, dei seminterrati e degli interrati degli edifici

1. Con l'obiettivo di contenere il consumo di nuovo suolo è consentito il recupero ai fini abitativi dei sottotetti e il riutilizzo ai fini terziari/commerciali dei piani interrati e seminterrati degli edifici esistenti all'entrata in vigore del presente regolamento, purché i volumi trasformabili non siano superiori al 25% del volume dell'edificio e siano rispettate le normali condizioni di abitabilità previste dalla legislazione vigente e dal presente regolamento salvo le seguenti:
 - a) per i sottotetti:
 - altezza media ponderale di almeno m 2,20, calcolata dividendo il volume della porzione del sottotetto di altezza maggiore a m 1,50 per la superficie relativa;

- rapporti pari ad 1/15 tra la superficie delle aperture esterne e superficie degli ambienti di abitazione, calcolata relativamente alla porzione di sottotetto di altezza maggiore a m 1,50;
- requisiti di idoneità statica attestati mediante certificato di collaudo redatto da tecnico abilitato, corredato da prove di carico e certificazione di cui alla legge n. 1086 del 5.11.1971.

b) per i seminterrati e gli interrati:

- altezza interna non inferiore a m 2,70;
- aperture per la ventilazione naturale diretta non inferiore ad 1/15 della superficie del pavimento, ovvero la realizzazione d'impianto di ventilazione meccanica per un ricambio d'aria almeno pari a quello richiesto per la ventilazione naturale;
- requisiti di idoneità statica attestati mediante certificato di collaudo redatto da tecnico abilitato, corredato da prove di carico e certificazione di cui alla legge n. 1086 del 5.11.1971.

2. Gli interventi di tipo edilizio e tecnologico, per il recupero dei sottotetti ad abitazione, devono avvenire senza alcuna modificazione delle linee di gronda e di colmo, senza l'alterazione della originaria falda di copertura e senza ridurre l'altezza dei piani sottostanti ai sottotetti ad un valore inferiore a m 2,70. Sono consentiti, invece, le altre opere (aperture botole, scale di collegamento, abbaini, lucernari, terrazzi ecc.) idonee a perseguire le finalità di abitabilità dei sottotetti.

3. E' consentito l'utilizzo dei locali ricavati con la suddivisione orizzontale dei piani interrati o seminterrati esistenti, operazione avente come fine l'integrazione e il miglioramento della funzione terziario/commerciale, a condizione però che la presenza del sopralco non riduca l'altezza dell'ambiente al di sotto di m 2,70.

4. Qualora venga superato il limite del 25% dell'incremento volumetrico, di cui al primo comma, è possibile il riutilizzo dei piani seminterrati e interrati ai fini terziari/commerciali, purché siano recuperati gli standards di cui al D.M. 2 aprile 1968 ovvero, nel caso di impossibilità del rispetto degli standards, sia conferito, da parte dei richiedenti, una superficie idonea alla compensazione degli standards mancanti, ovvero la monetizzazione, attraverso idonea convenzione, sulla base dei costi d'esproprio all'interno dell'area considerata.

5. Per sottotetti e seminterrati di edifici esistenti, ai fini del presente articolo, si intendono quelli facenti parte di edifici realizzati al rustico compreso la copertura.

6. Nelle zone di cui al comma 1. del presente articolo i sottotetti e seminterrati esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento e trasformati abusivamente, purché rispondenti ai requisiti di cui sopra, possono essere oggetto di sanatoria.

Articolo97 Aerazione naturale e ventilazione attivata

1. L'utilizzo della ventilazione naturale può essere considerato elemento sufficiente in relazione all'ottenimento di idonee condizioni di qualità dell'aria.

2. Le modalità con cui perseguire tale obiettivo devono relazionarsi al tipo ed al numero di ricambi attuabili in relazione alle differenti tipologie di apertura degli infissi.

3. L'aerazione si ritiene garantita quando la superficie finestrata apribile non è inferiore ad 1/8 della superficie utile del pavimento per gli spazi di abitazione ed accessori.

4. In sostituzione della ventilazione naturale è ammessa quella di tipo attivato con sistemi permanenti di estrazione meccanica dell'aria, nel rispetto della normativa tecnica ed igienico-sanitaria, nei seguenti casi:

- locali destinati ad uffici;
- locali aperti al pubblico destinati ad attività commerciali, culturali e ricreative;
- locali destinati ad attività che richiedono particolari condizioni di illuminazione e locali per spettacoli.

Articolo98 Illuminazione naturale e artificiale

1. La qualità della luce naturale è da ritenersi idonea allo svolgimento di tutte le funzioni presenti nel tessuto insediativo.

2. L'ottimizzazione nell'uso della illuminazione naturale è da ritenersi un obiettivo da perseguire prioritariamente soprattutto in relazione ai conseguenti risparmi energetici che essa induce.

3. Tra le soluzioni rivolte a favorire l'utilizzo della luce naturale sono ammesse anche quelle che si avvalgono di sistemi di trasporto e diffusione della luce naturale attraverso specifici accorgimenti architettonici e tecnologici.
4. Tutti i locali di abitazione (camere da letto, sale soggiorno, cucine e sale da pranzo), nonché i locali accessori (studi, sale da gioco, sale di lettura e assimilabili, verande, tavernette ecc.), devono avere una adeguata superficie finestrata ed apribile atta ad assicurare l'illuminazione naturale.
5. Possono usufruire della sola illuminazione artificiale i locali di servizio: bagni secondari, posti di cottura, spogliatoi, ripostigli, guardaroba, lavanderie ecc..
6. In tutti gli spazi di abitazione deve essere assicurata la visione verso l'esterno. Tale visione deve comprendere sia l'ambiente circostante che la volta celeste.
7. La superficie aeroilluminante riferita alla superficie finestrata apribile, non dovrà essere inferiore al 12,5% (1/8) della superficie del pavimento dello spazio abitativo.
8. Superfici finestate diverse da quelle verticali o inclinate sono consentite per l'illuminazione naturale diretta degli spazi accessori e di servizio.
9. Potranno essere consentite soluzioni tecniche diverse, in relazione all'utilizzo di sistemi di riflessione e trasporto della luce, purché tali soluzioni permettano comunque il raggiungimento degli stessi risultati.
10. In alternativa all'uso della luce naturale può essere consentito l'uso della illuminazione artificiale.
11. Ogni spazio di abitazione di servizio o accessorio deve essere munito di impianto elettrico stabile atto ad assicurare l'illuminazione artificiale tale da garantire un normale comfort visivo per le operazioni che vi si svolgono.

Articolo99 Comfort acustico

1. Gli edifici devono essere costruiti in modo da garantire che i potenziali occupanti siano idoneamente difesi da rumore proveniente dall'ambiente esterno, nonché da quello emesso da sorgenti interne o contigue.
2. I requisiti atti ad assicurare idonei livelli di protezione degli edifici da rumore devono essere verificati per quanto concerne:
 - rumorosità proveniente da ambiente esterno;
 - rumorosità trasmessa per via aerea tra ambienti adiacenti sovrapposti;
 - rumori da calpestio;
 - rumorosità provocata da impianti ed apparecchi tecnologici dell'edificio;
 - rumorosità provocata da attività contigue;
3. Le pareti perimetrali esterne degli alloggi devono avere in opera, a porte e finestre chiuse, un isolamento acustico normalizzato il cui indice di valutazione non sia inferiore a 30 db.
4. Le pareti perimetrali interne degli alloggi debbono avere, a porte chiuse, isolamenti acustici normalizzati i cui indici di valutazione non siano inferiori a 36 db se trattasi di pareti contigue a spazi comuni di circolazione e disimpegno; 42 db nel caso di pareti contigue ad altri alloggi; 50 db nel caso di pareti contigue a pubblici esercizi, attività produttive o commerciali.
5. Con provvedimento motivato potranno essere prescritti indici di valutazione superiori in zone particolarmente rumorose.

Articolo100 Coperture e loro isolamento

1. Le coperture dei fabbricati costituiscono elementi di rilevante interesse figurativo; esse pertanto devono essere concepite in relazione sia alle caratteristiche intrinseche dell'edificio, sia all'ambiente in cui si collocano a cui di norma dovranno adeguarsi.
2. In caso di coperture inclinate la pendenza, di norma, non deve essere inferiore al 20% e superiore al 40%.

3. Le coperture dei fabbricati, piane o inclinate, che sovrastano locali abitabili devono essere fornite di idonea ventilazione eventualmente realizzata mediante camera d'aria. Tale camera d'aria può essere sostituita da materiali isolanti purché il potere complessivo sia pari a quello di un muro di mattoni pieni di cm 60 di spessore.

4. E' vietato, di norma, coprire i terrazzi con tettoie in lastre ondulate o traslucide su strutture in ferro scatolare o simile. Le coperture a terrazze possono, di norma, essere sostituite da coperture inclinate.

5. Nel caso di accertato deterioramento delle coperture che contengono amianto e nel caso di ristrutturazione di immobili con copertura contenete amianto, si dovrà procedere alla relativa rimozione nelle forme di legge.

Articolo101 Isolamento termico

1. La progettazione e la realizzazione di nuovi fabbricati, al fine di contenere i consumi energetici, deve adeguarsi alle disposizioni di cui alla legge n. 373 del 30.04.76 ed al relativo regolamento di esecuzione.

Articolo102 Smaltimento delle acque bianche

1. In ogni edificio deve essere prevista una rete di tubazione autonoma (canali di gronda e pluviali) per lo smaltimento delle acque meteoriche.

2. Tale rete deve essere raccordata alla fognatura comunale di raccolta acqua piovana mediante cunicoli con pozzetti ispezionabili.

3. Il tratto inferiore dei pluviali, addossato a muro prospiciente spazio pubblico, deve essere per una altezza non inferiore a m 2 in materiale resistente e possibilmente in traccia.

4. Nelle località dove non esiste la fogna pubblica, le acque dei pluviali devono essere guidate in direzione tale da non danneggiare le fondazioni dell'edificio.

5. I bracci di immissione dei fognoli privati nella fogna pubblica devono essere realizzati a spese dei proprietari degli immobili secondo le indicazioni dell'ufficio tecnico comunale.

6. Qualora sia modificata la fogna pubblica, i proprietari dei fognoli privati sono obbligati a modificarli e trasferirli secondo le esigenze della nuova opera.

Articolo103 Smaltimento delle acque nere

1. In ogni edificio deve essere prevista una rete di tubazione autonoma per lo smaltimento delle acque nere (acque di rifiuto domestico e acque di scarico dei wc, bidet, lavabi, ecc.) opportunamente dimensionata e dotata di sistema di aerazione sfociante sul tetto.

2. Tale rete deve essere raccordata alla fognatura comunale mediante sifone ispezionabile ed a chiusura ermetica posto all'esterno della costruzione in apposito pozzetto.

3. Qualora il raccordo non sia possibile o in mancanza di tale fognatura, le acque nere devono essere convogliate in fosse di depurazione biologica (dette anche fosse settiche, fosse di chiarificazione o vasche Imhoff) conformemente alle leggi vigenti, nella misura di una fossa per ogni edificio.

4. I condotti secondari di scarico delle acque nere delle singole unità (acquai, lavabi, bidet, ecc.) devono essere muniti di sifone a chiusura idraulica permanente con battente d'acqua di almeno cm 3, prima di raccordarsi alle colonne di scarico, onde evitare cattive esalazioni.

5. Le colonne di scarico devono essere di materiale impermeabile (come tutte le tubazioni di scarico delle acque nere), isolate dai muri, ben saldate e di diametro conveniente; inoltre non devono mai attraversare allo scoperto locali di abitazione.

Articolo104 Focolai, forni e camini, condotti di calore e canne fumarie

1. Oltre alle norme dettate dalla legge 31.7.66 n. 1615 e del relativo regolamento di esecuzione, è condizione necessaria per l'ottenimento dell'abitabilità o agibilità che ogni focolare, stufa, cucina, forno e simili (a meno che non sia a funzionamento elettrico) abbia, per l'eliminazione dei prodotti della combustione, una canna propria e indipendente prolungata almeno 1 m al di sopra del tetto o terrazza, costruita in materiali impermeabili capaci di evitare macchie, distacchi o screpolature di intonaco all'esterno dei muri.
2. Gli scaldabagni e fornelli isolati devono essere muniti di canne indipendenti soggette alle stesse norme di cui sopra.
3. E' vietato far uscire il fumo al di sotto dei tetti o al livello del parapetto delle terrazze.
4. Le teste delle canne o fumaioli debbono essere costruite in maniera decorosa.
5. Se il fumaiolo dista a meno di m 10 dalle finestre di prospetto delle case antistanti, deve essere, di norma, prolungato fino oltre le coperture di queste.
6. I camini industriali e i locali nei quali siano collocati forni per pane, pasticcerie e simili, sono soggetti alle norme particolari dettate dalla legislazione vigente.
7. Possono essere equiparati ai suddetti, a giudizio dell'autorità comunale, i camini di forni o di apparecchi di riscaldamento che, per intensità di funzionamento e modo di esercizio, siano suscettibili di produrre analoghi effetti di disturbo.

Articolo105 Servizi tecnologici

1. Gli edifici devono essere almeno dotati dei seguenti servizi tecnologici:
 - aerazione attivata (se necessaria)
 - riscaldamento;
 - distribuzione dell'acqua potabile e dell'energia elettrica;
 - raccolta e allontanamento delle acque meteoriche, delle acque usate e dei liquami;
 - trasporto verticale delle persone e delle cose, ad eccezione dei fabbricati con non più di tre piani;
 - protezione dei rischi connessi con l'impianto elettrico;
gli impianti di cui sopra devono essere progettati e realizzati in modo che risultino agevoli la condotta, la manutenzione e la sostituzione delle apparecchiature fondamentali.
in particolare devono essere ubicati in appositi locali o spazi opportunamente dimensionati e facilmente accessibili alle persone addette:
 - gli apparecchi a servizio dell'edificio o parte di edificio;
 - i contatori generali.

Articolo106 Sale e luoghi per riunioni e spettacoli

1. Al fine di consentire la più ampia partecipazione alla vita associativa, ricreativa e culturale, nelle sale per riunioni o spettacoli facenti parte di edifici pubblici, d'uso pubblico o di interesse sociale, almeno una zona della sala deve essere utilizzabile anche da persone con ridotte o impedito capacità motorie.
2. Tale zona deve avere i seguenti requisiti:
 - essere raggiungibile preferibilmente mediante un percorso continuo e raccordato con rampe o mediante ascensore in alternativa ad un percorso con scale;
 - essere dotata di un congruo numero di stalli liberi di facile accesso, ricavato tra le file di poltrone e riservate alle persone con carrozzine.
3. Per le persone utilizzanti carrozzine gli stalli liberi ad essi riservati devono essere pari ad un posto per ogni duecento (o frazioni di duecento) posti normali.
4. Lo stallo libero deve avere le seguenti caratteristiche:
 - larghezza minima 1,10 m;
 - lunghezza minima 1,30 m;
 - pavimento orizzontale;
 - spazio libero anteriore e posteriore, per la manovra di uscita, di larghezza pari a quella dello stallo e lunghezza

non inferiore a m 1,00.

5. Nelle nuove costruzioni e, ove possibile negli interventi successivi, deve essere prevista, se realizzata, l'accessibilità al palco e l'adeguamento di almeno un camerino spogliatoio anche per persone in carrozzina.

Articolo107 Locali pubblici

1. All'interno dei locali di servizio pubblico o aperti al pubblico, la disposizione e le caratteristiche degli arredi dovranno garantire la possibilità di utilizzo e movimento anche a persone in carrozzina ed in particolare dovranno essere garantite i seguenti requisiti minimi:

- all'interno di banche, uffici amministrativi, supermercati, ecc..i banconi e i piani di appoggio utilizzati per le normali operazioni dal pubblico, dovranno essere predisposti in modo che almeno una parte di essi siano accostabili da una carrozzina e permettano al disabile di espletare tutti i servizi;
- nel caso di adozione di bussole, percorsi obbligati, cancellate a spinta, ecc., occorre che questi siano dimensionati in modo da garantire il passaggio di una carrozzina;
- eventuali sistemi di apertura e chiusura, se automatici, devono essere temporizzati in modo da permettere un agevole passaggio anche ai disabili su carrozzina.

Articolo108 Sicurezza degli impianti

1. Gli impianti delle costruzioni (elettrico, gas, termico, ecc.) devono assicurare che in condizioni di uso normale, siano nulli i rischi di folgorazione, asfissia, esplosione, incidenti meccanici, ustione.

2. Per questo fine gli impianti devono essere conformi alle norme CEI ed occorre rispettare tutte le prescrizioni relative alla sicurezza degli impianti ed alla protezione dagli incendi.

Articolo109 Protezione antincendio

1. Per gli edifici di nuova costruzione e per quelli esistenti, assoggettati ad interventi di restauro, risanamento, ristrutturazione, sopraelevazione, ampliamento, il rilascio del certificato di agibilità, è subordinato al parere favorevole rilasciato dal comando Provinciale dei Vigili del Fuoco in seguito a collaudo, quando le costruzioni stesse rientrino in una delle seguenti categorie:

- edifici adibiti a qualsiasi uso con altezza superiore a 24 m; strutture alberghiere, scuole, ospedali, case di cura, collegi, case di riposo, grandi magazzini, sale di esposizione, cinema ed altri edifici destinati alla collettività o al ritrovo;
- autorimesse pubbliche e private con più di nove posti macchina;
- costruzioni industriali e artigianali, commerciali, depositi e magazzini in genere;
- edifici con impianto di riscaldamento avente potenzialità maggiore di 30.000 Kcal/h.

2. Gli edifici con altezza inferiore a quella indicata nel comma precedente, dovranno rispettare le seguenti condizioni:

- essere organizzati con vie d'uscita per il deflusso rapido ed ordinato degli occupanti in caso d'incendio o di pericoli di altra natura;
- i vani scala e ascensore di accesso ai piani non devono essere in comunicazione diretta con garage, magazzini, depositi. Essi possono comunicare con quest'ultimi solo attraverso aree scoperte o disimpegni areati dall'esterno e provvisti di porte metalliche;
- ogni scala può servire fino a un massimo di 500 m² di superficie coperta e non più di 5 alloggi per piano, nel caso di edifici residenziali; fino ad un massimo di 300 m² di superficie coperta per piano per edifici ad uso uffici, alberghi, scuole, commercio, industria, ecc.;
- le strutture portanti delle rampe di scale e dei pianerottoli devono essere realizzati in c.a. o in materiale avente analoghe caratteristiche di resistenza termica e meccanica;
- i muri divisorii di alloggi serviti da scale diverse, devono essere realizzati in modo da resistere al fuoco per almeno 120 minuti. Edifici a grande lunghezza devono essere dotati, almeno ogni 30 m, di muri resistenti al fuoco per non meno di 120 minuti, prolungati di almeno m 0.50 oltre la copertura.

Articolo110 Sicurezza nei fabbricati speciali

1. Nei fabbricati a destinazione d'uso speciale valgono, oltre alle norme di cui al precedente Articolo, le seguenti prescrizioni:

- i laboratori e i fabbricati a uso industriale, commerciale o per il pubblico ritrovo devono essere dotati di un numero di uscite di sicurezza, con l'apertura verso l'esterno, che consente il facile esodo delle persone e l'agevole intervento delle squadre di soccorso. Il numero, l'ubicazione e le caratteristiche delle uscite di sicurezza devono rispondere a tutte le prescrizioni vigenti in materia.
- I locali destinati a lavorazione o deposito di materiale che comportino pericolo di incendio devono avere strutture resistenti al fuoco ed essere dotati di impianto di spegnimento. Nelle abitazioni non possono esservi ambienti adibiti a deposito o a laboratorio che possono comportare pericolo di scoppio o di incendi. Nei fabbricati in cui una parte è adibita ad abitazioni ed un'altra parte è adibita a deposito o laboratorio artigianale o industriale, le due parti devono essere separate da muri tagliafuoco e le eventuali aperture di comunicazioni devono essere munite di porte tagliafuoco.

Articolo111 Protezioni contro gli incidenti da caduta

1. Gli edifici di qualunque tipo devono essere realizzati in modo tale da garantire gli occupanti dai rischi di incidenti, cadute e ferimenti.
2. Per soddisfare questo requisito devono rispettare le seguenti prescrizioni:
 - le finestre devono essere provviste di una , davanzale o barra d'appoggio, alta almeno m 1 dal pavimento;
 - i parapetti, le ringhiere di scale, le ringhiere di balconi, ecc. non devono essere scalabili, attraversabili, né sfondabili per urto accidentale e devono avere altezza non inferiore a m 1

Articolo112 Requisiti dei materiali da costruzione

1. La realizzazione dei fabbricati deve conformarsi ai requisiti generali di resistenza meccanica, stabilità, sicurezza in caso di incendio, tutela dell'igiene, della salute e dell'ambiente, sicurezza nell'impiego, protezione contro il rumore, risparmio energetico e comfort igrotermico.
2. Fermo restando tali principi generali, nella scelta dei materiali deve essere privilegiata la riciclabilità ed il possibile riuso così come indicato nell'CAPO II Articolo121.

Articolo113 Requisiti di sicurezza per la prevenzione dei rischi di caduta dall'alto

1. Le disposizioni concernenti la prevenzione dei rischi di caduta dall'alto sono contenute nella normativa nazionale (D.Lgs. 81/2008).

CAPO II Disciplina dell'oggetto edilizia: misure per la sostenibilità ambientale degli interventi

Articolo114 Disposizioni generali e obiettivi

1. Il presente Capo individua e descrive i requisiti edilizi e tecnologici per il contenimento dei consumi energetici e per la riduzione degli impatti ambientali. Tali requisiti sono finalizzati a:

- migliorare le prestazioni degli edifici dal punto di vista energetico;
- ridurre i consumi energetici e idrici nelle costruzioni;
- diminuire le emissioni inquinanti;
- indirizzare gli interventi verso scelte sostenibili dal punto di vista ambientale anche in assenza di specifici obblighi di legge;
- introdurre innovazioni tecnologiche nel campo dell'edilizia volte a migliorare la condizione abitativa e la qualità delle costruzioni;
- concorrere alla diffusione di un atteggiamento progettuale responsabile verso le tematiche ambientali;
- incentivare le iniziative virtuose.

Articolo115 Efficacia delle disposizioni

1. Le disposizioni che seguono possono essere:

- obbligatorie: hanno carattere prescrittivo;
- facoltative: hanno valore di indirizzo.

2. Le disposizioni obbligatorie sono differenziate in funzione della tipologie di intervento e della componente edilizia interessata (a titolo esemplificativo impianti, struttura, reti, finiture) secondo quanto precisato nei singoli articoli.

3. Le disposizioni facoltative sono indicazioni a carattere non vincolante che concorrono al raggiungimento degli obiettivi indicati all'Articolo114 attraverso iniziative e interventi edilizi volontari di particolare rilevanza ai fini energetici e ambientali.

4. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente Capo si definiscono:

- nuova edificazione: gli interventi di Nuova costruzione, Ricostruzione edilizia, Ristrutturazione edilizia con demolizione e ricostruzione;
- Sopralzo: l'intervento di nuova costruzione volto alla realizzazione di Superficie lorda di pavimento e/o superficie accessoria aggiuntiva, all'esterno della sagoma esistente, in innalzamento di un edificio e senza aumento della Superficie coperta;
- Ampliamento: l'intervento di nuova costruzione volto alla realizzazione di Superficie lorda di pavimento e/o superficie accessoria aggiuntiva, all'esterno della sagoma esistente, con aumento della Superficie coperta;
- altri interventi: tutte le altre tipologie di intervento.

5. L'applicazione delle disposizioni di cui alla presente Sezione è esplicitata mediante asseverazione di conformità firmata dal progettista e sottoscritta dall'avente titolo.

Articolo116 Fonti energetiche

1. Le fonti energetiche da utilizzare in via prioritaria per ogni tipo di impianto sono quelle rinnovabili ovvero le risorse che hanno la capacità di riprodursi in un tempo minore di quello in cui vengono consumate (a titolo esemplificativo solare, geotermica).

2. Tutti gli edifici devono progressivamente migrare verso l'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili, con particolare riferimento alla riduzione del consumo di combustibili fossili.

3. Ogni intervento edilizio e impiantistico deve pertanto essere finalizzato al raggiungimento di tale obiettivo

indipendentemente dagli specifici obblighi o suggerimenti di seguito indicati.

Articolo117 Modalità progettuali

1. Il progetto edilizio e impiantistico deve avvenire in modo integrato tenendo conto dei diversi fattori che influenzano il bilancio energetico della costruzione e in particolare: la localizzazione, la morfologia del lotto di intervento, la forma dell'edificio, l'uso, le abitudini degli utenti, le tecnologie e i materiali impiegati.
2. Sulla base di tali fattori il progetto definisce la migliore soluzione energetica (edilizia e impiantistica) scegliendo opportunamente:
 - la fonte, il generatore, il sistema di trasmissione e diffusione per la climatizzazione estiva e invernale, preferibilmente combinata;
 - i sistemi di gestione dell'illuminazione;
 - i meccanismi di gestione e controllo delle acque (potabile e reflue).
3. In ogni caso il progetto deve fornire soluzioni affinché siano garantite adeguate prestazioni microclimatiche in ogni periodo dell'anno (progettazione integrata caldo-freddo). Il presente Regolamento traduce tale principio nella definizione "climatizzazione".
4. In caso di Nuova costruzione, Ampliamento, Sopralzo e Ristrutturazione edilizia con rifacimento degli impianti di climatizzazione, devono essere rispettati i valori limite di fabbisogno annuo di energia primaria, relativamente alla climatizzazione invernale, stabiliti a livello regionale.
5. Le modalità di calcolo, i parametri di riferimento e quant'altro necessario per la valutazione energetica degli edifici e degli impianti sono definiti dalla legislazione vigente.

Articolo118 Inserimento delle strutture impiantistiche nell'edificio

1. Le strutture, le attrezzature, gli impianti ed in generale tutti i manufatti finalizzati al raggiungimento dei requisiti di cui alla presente Sezione, devono essere inseriti in maniera armonica e coerente con i caratteri linguistici, compositivi ed architettonici del corpo edilizio. Tali manufatti non devono configurarsi come parti disgiunte, estranee o difformi rispetto all'edificio di cui sono al servizio.
2. I manufatti finalizzati al raggiungimento dei requisiti di cui alla presente Sezione, ad eccezione dei pannelli solari, devono essere inseriti nella sagoma dell'edificio o mascherati con opportuni elementi architettonici o vegetali coordinati e coerenti con i caratteri dell'edificio e del contesto urbano.
3. I pannelli solari devono essere complanari in caso di tetto a falde inclinate, mentre nel caso di tetto piano devono essere installati in modo da non essere visibili dagli spazi pubblici.
4. Devono essere privilegiate le seguenti scelte impiantistiche:
 - tubi e canalizzazioni incassati nei muri o all'interno dell'edificio;
 - macchinari posizionati all'interno dell'edificio o in copertura installati in modo da non essere visibili dagli spazi pubblici;
 - schermature visive e acustiche per i macchinari esterni;
 - tinteggiatura omogenea alla facciata di impianti o strutture poste sui fronti.

Articolo119 Predisposizioni

1. Gli edifici devono essere dotati di idonee predisposizioni, riguardanti sia l'involucro dell'edificio sia gli impianti, atte a favorire in modo semplice e immediato l'installazione di pannelli solari termici o fotovoltaici e il collegamento con sonde geotermiche.
2. Le predisposizioni devono consentire gli allacciamenti degli impianti delle singole utenze ai sistemi centralizzati di generazione nonché alle reti di teleriscaldamento.

3. Tali predisposizioni sono riferibili alla realizzazione di: cavedi, cavidotti e tubazioni interne alle strutture dell'edificio e di collegamento con l'area di pertinenza; vani tecnici; derivazioni delle reti verso le singole utenze e le reti su strada; alloggiamenti e supporti strutturali per l'installazione di pannelli solari e/o fotovoltaici e altri elementi similari.

4. Campo di applicazione: le presenti disposizioni sono obbligatorie in caso di nuova edificazione e Ristrutturazione edilizia. Nelle altre tipologie di intervento è obbligatorio eseguire le predisposizioni compatibilmente e proporzionalmente con la portata delle opere in progetto.

Articolo120 Controllo del microclima esterno

1. E' consigliato l'utilizzo di sistemi di verde verticale per:

- l'ombreggiamento dei fronti Est e Ovest dell'edificio nel periodo estivo;
- il contenimento della dispersione notturna per irraggiamento dall'involucro;
- l'indirizzamento di brezze estive verso l'edificio;
- l'abbassamento della temperatura in prossimità dell'edificio nelle ore più calde del periodo estivo e contenimento dell'albedo nelle aree prospicienti gli edifici;

2. La scelta della specie vegetale da utilizzare deve tener conto:

- delle disposizioni del regolamento comunale del verde;
- della necessità di garantire l'irraggiamento solare nei mesi invernali e pertanto sono da preferirsi specie autoctone spoglianti negli spazi esposti a Sud, Est e Ovest e sempreverdi a Nord.

3. Al fine di aiutare il processo evaporativo e ridurre i picchi di temperatura nel periodo estivo, è consigliato, per tutte le aree scoperte pubbliche e private:

- massimizzare le aree verdi permeabili;
- piantumare alberi adatti all'ombreggiamento del suolo;
- utilizzare pavimentazioni con minore assorbimento dell'irraggiamento solare nello spettro dell'infrarosso e maggiore riflettività.

4. Campo di applicazione: le indicazioni di cui al presente Articolo sono facoltative.

Articolo121 Materiali ecosostenibili e smaltimento dell'amianto

1. I materiali utilizzati nelle costruzioni, i componenti per l'edilizia, gli impianti, gli elementi di finitura devono essere selezionati tra quelli che:

- non determinano sviluppo o emissione di sostanze riconosciute nocive per la salute dell'uomo e dell'ambiente;
- riducono il rischio di inquinamento indoor dovuto dalle emissioni di composti organici volatili;
- non producono inquinamento dell'acqua, dell'aria o del suolo;
- contribuiscono alla riduzione dell'inquinamento;
- rispettano i ritmi naturali delle risorse rigenerabili;
- garantiscono alti livelli di durabilità;
- comportano un basso bilancio energetico nel ciclo di produzione.

2. Deve essere massimizzato l'impiego di materiali ed elementi tecnici riutilizzabili e/o riciclabili al termine del ciclo di vita dell'edificio. Nel primo caso s'intende la possibilità per il materiale e/o il componente tecnico di essere riutilizzato per la medesima funzione per la quale era stato prodotto, nel secondo s'intende la possibilità che possa venir utilizzato, favorendo la demolizione selettiva, per produrre nuovi elementi tecnici.

3. Laddove possibile devono essere impiegati materiali e/o elementi tecnici disponibili localmente, valorizzando l'esperienza costruttiva locale e riducendo il costo energetico connesso al trasporto.

4. Nella scelta dei materiali da costruzione devono essere privilegiati quelli contraddistinti da un ciclo di vita scientificamente valutato come ecologicamente sostenibile, ovvero conformi a specifiche etichettature e marchiature (a titolo esemplificativo CE, European Technical Approval, norme UNI GL 13, serie UNI 10722, UNI 10351, UNI 10355, UNI EN ISO 6946, UNI serie ISO 14020 - Etichettatura ambientale, UNI serie ISO 14040 - Valutazione del ciclo di vita, D.P.R. 21/04/1993 n. 246, D.L. 101/97).

5. Sono da privilegiare materie prime rinnovabili, che possano essere "coltivate" e quindi "non esauribili" (legno ed in generale le materie prime di origine vegetale).
6. Sono altresì consigliati i materiali che oltre a garantire le prestazioni proprie della componente edilizia uniscono anche performance energetiche e/o contribuiscono alla riduzione degli agenti inquinanti (a titolo esemplificativo pitture, rivestimenti murari, tetti e pavimentazioni esterne fotocatalitici, membrane impermeabilizzanti con bassi coefficienti di assorbimento termico).
7. Tutti gli elementi costruttivi contenenti amianto devono essere progressivamente eliminati. Gli interventi devono prevedere la rimozione o la messa in sicurezza permanente delle componenti contenenti amianto presenti nell'edificio.
8. Campo di applicazione: le indicazioni di cui al presente Articolo sono facoltative ad eccezione delle disposizioni per lo smaltimento dell'amianto che sono obbligatorie in caso di Ristrutturazione edilizia.

Articolo122 Orientamento dell'edificio

1. Gli edifici di nuova edificazione di cui all'Articolo 31, ad esclusione di quelli ad uso produttivo e commerciale, devono essere orientati con l'asse longitudinale principale lungo la direttrice Est- Ovest con una tolleranza di +/- 45°.
2. Gli ambienti nei quali si svolge la maggior parte della vita abitativa o lavorativa (uffici) devono essere disposti a Sud-Est, Sud e Sud-Ovest.
3. Gli spazi che hanno meno bisogno di riscaldamento e di illuminazione (a titolo esemplificativo archivi, box, ripostigli, lavanderie, corridoi) devono essere preferibilmente disposti lungo il lato Nord e servire da cuscinetto fra il fronte più freddo e gli spazi più utilizzati.
4. Le superfici trasparenti dei locali principali (soggiorni, sale da pranzo, cucine e tutti i locali con permanenza continuativa di persone), devono essere orientate verso Sud-Est e Sud-Ovest.
5. Le distanze fra edifici devono garantire nelle peggiori condizioni stagionali (21 dicembre) il minimo ombreggiamento possibile sulle facciate.
6. Campo di applicazione: le indicazioni di cui al presente Articolo sono obbligatorie fatta salva la dimostrazione di evidenti impedimenti tecnici legati alla morfologia dei luoghi.

Articolo123 Illuminazione naturale

1. Negli ambienti con presenza continuativa di persone l'utilizzo di sistemi di captazione, trasporto e diffusione della luce solare (lucernario tubolare, pozzo di luce, tubo convogliatore) è consigliato quale sistema integrativo dell'illuminazione naturale derivante dalla aperture.
2. Nei locali senza permanenza continuativa di persone i sistemi di captazione, trasporto e diffusione della luce solare sono da considerare soluzione privilegiata per la risposta ai fabbisogni illuminotecnici degli ambienti.
3. Gli edifici di nuova edificazione, ad esclusione di quelli ad uso produttivo e commerciale, devono prevedere superfici trasparenti dei locali principali (soggiorno, sala da pranzo) orientate entro un settore di +/- 45° dal sud geografico.
4. Campo di applicazione: le indicazioni di cui al presente Articolo sono facoltative.

Articolo124 Protezione dal sole

1. Tutte le chiusure trasparenti verticali ed orizzontali, escluse quelle esposte a nord e quelle relative a locali senza permanenza continuativa di persone, devono essere dotate di sistemi schermanti (sistemi che permettono di ridurre l'irradiazione solare sulle superfici trasparenti appartenenti all'involucro edilizio) o filtranti (a titolo esemplificativo pellicole polimeriche autoadesive applicabili sui vetri, vetri a controllo solare), fissi o mobili, in grado di intercettare almeno il 70% dell'irradiazione solare massima incidente sulla chiusura durante il periodo estivo e tali da consentire l'utilizzo della massima radiazione solare incidente durante il periodo invernale.

2. Campo di applicazione: le indicazioni di cui al presente Articolo sono obbligatorie per tutti gli edifici. Sono facoltative per gli edifici con destinazione produttiva.

Articolo125 Isolamento termico dell'involucro degli edifici

1. I valori massimi di trasmittanza termica U da rispettare contemporaneamente negli interventi sull'involucro edilizio sono quelli definiti dal D.Lgs. 192/2005 e successivi aggiornamenti nonché dalle specifiche disposizioni regionali prevalenti.

2. Nel caso in cui la copertura sia a diretto contatto con un ambiente con presenza continuativa di persone deve essere di tipo ventilato o tecnologia termoisolante equivalente.

3. Campo di applicazione: i parametri e le disposizioni precedenti si applicano secondo l'articolazione prevista dalla normativa regionale vigente.

Articolo126 Prestazione dei serramenti

1. I valori massimi di trasmittanza termica U da rispettare contemporaneamente negli interventi sull'involucro edilizio sono quelli definiti dal D.Lgs. 192/2005 e successivi aggiornamenti nonché dalle specifiche disposizioni regionali prevalenti.

2. I serramenti devono garantire i valori di trasmittanza U, riferiti all'intero sistema telaio-vetro, definiti dal D.Lgs. 192/2005 e successivi aggiornamenti, nonché dalle specifiche disposizioni regionali prevalenti. Il requisito deve essere verificato anche sull'eventuale cassonetto della tapparella o insegna.

3. Campo di applicazione: le disposizioni di cui al presente Articolo sono obbligatorie.

Articolo127 Isolamento acustico

1. I parametri definiti dal DPCM 05.12.1997 e successive modificazione e integrazioni sono da considerare requisiti minimi di comfort acustico nelle abitazioni.

2. Interventi che riducono ulteriormente i rumori esterni e i rumori provenienti da altre unità abitative sono auspicabili con particolare riferimenti agli ambiti urbani contraddistinti da specifiche fonti di inquinamento acustico (a titolo esemplificativo strade, ferrovie).

3. Campo di applicazione: gli interventi migliorativi rispetto ai requisiti di legge sono facoltativi.

Articolo128 Involucro vegetale

1. Nella realizzazione dell'involucro degli edifici è consigliato l'utilizzo di componenti vegetali che concorrano al miglioramento microclimatico degli ambienti e alla riduzione dell'irraggiamento solare diffuso.

2. Tali componenti possono interessare sia la copertura (tetti verdi) che le pareti esterne (muri verdi).

3. Per tetti verdi si intende una sovracopertura costituita da strato vegetale adeguatamente composto e stabilizzato.

4. Per muri verdi si intende la realizzazione di coltivazioni verticali sostenute da strutture di rivestimento oppure l'installazione diffusa di vegetazione in vaso all'interno della composizione della facciata.

5. Campo di applicazione: le indicazioni di cui al presente Articolo sono facoltative.

Articolo129 Sistemi solari passivi

1. I sistemi solari passivi sono finalizzati alla captazione e all'uso dell'energia solare ai fini della climatizzazione estiva e invernale degli edifici sfruttando gli elementi costituenti l'edificio.
2. L'apporto energetico indotto da questi sistemi integra e completa quello derivante dagli altri impianti (tradizionali o innovativi).
3. Le componenti fondamentali di un sistema solare passivo sono l'elemento di captazione e la massa termica, quale elemento di accumulo e redistribuzione del calore (inerzia termica).
4. Sono considerati sistemi solari passivi: i muri e i pavimenti ad accumulo associati ad adeguati sistemi di captazione (muro di Trombe o simili), le serre bioclimatiche, i collettori a termocircolazione, i camini solari, le vetrate ventilate.
5. Campo di applicazione: le indicazioni di cui al presente Articolo sono facoltative.

Articolo130 Impianti e sistemi che utilizzano fonti rinnovabili

1. La produzione di acqua calda sanitaria e la climatizzazione estiva e invernale deve avvenire attraverso impianti e sistemi che utilizzano fonti rinnovabili nelle misure minime di fabbisogno stabilite dalla normativa regionale vigente.
2. I serbatoi di accumulo devono essere posti all'interno dell'edificio.
3. Campo di applicazione: secondo le disposizioni regionali vigenti. Se l'ubicazione dell'edificio rende tecnicamente impossibile l'installazione delle fonti energetiche rinnovabili o se esistono condizioni tali da impedire lo sfruttamento ottimale dell'energia (a titolo esemplificativo ombre portate da edifici, infrastrutture, vegetazione), le prescrizioni del presente Articolo possono essere omesse. L'eventuale omissione dovrà essere dettagliatamente documentata nella relazione tecnica di cui alla L. 10/1991.

Articolo131 Combustibile

1. Deve essere privilegiato l'uso di fonti energetiche rinnovabili che sostituiscano progressivamente l'impiego di combustibili di origine fossile.
2. Per l'alimentazione dei generatori di calore a combustione si deve utilizzare principalmente il gas metano.
3. Sono possibili soluzioni diverse solo in assenza della rete di distribuzione del gas metano o dell'impossibilità di realizzare l'allacciamento.
4. E' consentito l'impiego di combustibili con emissioni inquinanti inferiori a quelle derivanti dall'utilizzo del gas metano. Tale minor impatto deve risultare da apposita scheda tecnica.
5. Campo di applicazione: le indicazioni di cui al presente Articolo sono obbligatorie in tutti i casi di installazione o sostituzione di generatori di calore con decorrenza a far data dalla realizzazione della rete di distribuzione gas.

Articolo132 Sistemi di produzione calore ad alto rendimento

1. I generatori di calore devono rispettare i valori di efficienza globale imposti dalla legislazione regionale.
2. Laddove compatibile con tipologia di impianto devono essere privilegiati sistemi di climatizzazione fondati sull'utilizzo delle pompe di calore.
3. Gli impianti di climatizzazione dotati di sistemi di trattamento dell'aria devono prevedere meccanismi di recupero del calore.
4. Sono da privilegiare i piani cottura a induzione elettromagnetica.

5. Campo di applicazione: le indicazioni di cui al presente Articolo sono obbligatorie secondo l'articolazione prevista dalla normativa regionale vigente.

Articolo133 Impianti centralizzati e contabilizzazione

1. Gli edifici con almeno quattro unità immobiliari, ad uso abitativo o terziario, devono essere dotati di impianto centralizzato di riscaldamento e per la produzione di acqua calda sanitaria.
2. E' vietata la sostituzione di impianti di riscaldamento centralizzati con impianti autonomi.
3. Tutti gli edifici con impianto centralizzato devono essere dotati di sistemi di contabilizzazione dei consumi e di regolazione autonoma della temperatura riferiti alla singola unità immobiliare.
4. Campo di applicazione: le indicazioni di cui al presente Articolo sono obbligatorie in caso di nuova edificazione e di Ristrutturazione edilizia.

Articolo134 Regolazione della temperatura

1. Gli impianti di riscaldamento devono essere dotati di dispositivi per la regolazione automatica della temperatura nei singoli locali o almeno nelle diverse zone aventi caratteristiche di uso e esposizione uniforme.
2. Tali dispositivi (a titolo esemplificativo valvole termostatiche, termostati che controllano le singole porzioni dell'impianto), agendo sui singoli elementi di diffusione del calore, evitano inutili surriscaldamenti dei locali e consentono di sfruttare gli apporti termici gratuiti (a titolo esemplificativo radiazione solare, presenza di persone o apparecchiature). I sistemi di regolazione devono agire sull'impianto in modo automatico indipendentemente dall'intervento dell'utente (sensori).
3. Tali dispositivi sono aggiuntivi rispetto a quanto previsto all'Articolo133.
4. Campo di applicazione: le indicazioni di cui al presente Articolo sono obbligatorie in caso di nuova edificazione, di Ristrutturazione edilizia e in tutti i casi di intervento sull'impianto di riscaldamento.

Articolo135 Sistemi termici a bassa temperatura

1. Gli impianti devono prevedere l'impiego di sistemi di climatizzazione a bassa temperatura al fine di rendere sempre possibile l'utilizzo di generatori che sfruttano le fonti rinnovabili (a titolo esemplificativo solare, geotermico). Tali sistemi, mediante la circolazione di fluidi a bassa temperatura all'interno di pannelli radianti (a pavimento, a parete, a soffitto), consentono la climatizzazione sia estiva sia invernale degli ambienti, sfruttando il principio dell'irraggiamento.
2. Sono da privilegiare i sistemi ottimizzati per la climatizzazione estive e invernale.
3. Campo di applicazione: le indicazioni di cui al presente Articolo sono obbligatorie nella nuova edificazione per gli edifici ad uso abitativo; sono facoltative per gli edifici con altro uso.

Articolo136 Impianti di climatizzazione estiva

1. La nuova installazione degli impianti di climatizzazione o la sostituzione di quelli esistenti devono rispettare le seguenti prescrizioni:
 - la potenza dell'impianto sia calcolata sulla base di un calcolo di dimensionamento analitico eseguito da un tecnico abilitato;
 - sono da privilegiare soluzioni di impianto centralizzate;
 - i componenti esterni degli impianti (a titolo esemplificativo torri evaporative condensatori, unità motocondensanti) non rechino disturbo dal punto di vista acustico e termico;

- negli ambiti di antica formazione i componenti esterni degli impianti non devono essere visibili dal fronte stradale o affacciati su suolo pubblico;

- gli impianti siano realizzati in modo da consentire un'agevole manutenzione ai fini di prevenire il rischio di legionellosi.

2. Si consiglia di integrare gli impianti di condizionamento agli elementi costruttivi degli edifici, prevedendo appositi cavedi per il passaggio dei canali in caso di impianto centralizzato, o nicchie per l'alloggiamento dei componenti esterni.

3. Nel caso sia necessario realizzare sistemi di climatizzazione estiva attiva sono da privilegiare:

- sistemi con pompe di calore geotermiche che sfruttino l'inerzia termica del terreno o dell'acqua di falda;

- sistemi di raffrescamento e condizionamento che sfruttino l'energia solare, quali sistemi ad assorbimento o adsorbimento e sistemi di deumidificazione alimentati da energia solare.

4. Nei casi in cui è prevista l'installazione, gli eventuali impianti di raffrescamento dell'aria a compressione dovranno avere un'efficienza (EER) maggiore o uguale a 3.

5. Campo di applicazione: le indicazioni di cui al presente Articolo sono obbligatorie in caso di nuova edificazione, di Ristrutturazione edilizia e in tutti i casi di realizzazione di nuovo impianto.

Articolo137 Efficienza degli impianti di illuminazione

1. Gli impianti di illuminazione artificiale degli edifici, delle aree di pertinenza e degli spazi pubblici devono essere dotati di dispositivi di gestione per il contenimento dei consumi energetici e la riduzione dell'inquinamento luminoso ai sensi della legislazione regionale. In particolare tali impianti devono essere dotati di:

- corpi illuminanti a risparmio energetico e alta efficienza;

- sistemi di controllo con sensori crepuscolari per le aree pertinenziali (a titolo esemplificativo giardini, corsello esterno box, vialetti);

- corpi illuminanti con flusso luminoso orientato verso il basso per le aree pertinenziali e gli spazi pubblici;

- corpi illuminanti che orientano i flussi luminosi esclusivamente all'interno della sagoma degli oggetti da illuminare;

- sistemi di controllo a tempo o con sensore di presenza associato al crepuscolare, per le parti comuni (vano scala, atrio di ingresso e corridoio).

2. Inoltre gli impianti elettrici relativi ad edifici pubblici o edifici privati a destinazione produttiva, direzionale e commerciale devono essere dotati di:

- interruttori a tempo per i locali senza presenza continuativa di persone (a titolo esemplificativo bagno, corridoio, archivio)

- sistemi di controllo programmabili per lo spegnimento automatico dell'illuminazione negli ambienti interni durante i periodi non lavorativi (a titolo esemplificativo ore notturne, giornate festive, periodi di chiusura).

3. Campo di applicazione: le indicazioni di cui al presente Articolo sono obbligatorie in caso di nuova edificazione, di Ristrutturazione edilizia e in tutti i casi di intervento sull'impianto elettrico afferente alle parti edilizie oggetto di intervento.

Articolo138 Inquinamento elettromagnetico interno

1. Per ridurre l'inquinamento elettromagnetico interno agli edifici è consigliato l'uso di disgiuntori e cavi schermati, il decentramento in zone con minore permanenza abitativa di contatori e dorsali di conduttori, l'impiego di circuiti a bassa tensione, l'impiego di apparecchiature e dispositivi elettrici e elettronici a bassa produzione di campo elettromagnetico o tecnologie equivalenti.

2. Campo di applicazione: le indicazioni di cui al presente articolo sono facoltative.

Articolo139 Fonti rinnovabili per la produzione di energia elettrica

1. Devono essere installati impianti alimentati da fonti rinnovabili aventi potenza elettrica minima, misurata in kW, secondo le quote previste dalla normativa nazionale e regionale vigente.

2. Se l'ubicazione dell'edificio rende tecnicamente impossibile l'installazione delle fonti energetiche rinnovabili, se esistono condizioni tali da impedire lo sfruttamento ottimale dell'energia (a titolo esemplificativo ombre portate da edifici, infrastrutture, vegetazione), le prescrizioni del presente articolo possono essere omesse. L'eventuale omissione dovrà essere dettagliatamente documentata da una relazione tecnica consegnata in sede di procedimento edilizio.

3. Campo di applicazione: le indicazioni di cui al presente Articolo sono obbligatorie nei casi previsti dalla legislazione vigente.

Articolo140 Contabilizzazione dei consumi di acqua potabile

1. Ogni unità immobiliare deve essere dotata di un sistema di contabilizzazione dei consumi di acqua potabile al fine di favorire un uso razionale delle risorse. Tali contatori volumetrici devono essere installati a cura degli utenti indipendentemente da quello di derivazione dalla rete dell'acquedotto.

2. I presenti sistemi di contabilizzazione sono aggiuntivi o integrativi rispetto a quanto indicato all'Articolo133.

3. Campo di applicazione: le indicazioni di cui al presente Articolo sono obbligatorie in caso di nuova edificazione e di Ristrutturazione edilizia.

Articolo141 Riciclo e riuso delle acque

1. Si consiglia l'adozione di sistemi che consentano l'alimentazione delle cassette di scarico dei WC con le acque provenienti dagli scarichi di lavatrici, vasche da bagno e docce (acque grigie). Tali dispositivi devono garantire soluzioni tecniche che evitino il rischio di reflusso delle acque, con conseguenti possibili interferenze con le condotte delle acque destinate al consumo umano.

2. Gli autolavaggi devono essere dotati di sistemi di recupero e riutilizzo in loco, previa depurazione, delle acque di scarico.

3. Le acque di scarto dei processi produttivi devono essere recuperate e riutilizzate, previo adeguato trattamento, nel medesimo ciclo di produzione, per l'alimentazione delle cassette di scarico dei WC, per l'irrigazione, per il lavaggio dei veicoli e dei piazzali o altri usi analoghi.

4. Le fontane, le vasche ornamentali e le piscine devono avere sistemi di recupero e riutilizzo, previa depurazione, delle acque.

5. Qualora le acque di scarto dei processi industriali abbiano una temperatura media superiore a 30°C deve essere presente un sistema per il recupero del calore dalle acque stesse (scambiatore di calore o sistema a pompa di calore); il calore recuperato deve essere riutilizzato all'interno dell'insediamento produttivo (per usi di processo, per il preriscaldamento dell'acqua sanitaria o ad integrazione del sistema di riscaldamento). La non realizzazione di tali sistemi di recupero del calore deve essere adeguatamente giustificata tramite una apposita relazione tecnico-economica in sede di procedimento edilizio.

6. Campo di applicazione: l'utilizzo delle acque grigie negli edifici residenziali è facoltativo. Il riutilizzo delle acque negli autolavaggi, negli edifici industriali/artigianali, nelle fontane, nelle vasche e nelle piscine è obbligatorio in caso di nuova edificazione e in occasione di interventi che comportino la realizzazione o il rifacimento totale del sistema di approvvigionamento, distribuzione interna, utilizzo e scarico dell'acqua.

Articolo142 Acque piovane

1. Gli edifici devono essere dotati di un sistema di raccolta delle acque piovane provenienti da coperture e aree pertinenziali con pavimentazione non filtrante.

2. Il sistema di raccolta deve prevedere un serbatoio di accumulo dotato di apposito filtro per le acque da riutilizzare ed essere raccordato ad un pozzo perdente per le acque in esubero. Il pozzo perdente dovrà essere ubicato al di fuori delle aree di rispetto di cui all'Art. 94 del D.Lgs. 152/2006. Il serbatoio di accumulo deve essere interrato preferibilmente in

corrispondenza delle aree pavimentate.

3. Le acque meteoriche raccolte possono essere utilizzate per l'irrigazione, per la pulizia delle aree pavimentate esterne e, fermo restando il recapito secondo le disposizioni di legge, per il lavaggio degli autoveicoli.

4. Deve essere previsto un serbatoio con capacità minima (m³) pari al 5% o alla maggiore percentuale prevista dalla legislazione vigente, della superficie complessiva delle coperture e delle aree pertinenziali con pavimentazione non filtrante.

5. Campo di applicazione: le indicazioni di cui al presente Articolo sono obbligatorie in caso di nuova edificazione e di interventi di Ristrutturazione edilizia con modifica delle aree pertinenziali e della rete fognaria. Le presenti disposizioni sono facoltative negli ambiti di antica formazione individuate dal PSC.

Articolo143 Riduzione dei consumi idrici

1. Gli edifici devono essere dotati di adeguati dispositivi finalizzati alla riduzione del consumo di acqua potabile secondo le modalità di seguito indicate o equivalenti che, con altra tecnologia, raggiungano i medesimi obiettivi di risparmio idrico.

2. Le cassette di scarico dei WC devono avere:

- una capienza massima pari a 9 litri;

- un comando che consenta la doppia regolazione dello scarico (3-6 litri e 4-9 litri) o un dispositivo per l'interruzione manuale dello scarico.

3. Per i rubinetti è obbligatorio l'uso di riduttori di flusso e frangigetto. In caso di miscelatori è consigliato l'utilizzo di comandi a che consentono di suddividere lo spazio d'apertura della leva stessa in due zone distinte con portate differenti.

4. I rubinetti dei lavandini e i dispositivi di risciacquo per gli orinatoi e i WC pubblici e degli esercizi pubblici devono avere un comando elettronico che ne regola il funzionamento solo in caso di utilizzo.

5. Per gli edifici di nuova edificazione, relativamente alle sole unità immobiliari a destinazione residenziale, e alle unità immobiliari non residenziali con locali predisposti ad usi quali la lavanderia o la preparazione e distribuzione di alimenti e/o bevande, si devono predisporre attacchi per l'acqua calda sanitaria in corrispondenza di ogni luogo dove sia possibile l'installazione di lavabiancheria o di lavastoviglie, al fine di permettere l'installazione di apparecchiature a doppia presa (con ingresso sia di acqua calda che di acqua fredda).

6. Gli impianti di irrigazione devono essere dotati di dispositivi per l'esclusione del sistema in caso di pioggia.

7. Campo di applicazione: le indicazioni di cui al presente Articolo sono obbligatorie.

Articolo144 Promozione della mobilità ciclabile

1. E' obbligatoria l'installazione di portabiciclette sicuri e/o depositi a una distanza inferiore a 200 m dall'entrata degli edifici a destinazione commerciale o industriale/artigianale per almeno il 3% della superficie destinata a parcheggio.

2. Negli spazi comuni degli edifici di nuova edificazione di cui all'Articolo 31, devono essere individuati spazi idonei per il parcheggio delle biciclette di chi abita o lavora negli edifici da esso accessibili nella misura maggiore tra almeno un posto bici ogni unità immobiliare e 2,5 posti bici ogni 100 m² di SIp. Nel caso di edifici produttivi tale indice è ridotto a un posto bici ogni 300 m² di SIp.

3. La disposizione di cui al comma precedente si applica anche agli spazi comuni esistenti laddove compatibile con la morfologia e la dimensione dei luoghi e la funzionalità delle attività insediate.

4. Campo di applicazione: le indicazioni di cui al presente Articolo sono obbligatorie.

Articolo145 Gas radon

1. La concentrazione di Radon deve essere mantenuta entro i limiti indicati dalle disposizioni europee o emanate da enti territorialmente competenti (Regione, ARPA).
2. Per ridurre la concentrazione di gas radon sono indicate le seguenti tecniche:
 - vespaio areato tra i locali abitati e il terreno;
 - barriera impermeabile (membrana a tenuta d'aria) che separa fisicamente l'edificio dal terreno;
 - depressione alla base dell'edificio ovvero intercettare il radon prima che entri all'interno degli edifici aspirandolo per espellerlo poi in atmosfera;
 - pressurizzazione alla base dell'edificio ovvero deviare il percorso del radon creando delle sovrappressioni sotto l'edificio per allontanare il gas.
3. Campo di applicazione: le indicazioni di cui al presente Articolo sono obbligatorie.

CAPO III Disciplina degli spazi aperti

Articolo146 Decoro degli spazi pubblici o ad uso pubblico

1. Le strade, le piazze, il suolo pubblico o assoggettato ad uso pubblico devono essere trattati in superficie in modo da facilitarne un uso pedonale, utilizzando materiali e modalità costruttive che, nel rispetto del contesto urbano, consentano anche facili operazioni di ispezione e ripristino nel caso siano presenti sottoservizi impiantistici.
2. Le superfici di calpestio devono essere sagomate in modo da garantire il deflusso e la raccolta delle acque meteoriche al fine di evitare possibili ristagni.
3. I percorsi pedonali e le aree di sosta veicolare devono essere realizzate conformemente alle disposizioni vigenti in materia di abbattimento delle barriere architettoniche e alle disposizioni di cui all'CAPO VII Articolo178.
4. Gli spazi pubblici devono essere adeguatamente illuminati e arredati.
5. Fermo restando quanto contenuto al comma 3 all'interno degli ambiti di antica formazione le aree pubbliche o di uso pubblico, devono essere pavimentate impiegando preferibilmente materiali lapidei in lastre, tozzetti o acciottolati, valutando puntualmente il loro impiego rispetto all'uso (veicolare o pedonale) e alla durabilità; deve essere particolarmente contenuto l'impiego di conglomerati cementizi, asfalti anche eventualmente verniciati. Devono inoltre essere previsti puntuali sistemazioni a verde o con superfici drenanti.
6. I materiali da impiegare devono preferibilmente avere le caratteristiche e i requisiti di cui all'CAPO II Articolo121.

Articolo147 Strade ad uso pubblico

1. Le strade all'interno del centro abitato, laddove possibile, devono essere dotate di alberature. E' ammesso l'utilizzo di barriere di protezione dei pedoni. Gli elementi di arredo devono essere connotati da robustezza, durabilità e facilità di sostituzione in caso di degrado.
2. Le strade fuori dal centro abitato devono minimizzare l'uso di guard-rail che riducano la percezione paesistica degli spazi aperti. Laddove possibile le strade devono essere dotate di alberature. Eventuali attraversamenti ciclabili o pedonali devono essere adeguatamente illuminati e preferibilmente dotati di un'isola salvagente al centro della carreggiata.
3. Le rotonde stradali con diametro interno superiore a 5,00 m devono prevedere la sistemazione con idonea vegetazione autoctona compatibile con l'urbanizzazione esistente delle isole centrali. Le rotonde con diametro interno inferiore a 5,00 m devono prevedere la pavimentazione delle isole centrali al fine di evitare la crescita di vegetazione infestante. E' vietata l'installazione nell'isola centrale di mezzi pubblicitari, come definiti all'Articolo 92. E' possibile installare massimo 4 elementi di informazione all'utenza, in cui inserire esclusivamente i dati relativi al soggetto che ne cura la manutenzione e purché aventi dimensione massima 40x60 cm e altezza 50 cm. E' consentita l'installazione di elementi di arredo urbano, ornamentali o artistici al centro della rotonda, purché non interferiscano con la sicurezza della circolazione stradale. Al fine di garantire la sicurezza degli attraversamenti pedonali e ciclabili è necessario che le rotonde siano progettate e realizzate nel rispetto dei seguenti principi:
 - a) evitare il sovradimensionamento della larghezza delle corsie di adduzione;
 - b) realizzare gli attraversamenti con rifugio centrale nell'isola separatrice;
 - c) posizionare l'attraversamento pedonale ad una distanza di 4-5 m dalla linea di precedenza;
 - d) garantire le condizioni di massima visibilità dei pedoni anche mediante opportuna localizzazione della segnaletica verticale;
4. Gli attraversamenti pedonali rialzati all'interno del centro abitato devono: essere complanari con i marciapiedi; avere larghezza minima pari a 3,50 m, o comunque da adeguare alla tipologia dei veicoli che transitano sulla carreggiata; essere raccordati con la carreggiata con rampe di pendenza massima pari al 7%; avere una pavimentazione che ne evidenzia la presenza.

5. Sono ammesse soluzioni differenti da quanto indicato nel presente Articolo per gli interventi in spazi esistenti caratterizzati da uniformità di materiali o tecnologie/tipologie costruttive. Purché non in contrasto con il contesto urbano di riferimento e solo a seguito di parere positivo da parte della Commissione paesaggio.

6. Gli interventi di moderazione del traffico, e in particolare gli interventi relativi alle zone a 30 Km/h, si possono individuare all'interno delle strade urbane locali, locali interzonali e primarie con particolari problematiche legate alla sicurezza, così come classificate dagli specifici strumenti comunali. In assenza dei suddetti strumenti gli interventi possono essere effettuati solo a seguito di assenso da parte della Polizia Locale.

7. Su strade urbane locali e locali interzonali, così come classificate dagli specifici strumenti comunali, si possono realizzare opportuni restringimenti puntuali della carreggiata (strette) aventi le seguenti caratteristiche:

- a) larghezza minima di 2,75 m per le strade urbane locali e 3,25 m per le locali interzonali;
- b) lunghezza massima della strettoia pari a 10 m;
- c) circolazione regolata con senso unico alternato.

8. Lungo le strade urbane di scorrimento, interquartiere e di quartiere non sono ammessi dispositivi di moderazione comportanti lo sfalsamento altimetrico della carreggiata (dossi, platee o simili).

9. Lungo le strade locali interzonali i dispositivi di moderazione comportanti lo sfalsamento altimetrico della carreggiata sono ammessi soltanto in casi eccezionali, sulla base di motivate deroghe circa la velocità minima di progetto.

10. Lungo le strade locali interzonali gli interventi di moderazione sono consentiti, con velocità minima di progetto pari a 40 km/h, puntualmente riducibili a 30 km/h. Possono in particolare essere utilizzati dossi, intersezioni ed attraversamenti pedonali rialzati, restringimenti portati puntualmente anche fino a 2,4 m per corsia, chicanes.

11. Lungo le strade locali gli interventi di moderazione sono consentiti con velocità minima di progetto pari a 30 km/h, puntualmente riducibili a 15 km/h. Possono in particolare essere utilizzati dossi, intersezioni ed attraversamenti pedonali rialzati, restringimenti portati puntualmente anche fino a 2,50 m per corsia, chicanes.

12. Gli interventi sono autorizzati sulla base del parere positivo espresso dalla Polizia Locale.

Articolo 148 Strade private

1. Ai soli fini del presente Articolo le strade private sono definite come gli spazi esterni alle Aree agricole individuate dal PSC, non ad uso pubblico destinati al transito dei veicoli, esterni ai singoli lotti. Sono esclusi i corselli dei parcheggi e le rampe.

2. Le strade private devono avere:

- a) un cartello che ne specifica la natura privata;
- b) opere di raccolta e scarico delle acque meteoriche, fino alla loro immissione nei collettori comunali;
- c) almeno un marciapiede di larghezza non inferiore a 1,50 m;
- d) impianto di illuminazione nel rispetto delle caratteristiche di cui all'CAPO II Articolo 137;
- f) segnaletica orizzontale e verticale conforme al Codice della Strada.

3. La larghezza minima delle strade è pari a m 6 esclusi i marciapiedi; il raggio di curvatura, misurato nella mezzzeria della carreggiata, non deve essere inferiore a m 7,50. In caso di strade cieche deve essere previsto uno spazio di manovra tale da consentire l'agevole inversione di marcia degli autoveicoli.

4. Le strade private al servizio di insediamenti produttivi e commerciali devono avere larghezza minima di m 4 esclusi i marciapiedi nel caso di un unico senso di marcia, e di m 7 esclusi i marciapiedi nel caso di doppio senso di marcia; il raggio di curvatura, misurato nella mezzzeria della carreggiata, non deve essere inferiore a m 10. In caso di strade cieche, deve essere previsto uno spazio di manovra tale da consentire l'agevole inversione di marcia dei veicoli.

5. I soggetti proprietari delle strade devono provvedere alla realizzazione e manutenzione delle opere di cui al comma 2.

6. Le prescrizioni di cui ai precedenti commi 2, 3 e 4 si applicano alle nuove costruzioni; nel caso di interventi su strade esistenti possono essere richiesti adeguamenti, anche parziali, alle norme regolamentari, compatibili con la reale fattibilità.

Articolo149 Portici

1. La realizzazione di spazi porticati ad uso pubblico deve attenersi alle tipologie di finitura e di materiali, compatibili con quelli previsti negli spazi pubblici urbani di cui all'Articolo146.
2. Le dimensioni minime di larghezza ed altezza devono assicurare una effettiva fruibilità di tali spazi, garantendo le condizioni di sicurezza e accessibilità, nonché l'idonea aerazione/ventilazione e illuminazione nel rispetto delle caratteristiche di cui all'CAPO II Articolo137.
3. Le pavimentazioni devono essere eseguite con materiale resistente e antisdrucciolevole e, nel caso di proprietà privata, essere mantenute a cura e spese dei proprietari.

Articolo150 Piste ciclabili e ciclopedonali

1. Le piste ciclabili e ciclopedonali poste all'interno del tessuto edificato, salvo diversa indicazione da parte del Comune valutate le specifiche caratteristiche del contesto urbano, devono essere illuminate artificialmente, nel rispetto delle caratteristiche di cui all'CAPO II Articolo137, ed avere, ove possibile, spazi di sosta attrezzati (a titolo esemplificativo portabiciclette, isola di sosta esterne alla corsia di marcia). Le intersezioni con la viabilità veicolare devono essere regolamentate al fine di garantire la sicurezza dei ciclisti mediante la predisposizione di apposita segnaletica verticale e orizzontale e con la formazione di dossi artificiali e rallentatori in corrispondenza della carreggiata veicolare.

Articolo151 Aree per parcheggio

1. La progettazione dei parcheggi a raso in forma organizzata e separata dalla carreggiata stradale deve essere finalizzata a creare aree utilizzabili in diverse maniere (a titolo esemplificativo attività mercatali, manifestazioni, attività sportive libere) nell'arco della giornata (nelle ore di minor uso), della settimana (nei giorni di minor uso) e occasionalmente.
2. L'organizzazione degli spazi di manovra e di stallo, la posizione degli accessi, la scelta delle pavimentazioni, la posizione delle alberature e degli elementi di arredo urbano e quant'altro componga l'area di parcheggio devono essere progettati al fine di raggiungere l'obiettivo di cui al comma precedente, garantendo la flessibilità funzionale.
3. Le pavimentazioni dovranno essere prevalentemente drenanti.
4. Le acque meteoriche derivanti dalle superfici impermeabili potranno essere alternativamente:
 - a) disperse nel sottosuolo mediante adeguati manufatti perdenti;
 - b) raccolte in serbatoi, adeguatamente filtrate e riutilizzate per irrigazione;
 - c) convogliate in fossi di forma e capacità adeguata al carico idraulico, rinverditi con specie vegetali che contribuiscono al filtraggio degli inquinanti (la quota eventualmente non dispersa nel terreno o in eccesso potrà essere collegata a sistemi perdenti o a serbatoi di cui sopra).
5. I parcheggi, salvo diversa indicazione da parte del Comune valutate le specifiche caratteristiche del contesto urbano ed eventuali usi plurimi degli spazi interessati, devono essere dotati di alberature. La scelta della specie deve essere compiuta tenendo conto di:
 - a) capacità di ombreggiamento nel periodo estivo;
 - b) bassa manutenzione;
 - c) resistenza;
 - d) assenza di tossicità;
 - e) assenza di resine o frutti cadenti che possano arrecare danno alle vetture o alle persone;
 - f) sviluppo dell'apparato radicale (per evitare il sollevamento delle pavimentazioni circostanti);
 - g) capacità di filtrare gas inquinanti provenienti dalle auto.
6. Le alberature nei parcheggi devono:
 - a) essere collocate in modo tale da non essere danneggiate dalle auto;
 - b) avere adeguata superficie libera intorno al colletto protetta da calpestio.

7. Gli stalli per la sosta degli autoveicoli possono essere realizzati parallelamente alla carreggiata (“longitudinali”), obliquamente alla carreggiata (“a spina”), e ortogonalmente alla carreggiata (“a pettine”), nel rispetto delle caratteristiche dimensionali riportate negli schemi seguenti:

Disposizione e ingombro degli stalli per la sosta

| larghezza carreggiata min. | senso di marcia | disposizione | ingombro stalli | | capacità stalli/m | schema |
|----------------------------|-----------------|---------------------------|-----------------|---------|-------------------|--------|
| | | | largh. | lungh. | | |
| 5.0 | unico | un lato 0° | 2 | 5 | 0.20 | |
| 7.5 | unico | due lati 0° | 2+2 | 5 | 0.40 | |
| 8.0 | unico | un lato 45° | 4.5 | 3.3 | 0.31 | |
| 10.0 | unico | un lato 0° e un lato 45° | 2+4.5 | 5, 3.25 | 0.51 | |
| 10.0 | doppio | due lati 0° | 2+2 | 5.0 | 0.40 | |
| 12.5 | unico | due lati 45° | 4.5+4.5 | 3.25 | 0.62 | |
| 12.5 | doppio | un lato 0° e un lato 90° | 4.5+2.0 | 2.3, 5 | 0.63 | |
| 15.0 | doppio | un lato 90° e un lato 90° | 4.5+4.5 | 2.3 | 0.86 | |

Articolo 152 Piazze e aree pedonali

1. Ai fini del presente Regolamento si intendono piazze e aree pedonalizzate gli spazi che si caratterizzano per usi collettivi differenti, nei quali è limitato l’accesso agli autoveicoli e sono favorite le interazioni sociali, culturali ed economiche spontanee tra persone.

2. Gli spazi di cui al presente Articolo e quindi gli interventi di realizzazione o riorganizzazione degli esistenti, devono tendere ai seguenti obiettivi:

- a) flessibilità d'uso;
- b) accessibilità a tutti;
- c) attrattività e vivibilità degli spazi;
- d) integrazione con il contesto e con gli spazi privati limitrofi;
- e) integrazione con il sistema ambientale;
- f) ridotta manutenzione degli elementi;
- g) sicurezza (fatto salvo quanto prescritto all'CAPO VI Articolo177).

Articolo153 Percorsi pedonali e marciapiedi

1. I percorsi pedonali devono sempre essere adeguatamente illuminati nel rispetto delle caratteristiche di cui all'CAPO II Articolo137.

2. Non sono ammesse fessure in griglie ed altri manufatti con larghezza o diametro superiore a cm 2; i grigliati ad elementi paralleli devono comunque essere posti con gli elementi ortogonali al senso di marcia.

3. La larghezza minima dei marciapiedi è pari a 2,50 m sulle strade urbane di scorrimento ed interquartiere, a 2,00 m sulle strade di quartiere ed interzonali, a 1,50 m sulle strade locali, così come classificate dagli specifici strumenti comunali. La larghezza utile per il transito dei pedoni, al netto dell'ingombro degli eventuali ostacoli od elementi di arredo, non può essere inferiore ad 1,00 m.

4. In corrispondenza di portici, la larghezza del marciapiede esterno può essere ridotta ad 1,00 m. Laddove i portici presentino una larghezza adeguata (almeno 2,50 m) il marciapiede esterno può essere omissivo.

5. In tutti i casi in cui non sia tecnicamente possibile realizzare marciapiedi rialzati, la circolazione dei pedoni deve essere garantita mediante appositi spazi delimitati da elementi fisici di protezione, anche di tipo discontinuo. In tali casi deve essere adottato il limite di velocità di 30 km/h.

6. Gli attraversamenti pedonali delle strade urbane di scorrimento e delle strade interquartiere, così come classificate dagli specifici strumenti comunali, devono essere dotati di isola salvagente centrale di larghezza minima pari ad 1,00 m o di altra protezione equivalente.

7. I percorsi pedonali e i marciapiedi, qualora siano affiancati a carreggiate stradali, dovranno essere separati da queste da elementi fisici in rilievo o da un opportuno dislivello. In questa seconda eventualità, i percorsi dovranno essere adeguatamente raccordati nei punti di attraversamento delle carreggiate e in corrispondenza delle aree di sosta e di fermata, secondo soluzioni tecniche conformi alle prescrizioni finalizzate all'abbattimento delle barriere architettoniche.

8. Nelle intersezioni tra percorsi pedonali e carrabili devono essere garantite la continuità planoaltimetrica delle superfici e una adeguata visibilità reciproca fra il veicolo in manovra e il pedone.

Articolo154 Accessi carrai

1. L'accesso dei veicoli alle aree di pertinenza delle costruzioni è consentito tramite passi carrai, la cui realizzazione deve essere autorizzata, previo assenso dell'Ente proprietario delle strade o degli spazi da cui si accede, nel rispetto delle disposizioni dettate dal Codice della Strada e del relativo Regolamento di esecuzione e attuazione.

2. Ove la costruzione fronteggi più spazi pubblici, l'accesso è normalmente consentito da quello a minor traffico o con minori interferenze con zone pedonali o a traffico limitato. L'accesso ad uno spazio privato tramite più passi carrabili può essere concesso solo quando sia giustificato da esigenze di viabilità interna ed esterna.

3. I passi carrabili devono essere realizzati ad almeno 12 m dalle intersezioni, garantendo in ogni caso la visibilità da una distanza pari allo spazio di frenata risultante dalla velocità massima consentita nella strada.

4. Lungo le strade di scorrimento, interquartiere e di quartiere, così come classificate dagli specifici strumenti comunali,

l'apertura di nuovi passi carrai è ammessa soltanto in presenza di strada di servizio o di piazzale esterno alla carreggiata.

5. Lungo le strade interzonali, così come classificate dagli specifici strumenti comunali, l'apertura di nuovi passi carrabili, non dotati di sistemi di apertura automatica, comandati a distanza, è subordinata all'arretramento del cancello di ingresso di almeno 4,5 m dal margine esterno della carreggiata. I nuovi passi carrabili, anche se dotati di sistemi di apertura automatica, dovranno comunque presentare larghezza tale da consentire ai veicoli in entrata e/o in uscita di non impegnare la corsia contromano della carreggiata stradale. Laddove il passo carrabile sia destinato ad essere utilizzato da autocarri od altri veicoli pesanti, le dimensioni della larghezza e dell'arretramento devono essere aumentate, in modo tale da consentire ai veicoli in entrata e/o in uscita di non impegnare la corsia contromano della carreggiata stradale.

6. Lungo le strade locali, così come classificate dagli specifici strumenti comunali, l'apertura di nuovi passi carrai è ammessa in deroga anche in assenza di arretramento del cancello. Tale deroga non si applica ai passi carrai destinati ad essere utilizzati da autocarri od altri veicoli pesanti.

7. Le rampe devono essere realizzate in materiale antisdrucchiolevole, con scanalature per il deflusso delle acque.

8. È consigliato l'uso di piattaforme elevatrici in sostituzione delle rampe carrabili per l'accesso alle autorimesse private.

9. Gli interventi sugli accessi carrai esistenti possono derogare da quanto prescritto ai precedenti commi solo a seguito di parere favorevole rilasciato dalla Polizia Locale o dall'Ente proprietario della strada.

10. Gli scivoli e le rampe di accesso carraio ai piani interrati o seminterrati devono avere le caratteristiche commisurate al numero di posti auto serviti o prevedibili nel rispetto della legislazione vigente.

11. L'accesso a insediamenti generatori o attrattori di rilevanti flussi veicolari deve avvenire nel rispetto dei seguenti criteri:

- Strade urbane di scorrimento, così come classificate dagli specifici strumenti comunali: lo sbocco delle strade di servizio alle aree di sosta interne è ammesso solo con corsie di accelerazione e decelerazione; dev'essere previsto lo svincolo delle manovre di svolta a sinistra.

- Strade interquartiere, strade di quartiere e strade interzonali, così come classificate dagli specifici strumenti comunali: è richiesto lo svincolo delle manovre di svolta a sinistra, od in alternativa la realizzazione di semaforizzazioni canalizzate o di rotatorie di diametro esterno compreso fra 35 e 50 m.

- Strade interzonali, così come classificate dagli specifici strumenti comunali: è consentito l'allaccio con incrocio semaforizzato, previa verifica della capacità tecnica e delle condizioni di sicurezza dello stesso.

Articolo155 Strutture su suolo pubblico o di uso pubblico

1. Le strutture e i manufatti quali dehors, chioschi, servizi igienici, edicole o analoghi,, anche se di tipo precario e provvisorio, situate su suolo pubblico o di uso pubblico devono corrispondere a criteri di decoro urbano e di armonizzazione con l'ambiente circostante. Non devono inoltre rappresentare ostacolo alla circolazione, fatte salve le norme del Codice della Strada e relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione.

2. I dehors sono regolati da apposita disposizione comunale.

3. Gli strati isolanti posti in aderenza delle murature (cappotti) sono così disciplinati:

a) sono vietati in presenza di marciapiede di larghezza $\leq 1,50$ m;

b) sono ammessi in presenza di marciapiede di larghezza $\geq 1,50$ m:

- senza autorizzazione per occupazione di suolo pubblico se di spessore ≤ 6 cm;

- con autorizzazione per occupazione di suolo pubblico se di spessore > 6 cm e comunque con un limite di 12 cm.

4. Sono ammesse soluzioni differenti da quanto indicato nel presente Articolo per gli interventi in spazi esistenti caratterizzati da uniformità di materiali o tecnologie/tipologie costruttive purché non in contrasto con il contesto urbano di riferimento e solo a seguito di parere positivo da parte della Commissione paesaggio.

Articolo156 Servitù pubbliche di passaggio sui fronti delle costruzioni

1. Nelle costruzioni devono essere garantite modalità di esecuzione che consentano gli allacciamenti alle reti impiantistiche (idrica, telefonica, elettrica, gas – metano, energia termica) secondo la normativa tecnica dettata dagli enti erogatori dei servizi.
2. Deve essere inoltre garantita la possibilità di ulteriori allacciamenti dei servizi a rete, secondo quanto disposto nell'CAPO II Articolo 19.

Articolo 157 Numeri civici e toponomastica

1. I numeri civici ed eventuali loro subalterni assegnati dall'Amministrazione Comunale devono essere apposti, a spese dei proprietari dei fabbricati, in corrispondenza degli accessi da aree pubbliche.
2. Il numero civico deve essere di unica tipologia e collocato a fianco dell'accesso e deve essere mantenuto perfettamente visibile e leggibile a cura del possessore dell'immobile.
3. Le eventuali variazioni della numerazione civica sono notificate al proprietario dell'immobile interessato e sono attuate a spese dello stesso.
4. E' fatto obbligo per il proprietario di ripristinare il numero civico qualora esso sia stato danneggiato o divenuto poco leggibile.
5. In caso di demolizione dell'edificio, di soppressione di porte esterne di accesso pedonale o di variazione della numerazione civica, il proprietario restituisce all'Amministrazione, nel termine di quindici giorni, l'indicatore assegnato.
6. E' riservata all'Amministrazione la potestà di applicare e mantenere, sulle pareti di manufatti privati, prospicienti strade o altri spazi pubblici, targhe di toponomastica urbana, targhe direzionali o altri mezzi di segnaletica stradale, orologi, lapidi commemorative.

CAPO IV Tutela degli spazi verdi e dell'ambiente

Articolo158 Spazi verdi

1. Sono rimandate ad apposito regolamento comunale di settore le regole tecniche e i requisiti qualitativi per la realizzazione e la salvaguardia di:
- a) Aree verdi.
 - b) Parchi urbani e giardini di interesse storico e documentale.
 - c) Orti urbani.
 - d) Parchi e percorsi in territorio rurale.
 - e) Sentieri.
 - f) Tutela del suolo e del sottosuolo.

CAPO V Infrastrutture e reti tecnologiche

Articolo159 Reti di servizi pubblici e volumi tecnici

1. Le reti di servizi pubblici costituiscono parte integrante del disegno urbano e ad esso devono conformarsi.
2. I punti di accesso alle camerette di ispezione e i chiusini in genere, devono essere correttamente inseriti nel disegno della superficie pavimentata.
3. Le linee aeree e le palificazioni di supporto non devono costituire limitazione alle condizioni di accessibilità e fruibilità degli spazi pubblici e privati. Devono inoltre essere progressivamente abbandonate a favore di linee interrato specie se la loro presenza pone vincoli alla fruizione anche visiva degli spazi.
4. I volumi tecnici ed impiantistici, (a titolo esemplificativo cabine elettriche, stazioni di pompaggio, stazioni di decompressione del gas, impianti di telecomunicazioni) fuori terra, devono risultare compatibili per tipologia costruttiva, materiali e colori con le caratteristiche del contesto in cui si collocano, specie se in ambito di antica formazione, e con le attività presenti. Salvo impedimenti dimostrati di natura tecnica devono prevedere sistemi verdi di mascheratura.
5. La realizzazione o l'installazione dei presenti manufatti tecnici ed impiantistici è subordinata a esplicito provvedimento di assenso da parte della struttura competente comunale.

Articolo160 Aree di raccolta dei rifiuti

1. Le aree di deposito dei contenitori dei rifiuti sono da localizzare in luoghi facilmente accessibili dalla strada; tali aree devono essere dotate di adeguate schermature verticali e coperture preferibilmente vegetali nonché rispettare le caratteristiche previste dal Regolamento di igiene.

Articolo161 Serbatoi GPL

1. L'installazione di bidoni e bombole di GPL per uso domestico o simile deve avvenire all'esterno del locale nel quale trovasi l'apparecchio di utilizzazione (Circolare del Ministero degli Interni del 14/07/1967 n. 78).

Articolo162 Ricarica veicoli elettrici

1. Ai fini del conseguimento del titolo abilitativo edilizio, a far data dal termine e per gli edifici indicati all'art. 4 del DPR 380/2001, è obbligatoria la predisposizione all'allaccio per la possibile installazione di infrastrutture elettriche per la ricarica dei veicoli, secondo le modalità indicate nel medesimo articolo.

CAPO VI Recupero urbano, qualità architettonica e inserimento paesaggistico

Articolo163 Pubblico decoro, manutenzione delle costruzione e dei luoghi

1. I proprietari devono mantenere gli immobili (edifici, aree inedificate e spazi di pertinenza scoperti), internamente ed esternamente, in condizioni di salubrità, decoro, sicurezza e igiene.
2. Le aree inedificate non possono essere lasciate in stato di abbandono ma devono essere soggette a manutenzione periodica.
3. Le aree inedificate, gli edifici o parti di essi, i manufatti o strutture analoghe in disuso, che determinano o che possono determinare grave situazioni igienico-sanitarie, devono essere sottoposti ad interventi periodici di pulizia, cura del verde, e se necessario, di disinfestazione o di derattizzazione.
4. Gli edifici dismessi devono essere resi inaccessibili mediante la disattivazione dei servizi tecnologici erogati e la creazione di opere provvisoriale, le quali, senza arrecare pregiudizio alla stabilità delle strutture, rendano impraticabili gli spazi esistenti. Devono inoltre essere impediti usi impropri e occupazioni abusive.
5. Gli edifici o parti di questi che presentano condizioni statiche precarie e quindi situazioni di pericolo devono essere messi in sicurezza mediante demolizione o adeguate opere di sostegno fino alla loro definitiva sistemazione.
6. L'Amministrazione può far eseguire in ogni momento ispezioni dal personale tecnico, sanitario o da altro parimenti qualificato per accertare le condizioni delle costruzioni.
7. Nel caso di interventi urgenti rivolti alla eliminazione di parti pericolanti che non possono essere messe in sicurezza mediante opere provvisoriale, il proprietario provvede direttamente alla loro esecuzione dandone contestuale comunicazione al Comune.
8. In caso di inottemperanza alle disposizioni dei precedenti commi, il Comune può ordinare, previa diffida, l'esecuzione degli opportuni interventi in danno del contravventore.

Articolo164 Prospetti

1. Deve essere rivolta particolare cura al raggiungimento della giusta proporzione dei volumi in modo da ottenere risultati compositivi complessivamente armonici, proporzionati e ordinati.
2. Nella scelta dei materiali, colori, partitura prospettica, linguaggio architettonico devono essere valutati i caratteri degli edifici adiacenti al fine di inserire in modo dialettico il fronte in progetto.
3. Nel caso di edifici inseriti in cortine edilizie esistenti o in edifici con tipologia a schiera, i progetti devono confrontarsi con i fronti adiacenti e uniformarsi alle soluzioni complessive o riferite ai singoli elementi (a titolo esemplificativo colori, materiali, forme) che risultino coerenti con le disposizioni di cui al presente Regolamento.
4. E' vietata la formazione di nuovi frontespizi ciechi visibili da spazi pubblici o assoggettabili all'uso pubblico. In caso di fronti ciechi esistenti può esserne imposta, in sede di istruttoria del progetto relativo, la sistemazione in modo coerente con le disposizioni compositive di cui al presente Capo.
5. I prospetti su spazi pubblici non devono presentare impianti tecnologici o volumi tecnici a vista, così come disposto nell'CAPO II Articolo118.
6. Le superfetazioni e gli elementi aggiunti in modo incongruo rispetto al fronte o all'edificio devono essere rimossi in occasione del primo, in ordine di tempo, intervento di Ristrutturazione edilizia afferente l'edificio.

Articolo165 Sporgenze e aggetti

1. Al fine di non intralciare la mobilità pedonale e veicolare, i fronti degli edifici prospettanti su pubblici passaggi o comunque su percorso di uso comune (anche se di proprietà privata) non devono presentare aggetti maggiori di cm 10 al di sotto della quota di m 3,50, misurata a partire dal piano di calpestio del pubblico passaggio anche in mancanza di marciapiede.
2. Le tende aggettanti sul suolo pubblico sono vietate se non consentono un adeguato passaggio sottostante. Le tende devono essere poste ad una altezza superiore a m 2,20 misurata dal marciapiede e avere sporgenza massima 1,50 m e comunque inferiore di cm 50 rispetto alla larghezza dello spazio pedonale sottostante.
3. Balconi e pensiline di copertura aggettanti su spazio pubblico devono essere posti ad un'altezza minima di m 4 dall'eventuale marciapiede rialzato; nel caso non esista marciapiede o lo stesso non sia rialzato, l'altezza minima è di m 4,50 dalla quota stradale o dal percorso pedonale.
4. Balconi e pensiline di copertura aggettanti su spazio pubblico non debbono mai sporgere oltre m 1,50 e non debbono comunque mai superare la larghezza dell'eventuale marciapiede.
5. Porte, finestre e vetrine con affaccio diretto su strada o spazio pubblico devono essere munite di serramenti non apribili verso l'esterno salvo:
 - il caso in cui i battenti siano contenuti nello spessore dei muri o comunque non fuoriescano dal filo esterno del fabbricato;
 - eventuali prescrizioni riconducibili a particolari normative sulla sicurezza;
 - che siano poste ad un'altezza minima di m 4 dall'eventuale marciapiede rialzato o, nel caso non esista marciapiede o lo stesso non sia rialzato, ad un'altezza minima di m 4,50 dalla quota stradale o dal percorso pedonale.

Articolo166 Allineamenti

1. L'allineamento stradale è regolato, oltre che dalle prescrizioni di legge e dal presente Regolamento:
 - a) dalla disciplina urbanistica generale e dai relativi strumenti esecutivi;
 - b) dalle eventuali convenzioni e servitù pubbliche e private.
2. L'edificazione arretrata rispetto agli allineamenti preesistenti, laddove consentita, deve creare luoghi che contribuiscano al miglioramento della qualità e della fruibilità dello spazio urbano.
3. Ogni spazio libero conseguente ad un arretramento deve essere sistemato a verde oppure dotato di idonea pavimentazione e, in ogni caso, deve risultare integrato con lo spazio pubblico adiacente.

Articolo167 Disciplina del colore e dell'uso dei materiali di rifinitura

1. Le tinteggiature, gli intonaci e i diversi materiali di rivestimento devono presentare un insieme estetico ed armonico lungo tutta l'estensione della facciata dell'edificio indipendentemente dal frazionamento proprietario.
2. I materiali e i colori da impiegare per la realizzazione e la finitura di tutti gli edifici devono garantire sempre il migliore decoro dell'ambiente urbano, valorizzando quelli presenti nella tradizione edilizia del contesto.
3. Le facciate e le porzioni di edifici visibili dal suolo pubblico, devono essere completamente rivestite o comunque devono presentare materiali di finitura compatibili con il contesto in cui si inseriscono. Possono pertanto essere impiegati intonaci pigmentati con terre e ossidi, materiali lapidei o elementi in cotto; sono sconsigliati gli intonaci di tipo plastico non traspirante.
4. Non è vietato l'impiego di materiali anche innovativi, purché ciò non pregiudichi gli elementi architettonici, compositivi e decorativi degli edifici esistenti e dell'ambiente urbano e solo a seguito di parere positivo da parte della Commissione paesaggio.
5. I colori da impiegare devono essere preferibilmente di tinta tenue.
6. Le operazioni di tinteggiatura degli edifici non devono arrecare pregiudizio alle decorazioni, ai bassi e alti rilievi, ai

fregi e altri elementi analoghi esistenti sulle facciate. Qualora siano rinvenuti elementi decorativi pittorici originari, è consentito il loro ripristino coerentemente con le tecniche e forme tradizionali.

7. Le parti in pietra (a titolo esemplificativo portali, balconi, scale) presenti negli edifici, in quanto elementi documentali di significato storico-architettonico, vanno conservate allo stato originario e i necessari interventi di manutenzione non devono prevedere nessun tipo di tinteggiatura.

8. Qualora i rivestimenti o le tinte delle facciate degli edifici presentino un aspetto indecoroso, con provvedimento motivato può esserne ordinato il rifacimento totale o parziale, fissando un congruo termine per l'esecuzione.

9. E' obbligatorio presentare un campione, realistico e di dimensioni minime 30x30 cm, della tinta di progetto.

Articolo168 Disciplina per gli edifici negli ambiti di antica formazione

1. Le presenti prescrizioni sono aggiuntive e prevalenti rispetto a quanto indicato in via generale all'Articolo164, all'Articolo165 e all'Articolo166.

2. Le facciate degli edifici devono adottare soluzioni che privilegiano le superfici continue, con prevalenza dei pieni rispetto ai vuoti, allineamenti verticali e orizzontali delle bucatore e semplicità negli elementi decorativi (fascia marcapiano e modanature a cornice delle finestre).

3. Le zoccolature al piede dell'edificio devono avere un'altezza massima di m 1,00 a partire dalla quota del marciapiede. Possono essere realizzate con intonaci strollati e tinteggiati o materiali lapidei preferibilmente di uso locale con esclusione dei marmi; la superficie deve essere opaca o a spacco e comunque non lucida.

4. Sono consentiti i poggioli con aggetto massimo pari a m 0,20 e con parapetto in ferro anche a disegno composito. I balconi devono avere solette e mensole di sostegno in pietra e parapetti a bacchette verticali con colori opachi nelle tinte grigio, nero, marrone scuro o verde scuro. I balconi sono sempre vietati sui fronti rivolti verso spazi pubblici. Sugli altri prospetti sono consentiti:

- i balconi solo se costituiscono elemento di completamento e di continuità con preesistenti balconi di edifici adiacenti;
- i ballatoi.

5. Le finestre e le porte finestre devono avere forme rettangolari con rapporto altezza/base superiore a 1,5 per le prime e a 2 per le seconde. Al piano terra degli edifici prospettanti su spazi pubblici, le finestre possono essere dotate di inferriate metalliche fisse, color antracite, marrone o verde scuro, con disegno semplice a montanti e correnti, poste all'interno del vano finestra e non sporgenti rispetto al filo del fabbricato. Sono consentiti unicamente sistemi di oscuramento interni, scorrevoli nel muro o a impacchettamento purché contenuti interamente nello spessore del muro. In tutti i casi, non sono ammesse riquadrature (spallete e voltino) in marmo. Al piano sottotetto sono ammesse finestre tonde, ovali o lunette purché allineate verticalmente con le bucatore sottostanti.

6. I serramenti interni ed esterni di finestre, portefinestre, ingressi pedonali o carrabili, serrande per autorimesse e vetrine devono avere forme e disegni tradizionali. Devono essere realizzati preferibilmente in legno naturale o verniciato; sono ammessi serramenti in altro materiale purché colorati con tonalità opache di bianco, grigio, nero, verde scuro o marrone scuro; non sono ammessi serramenti in alluminio anodizzato o bronzato. Come sistemi di oscuramento devono essere utilizzate le persiane a doghe orizzontali di tipo aperto o gli scuri interni; non sono ammesse persiane scorrevoli esterne al muro, "veneziane" e tapparelle.

7. Le coperture devono essere a falda inclinata. Non sono ammesse coperture piane. La struttura portante visibile all'esterno deve essere realizzata con orditura in legno; possono essere inseriti strati isolanti purché coperti dal manto di copertura. Il manto di copertura deve essere realizzato con tegole in cotto tipo portoghese o coppo o simili; non possono essere utilizzati tegole in cemento o realizzate con altri conglomerati. Sono ammessi lucernari complanari lungo le falde, aperture e terrazze con interruzione della continuità della falda. I sottogronda devono essere realizzati con struttura in travetti di legno a vista eventualmente sagomati, con lastre in pietra o con elementi decorativi in cemento sagomato; non sono consentiti sottogronda con elementi in conglomerato cementizio prefabbricati o gettati in opera nonché materiali plastici. L'aggetto complessivo su strada non deve superare m 1,00. I canali di gronda e i pluviali devono essere realizzati in rame o lamiera verniciata con tinte scure. È escluso l'impiego di materiali plastici, d'acciaio o zincati non verniciate. I pluviali posti sul fronte in aderenza di strade pubbliche o private devono essere incassati per una altezza minima di m 3,00 dal piano della strada o del marciapiede antistante il fronte stesso.

8. Le pensiline sono vietate lungo i fronti degli edifici prospettanti su spazi pubblici. È possibile l'inserimento di pensiline lungo i fronti interni degli edifici purché non siano presenti balconi o ballatoi al piano superiore in corrispondenza delle aperture interessate. Le pensiline devono essere realizzate coerentemente con quanto disposto per i tetti di cui al comma precedente salvo soluzioni differenti soggette alla valutazione della Commissione paesaggio. La sporgenza massima rispetto al muro dell'edificio non può superare m 1,20.

9. I vani di alloggiamento degli impianti per l'allacciamento alle reti devono trovare localizzazioni tali da non costituire elementi di disturbo rispetto alla composizione della facciata. Lo sportello di chiusura deve essere intonato o verniciato omogeneamente alla facciata.

10. Le facciate devono essere rivestite con intonaci. E' escluso l'impiego di piastrelle di clinker, ceramica o similari; materiali metallici, plastici, lignei; elementi in laterizio. E' consentito l'uso di elementi lapidei per la sola porzione di zoccolatura.

11. Le tonalità delle tinteggiature devono essere comprese entro la gamma delle terre chiare. Sono escluse le gradazioni scure e i colori brillanti. E' consentito lasciare a vista porzioni in pietra delle facciate qualora preesistenti. Sono vietati intonaci di tipo plastico e rivestimenti ceramici o similari.

12. Non sono ammesse pavimentazioni in asfalto e cemento.

13. Sono ammesse soluzioni differenti da quanto indicato nel presente Articolo per gli interventi:

- a) in spazi o edifici esistenti caratterizzati da uniformità di materiali o tecnologie/tipologie costruttive;
- b) relativi a edifici che, seppur inseriti negli ambiti di antica formazione, risultano architettonicamente avulsi dal contesto storico.

14. Gli interventi di cui al comma precedente sono soggetti a parere positivo da parte della Commissione del paesaggio.

Articolo 169 Caratteristiche degli edifici in ambiti agricoli

1. Le presenti prescrizioni sono aggiuntive e prevalenti rispetto a quanto indicato in via generale all'Articolo 164, all'Articolo 165 e all'Articolo 167.

2. Gli interventi sul patrimonio edilizio esistente devono garantire la conservazione degli elementi testimoniali ed architettonici tipici della tradizione locale. A tale scopo devono risultare coerenti con le disposizioni contenute nell'Articolo 168.

3. Gli edifici da realizzare in aree agricole, devono inserirsi in modo equilibrato e proporzionato nel paesaggio, valorizzandone gli elementi caratteristici ed evitando la chiusura di visuali in modo da non alterare la percezione visiva. Laddove necessario, a giudizio della Commissione del paesaggio, gli edifici devono essere opportunamente mascherati da quinte arboree.

4. La realizzazione di edifici deve rispettare i seguenti criteri:

- a) le tipologie edilizie abitative devono essere coerenti con l'architettura rurale tradizionale (a titolo esemplificativo corti chiuse o aperte, edifici in linea con esclusione di ville, ville a schiera, palazzine);
- b) i porticati devono essere coerentemente inseriti nel corpo principale dell'edificio e realizzati con materiali omogenei;
- c) le aree di stretta pertinenza degli edifici e i percorsi di collegamento alla viabilità pubblica non dovranno essere pavimentati con asfalto o cemento;
- d) le strutture portanti e i tamponamenti devono essere realizzati preferibilmente con tecnologie costruttive e materiali tradizionali (a titolo esemplificativo murature intonacate e tinteggiate con colori ricadenti nelle tonalità delle terre chiare, grigliati in laterizio, tetti a falde con orditura in legno e manto di copertura in coppi o portoghesi);
- e) nel caso di strutture prefabbricate o comunque con tipologia non tradizionale devono essere utilizzati accorgimenti tali da ridurre l'impatto visivo della struttura sul paesaggio e in particolare:
 - evitare una forma rigidamente parallelepipedica con pannelli di tamponamento che sovrastano e nascondono la copertura;
 - realizzare tamponamenti perimetrali con finiture assimilabili agli intonaci e colori ricadenti nelle tonalità delle terre chiare, escludendo pertanto i rivestimenti ceramici, granigliati, metallici o similari;
 - utilizzare coperture a falde con tegole in cotto o in lastre ondulate in colore rosso spento;
 - evitare finestre a nastro o prevedere parziali tamponamenti, a mascheramento delle parti vetrate, con grigliati in legno o mattoni;

- è ammessa la realizzazione di murature in laterizio a vista.

5. Sono ammesse soluzioni differenti da quanto indicato nel presente Articolo per gli interventi in spazi esistenti caratterizzati da uniformità di materiali o tecnologie/tipologie costruttive purché non in contrasto con il contesto di riferimento e solo a seguito di parere positivo da parte della Commissione del paesaggio

Articolo170 Caratteristiche delle costruzione in relazione al contesto paesaggistico

1. Gli interventi devono relazionarsi e confrontarsi con il contesto paesistico all'interno del quale ricadono. Tale confronto avviene sulla base delle relazioni intercorrenti tra l'intervento, l'unità di paesaggio nella quale ricade, gli elementi individuati e le caratteristiche generali del contesto.

2. Le scelte progettuali devono inserire l'intervento in modo coerente rispetto agli elementi e agli ambiti paesistici sopra evidenziati, nel rispetto dell'autonomia linguistica, compositiva e costruttiva. Tutte le scelte devono in ogni caso garantire che gli interventi non eccedano e non sovrastino i caratteri prevalenti riscontrati nel contesto.

3. Negli interventi sugli edifici ascrivibili alla tradizione costruttiva locale devono essere conservati e, per quanto possibile o compatibile, valorizzati tutti gli elementi architettonici originali. Gli ampliamenti, laddove consentiti, non devono compromettere la leggibilità degli elementi sopra indicati. In particolare gli ampliamenti devono:

- avvenire sul fronte dell'edificio meno visibile dai punti di vista privilegiati di cui sopra;
- evitare la formazione di corpi protuberanti ed estranei rispetto all'originale costruzione;
- ridurre al minimo l'articolazione planimetrica.

4. Gli interventi relativi a ville e palazzi di interesse storico architettonico o testimoniale devono essere finalizzati alla conservazione e valorizzazione degli elementi architettonici che li connotano. Sono pertanto vietati interventi che possano compromettere la leggibilità degli elementi caratteristici.

5. Gli interventi sulle costruzioni che non rientrano nelle categorie precedenti e che pertanto non rivestono uno specifico interesse di natura paesistica o architettonica devono essere finalizzati a migliorare il loro inserimento paesistico con riferimento ai punti di vista privilegiati e alle specifiche caratteristiche del contesto nel quale sono inserite.

6. Le disposizioni di cui al presente articolo integrano e completano quanto specificamente indicato dagli strumenti urbanistici e di pianificazione paesistico-ambientale. In caso di contrasto valgono le disposizioni degli strumenti urbanistici e di pianificazione paesistico-ambientale.

Articolo171 Recupero ai fini abitativi di edifici accessori

1. Negli interventi di trasformazione di edifici accessori originariamente destinati a funzioni agricole (ex rustici), finalizzati al loro riutilizzo per scopi abitativi, si devono osservare le seguenti prescrizioni:

- a) mantenimento e consolidamento delle strutture verticali ed orizzontali originali (a titolo esemplificativo murature in mattoni, solai in legno, capriate in legno) qualora staticamente idonee e compatibili con le norme igieniche;
- b) mantenimento e valorizzazione degli elementi architettonici caratterizzanti l'originaria costruzione (a titolo esemplificativo murature realizzate con grigliati di laterizio a nido d'ape, voltini o cornici di finestre, manto di copertura).

2. Nel caso di interventi di completa demolizione con ricostruzione sul sedime originario devono essere rispettati i criteri e i caratteri costruttivi indicati all'Articolo168. Qualora si proceda al rifacimento del tetto devono essere realizzate coperture a falda inclinata. Possono in ogni caso essere ricavati pozzi di luce e terrazzi. Non è consentito realizzare balconi aggettanti.

3. Le disposizioni di cui al presente Articolo integrano e completano quanto specificamente indicato dagli strumenti urbanistici e di pianificazione paesistico-ambientale. In caso di contrasto valgono le disposizioni degli strumenti urbanistici e di pianificazione paesistico-ambientale.

Articolo172 Autorimesse private

1. Le autorimesse devono essere preferibilmente collocate sul retro dell'edificio o accanto ad esso o in un angolo del

lotto di pertinenza in modo da minimizzarne la percezione dagli spazi pubblici. Il progetto di autorimesse realizzate a bordo strada che configurino la formazione di muri ciechi rivolti verso lo spazio pubblico deve essere sottoposto alla valutazione della Commissione del paesaggio.

2. La tipologia, i materiali ed i colori devono rispettare le caratteristiche architettoniche dell'edificio principale. A tale scopo i colori delle pareti esterne nonché i materiali e i colori dei serramenti devono richiamare quelli dell'edificio principale.

3. Non sono ammesse autorimesse con accesso diretto dalla pubblica via. Tale disposizione può essere derogata solo all'interno degli ambiti di antica formazione, così come individuati dal PSC, ove sia dimostrata l'impossibilità tecnica al reperimento in modo conforme e solo a seguito di parere favorevole da parte della Commissione del paesaggio.

4. Nel caso di autorimesse poste al piano terra di edifici inclusi nell'ambito di antica formazione, come individuato dal PSC, devono essere rispettati i criteri compositivi e le prescrizioni di cui all'Articolo168.

5. All'interno degli ambiti di antica formazione come definiti dal PSC le autorimesse e i posti auto coperti realizzati fuori terra e formanti corpo edilizio autonomo e altre strutture accessorie devono uniformarsi ai seguenti criteri:

- a) essere realizzate in aderenza a edifici esistenti;
- b) la copertura deve essere a falda inclinata; la struttura deve essere realizzata preferibilmente con travi in legno, la lattoneria deve essere in rame o lamiera preverniciata in tinta scura;
- c) le murature di tamponamento devono essere completamente intonacate con l'impiego delle soluzioni e dei materiali contenuti all'Articolo168. È vietato l'impiego di prefabbricati, lamiere, assi in legno, materiale di risulta o qualsiasi altro materiale con caratteristiche di precarietà;
- d) per serrande e serramenti valgono le disposizioni contenute all'Articolo168.

6. Sono ammesse soluzioni differenti da quanto indicato nel presente Articolo per gli interventi:

- a) in spazi o edifici esistenti caratterizzati da uniformità di materiali o tecnologie/tipologie costruttive;
- b) relativi a edifici che, seppur inseriti negli ambiti di antica formazione, risultano architettonicamente avulsi dal contesto storico.

7. Gli interventi di cui al comma precedente sono soggetti a parere positivo da parte della Commissione del paesaggio.

Articolo173 Illuminazione pubblica

1. Oltre a quanto prescritto all'CAPO II Articolo137 si applicano anche le seguenti disposizioni.

2. Gli elementi degli impianti di illuminazione pubblica sono da considerarsi parte integrante del disegno del territorio e non sovrastrutture ininfluenti sul carattere dei luoghi.

3. La scelta di illuminare un determinato spazio deve essere valutata in relazione al contesto paesaggistico-ambientale e adeguatamente motivata, specie al di fuori del tessuto urbano, garantendo i limiti imposti dalla legislazione vigente e dai piani comunali settoriali.

4. Il progetto illuminotecnico deve fornire tutte le indicazioni necessaria a valutarne le caratteristiche estetiche e di impatto paesistico sia di giorno sia di notte con specifico riferimento a:

- a) impatto degli elementi strutturali;
- b) effetti d'ombra;
- c) resa luminosa complessiva e puntuale.

5. Tutti gli interventi, anche se frazionati nel tempo, devono essere inseriti in un progetto complessivo di armonizzazione delle scelte (a titolo esemplificativo per resa cromatica, per tipologia di elementi, per modalità di illuminazione) esteso almeno alle singole vie.

6. I progetti relativi a interventi non puntuali all'interno degli ambiti di antica formazione sono soggetti a parere della Commissione del paesaggio.

Articolo174 Antenne e impianti di condizionamento

1. L'installazione di antenne paraboliche e di qualsiasi altro tipo deve rispettare i seguenti criteri:

- a) tutti i condomini già in possesso di un impianto centralizzato o che intendono installarne uno devono avvalersi di antenne paraboliche collettive;
- b) l'installazione degli apparati di ricezione, singoli o collettivi, ha luogo nel rispetto del decoro, dell'estetica e dell'ambiente;
- c) le antenne paraboliche devono essere installate preferibilmente sul tetto; se installate all'esterno di balconi, terrazzi, comignoli, giardini e cortili non devono essere visibili dalla strada;
- d) all'interno degli ambiti di antica formazione l'installazione di qualsiasi tipo di antenna è concesso esclusivamente sulla copertura dell'edificio.

2. Per gli impianti di condizionamento si veda l'CAPO II Articolo136.

Articolo175 Mezzi pubblicitari

1. Le strutture e i mezzi pubblicitari sono da considerarsi parte integrante del disegno del territorio e non sovrastrutture ininfluenti sul carattere dei luoghi.

2. Le definizioni riportate nel presente Articolo fanno riferimento al Codice della strada.

3. L'installazione di mezzi pubblicitari non deve essere in contrasto:

- a) con i disposti del Codice della Strada e del relativo Regolamento di esecuzione e attuazione;
- b) con le indicazioni e prescrizioni degli strumenti di pianificazione regionale, provinciale e comunale;
- c) con le indicazioni di cui all'CAPO III Articolo146.

4. Le insegne di esercizio devono essere progettate coerentemente con il prospetto dell'intero edificio.

5. All'esterno degli ambiti di antica formazione, le insegne di esercizio devono essere poste all'interno degli appositi cassonetti porta insegna previsti nelle vetrine. In assenza di cassonetto l'insegna deve essere posta all'interno del vano vetrina, ad una altezza superiore a 2,10 m dal marciapiede e non può sporgere più di cm

5 rispetto al fabbricato. La sporgenza è misurata a partire dal piano verticale del filo esterno della muratura, trascurando eventuali sporgenze di gronde, parapetti, marcapiani, spallette, voltini e soglie. Sono consentite soluzioni diverse solo se estese all'intero fronte del fabbricato e a seguito di positiva Valutazione paesistica del progetto.

6. Negli ambiti di antica formazione le insegne di esercizio possono essere realizzate unicamente:

- a) all'interno del vano vetrina senza cassonetto e senza retroilluminazione diretta;
- b) sopra la vetrina purché all'interno della larghezza della medesima applicata o disegnata sul muro dell'edificio;
- c) con retroilluminazione indiretta e con sistemi di illuminazione puntiformi con fascio luminoso dall'alto verso il basso.

7. Per targhe si intendono i mezzi pubblicitari di ridotte dimensioni direttamente affissi al muro dell'edificio o alla recinzione finalizzati ad indicare un'attività presente nell'immobile stesso.

8. Le targhe devono avere dimensioni massime pari a 30x40 cm, non devono essere illuminate e sporgere su suolo pubblico al massimo 3 cm. Le targhe devono essere poste ad una altezza compresa tra 1 e 2 metri, misurata a partire dalla quota del terreno antistante la collocazione.

9. I mezzi pubblicitari diversi da quelli definiti ai commi precedenti, possono essere installati solo in immobili a destinazione produttiva o commerciale privi di vetrina al solo scopo di indicare un'attività presente nell'immobile stesso.

10. Sono vietati su tutto il territorio comunale:

- a) i "cartelli" e gli "impianti di pubblicità o propaganda" come definiti dal Codice della strada che abbiano carattere permanente e ad esclusione di quelli installati a cura del Comune; tutti gli impianti pubblicitari permanenti esclusi quelli installati direttamente dal Comune o da suoi concessionari autorizzati.
- b) gli striscioni pubblicitari che attraversano le strade sopra il flusso veicolare, di ogni forma, dimensione e colorazione.

11. I mezzi pubblicitari di cui al comma precedente esistenti alla data di adozione del presente Regolamento hanno validità fino alla scadenza dell'autorizzazione vigente, da intendersi non rinnovabile. Decorso tale termine le autorizzazioni devono essere rinnovate, laddove ammesse, secondo i disposti del presente Regolamento.

12. Sono vietati i mezzi pubblicitari a bandiera aggettanti su suolo pubblico, ad eccezione di quelle indicanti farmacie, che devono comunque essere posti a altezza non inferiore a 3,50 m dal piano dello spazio pubblico.

13. L'Amministrazione Comunale può, per ragioni di pubblico interesse, applicare o far applicare sul fronte delle costruzioni e delle recinzioni private o mediante idoneo sostegno:

- a) le targhe contenenti le indicazioni dei nomi assegnati alle aree pubbliche;
- b) i cartelli e gli impianti per segnalazioni stradali;
- c) le piastrine e i capisaldi per indicazioni altimetriche, di tracciamento o di idranti;
- d) le mensole, i ganci e le condutture per la pubblica illuminazione;
- e) i cartelli indicatori, le targhe e gli apparecchi dei servizi pubblici.

14. Le strutture di cui al comma precedente non devono essere sottratte alla pubblica vista.

15. L'installazione degli apparecchi elencati nel presente Articolo non deve arrecare molestia all'utenza dello stabile e non deve costituire barriera visiva di disturbo del traffico o essere pericolosa per il pedone.

16. La manutenzione degli oggetti elencati nel presente articolo nonché delle parti di facciata da essi direttamente interessati è a carico degli enti o privati installatori. Il Comune ha facoltà di imporre lavori di manutenzione ritenuti necessari per esigenze di decoro urbano.

Articolo 176 Vetture

1. Le vetrine devono essere progettate in funzione dei prospetti degli edifici e devono inserirsi in questi con materiali, colori e forme compatibili con i caratteri delle costruzioni e dell'ambiente circostante.

2. L'apertura di vetrine in edifici esistenti è soggetta alla predisposizione di un progetto che inserisca la soluzione proposta nella facciata direttamente interessata tenendo conto degli elementi compositivi dei fronti adiacenti. Le dimensioni delle vetrine e dei relativi vani devono essere coerenti con le proporzioni delle aperture esistenti sul prospetto dell'edificio interessato nonché rispettare eventuali allineamenti verticali e orizzontali.

3. La vetrina può essere dotata di adeguati cassonetti porta insegna purché di altezza massima non superiore a m 0,60. La vetrina può essere dotata di serranda avvolgibile metallica purché questa non sia di tipo cieco.

4. In caso di sostituzione di vetrina, l'intervento deve garantire il livello di accessibilità richiesto dalla legislazione nazionale (in particolare la L. 13/1989) e regionale. È ammesso il ricorso a rampa mobile su suolo pubblico solo nei casi in cui sia tecnicamente dimostrata l'impossibilità ad eseguire le opere su spazio privato e a condizione che sia predisposto adeguato sistema di chiamata al servizio dei disabili.

Articolo 177 Requisiti di sicurezza per i luoghi pubblici urbani

1. I sistemi di sicurezza degli spazi pubblici non devono mai impedire la vivibilità degli stessi.

2. Sono sconsigliate soluzioni di controllo dei luoghi che prevedano la recinzioni degli spazi.

3. Ai fini della sicurezza stradale e quindi della compresenza di autoveicoli e pedoni nei medesimi spazi di transito sono da preferirsi soluzioni di dissuasione o di rallentamento del traffico veicolare (Isole Ambientali).

CAPO VII Elementi costruttivi

Articolo178 Disposizioni in materia di abbattimento delle barriere architettoniche

1. Ad integrazione di quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di abbattimento delle barriere architettoniche si applicano le seguenti disposizioni.
2. All'esterno degli ambiti di antica formazione i balconi dovranno avere larghezza netta minima 1,40 m e pavimentazione complanare e/o ben raccordata con la quota di pavimento dell'unità immobiliare.
3. In caso di recupero di sottotetto finalizzato alla creazione di nuove unità immobiliari indipendenti il progetto dovrà indicare l'eventuale possibilità di inserimento di ascensore o piattaforma elevatrice. Tale condizione non è comunque ostativa al recupero del sottotetto.
4. I nuovi accessi pedonali saranno preferibilmente realizzati a quota marciapiede.
5. I locali e gli spazi aperti al pubblico devono rispettare le disposizioni comunali vigenti in materia di accessibilità dei disabili.
6. La documentazione di progetto relativa ad interventi edilizi deve contenere:
 - a) relazione tecnica dettagliata che descriva gli interventi immediati e previsti per l'abbattimento delle barriere architettoniche;
 - b) elaborato grafico che dimostri la presenza di un percorso accessibile tra viabilità pubblica e ingresso edificio;
 - c) elaborato grafico che dimostri l'adattabilità dell'unità immobiliare con l'individuazione grafica degli arredi e, qualora ricorra il caso, del servoscala a pedana per il trasporto di persona su sedia a ruote.
7. Gli edifici di nuova costruzione saranno progressivamente dotati di apposita targa che indica il grado di accessibilità.
8. Le aree destinate a parco pubblico prevedono di norma:
 - a) parcheggi riservati e collegati con percorsi fruibili all'ingresso del parco;
 - b) tutti gli ingressi accessibili;
 - c) pavimentazione compatta;
 - d) cordoli di demarcazione che costituiscano guida tattile;
 - e) parapetti guidatori con segnalazioni tattili;
 - f) totem informativi per agevolare l'orientamento;
 - g) arredi ed aree di sosta accessibili;
 - h) giochi utilizzabili anche da bambini diversamente abili;
 - i) punti acqua accessibili;
 - j) aree di sosta ogni 200 m;
 - k) servizi igienici accessibili.

Articolo179 Serre bioclimatiche

1. Le serre bioclimatiche, intese come strutture vetrate addossate o integrate all'edificio finalizzate alla captazione dell'energia solare, devono rispettare le disposizioni regionali vigenti per quanto concerne le dimensioni massime, le caratteristiche costruttive, i requisiti igienici, l'efficienza energetica, l'applicazione dei parametri edilizi e urbanistici e tutti gli altri parametri previsti.
2. L'installazione di serre bioclimatiche prospettanti su spazi pubblici è soggetta al parere della Commissione paesaggio.

Articolo180 Recinzioni

1. Le recinzioni e i cancelli, temporanei o a tempo indeterminato, esposti in tutto o in parte alla pubblica vista, devono

presentare un aspetto decoroso.

2. Devono essere conservate e ripristinate le recinzioni che presentano caratteristiche di pregio storico-architettonico legate alla tradizione costruttiva locale.

3. Qualsiasi tipo di recinzione prima della realizzazione deve essere oggetto di relativo atto di assenso.

4. Le recinzioni non devono ostacolare la visibilità o pregiudicare la sicurezza della circolazione. Nel caso di nuove recinzioni in corrispondenza dell'incrocio tra due strade deve essere previsto uno smusso della recinzione pari a 3 m per ciascun lato, calcolato a partire dall'intersezione virtuale delle due recinzioni

5. Le recinzioni tra proprietà privata e spazi pubblici possono essere realizzate:

- a) con muretto o cordolo di altezza massima pari a 0,5 m sovrastato da cancellata o rete;
- b) con muro parzialmente cieco, purché la parte trasparente sia almeno pari a 1/2 dello sviluppo totale di ciascun fronte;
- c) con rete affiancata da siepe;
- d) con siepe.

6. Le recinzioni tra proprietà private possono essere realizzate, oltre a quanto previsto dal comma precedente, anche con muro pieno.

7. Nel caso di edificio preesistente avente entrambe le seguenti caratteristiche:

- a) finestra posta ad altezza inferiore a 2,50 m misurata dal voltino al piano di sistemazione al piede dell'edificio;
- b) distanza tra finestra e recinzione inferiore a 5 m; la parte cieca della recinzione può essere alta al massimo la metà della distanza fra finestra e recinzione da realizzare.

8. Nelle aree destinate a servizi pubblici non ancora attuati sono consentite solo recinzioni aventi un'altezza massima di 1,50 m e realizzate in rete metallica o similari con pali in metallo su plinti isolati non emergenti dal piano di campagna.

9. Le recinzioni, comprese le siepi, tra proprietà privata e spazi pubblici devono avere altezza massima pari a m 2,50 a partire dalla quota media del marciapiede antistante il lotto o in mancanza dalla quota media della strada antistante il lotto aumentata di cm 15.

10. Le recinzioni, comprese le siepi, tra proprietà private devono avere altezza massima pari a m 2,50 a partire dalla quota media del piano campagna all'interno dell'area di intervento in corrispondenza del perimetro dell'immobile, così come risultante dalla sistemazione autorizzata.

11. I cancelli pedonali e carrabili inseriti nelle recinzioni devono aprirsi all'interno della proprietà. L'altezza massima delle pensiline poste sopra gli ingressi pedonali non deve essere superiore a m 2,50 nel caso di copertura piana e di m 3,00 nel caso di copertura a falde inclinate, entrambe misurate nel punto più alto a partire dalla quota di marciapiede o in mancanza dalla quota media della strada antistante il lotto aumentata di cm 15; tali pensiline non possono sporgere sul suolo pubblico.

12. In caso di terreno in pendenza la recinzione può avere un profilo continuo o a gradoni, che, rispettando l'altezza massima prescritta, si raccordi con le eventuali recinzioni esistenti.

13. Sono sempre vietati elementi sporgenti, aggettanti o in rilievo (a titolo esemplificativo vetri, filo spinato) che possano costituire pregiudizio per la pubblica incolumità.

14. All'interno dell'ambito di antica formazione:

- a) gli androni di ingresso alle corti possono essere dotati di cancelli o portoni, situati anche in corrispondenza del filo stradale; se utilizzati come ingresso carrabile alla corte, devono essere dotati di impianto con comando di apertura automatico a distanza; gli interventi sugli accessi carrai esistenti possono derogare da quanto prescritto all'Articolo 71 commi 1,2 e 4 purché non ne prevedano lo spostamento o la modifica dimensionale.
- b) le recinzioni verso spazi pubblici possono essere realizzate con muro pieno o con altre tipologie purché sottoposte a parere della Commissione del paesaggio.

15. In caso di interventi sulle recinzioni esistenti che abbiano continuità estetica e tipologica con le adiacenti devono essere mantenuti o ripristinati i caratteri originari di uniformità. In assenza di caratteri originari di interesse, si applicano le disposizioni di cui al presente Articolo.

16. I piani attuativi comunque denominati, ivi compresi gli accordi negoziali aventi valore di piano attuativo, devono indicare le aree da recintare e gli allineamenti previsti. Le caratteristiche e i criteri sopra esposti possono essere parzialmente modificati:

- a) se i piani attuativi comunque denominati, ivi compresi gli accordi negoziali aventi valore di piano attuativo, sono corredati da un progetto esecutivo di tutte le recinzioni che dimostri la validità estetico-architettonica della diversa soluzione proposta;
- b) in caso di preesistenti recinzioni contigue aventi altezze o composizione difformi, ma con caratteristiche coerenti con il contesto urbano.

17. Le recinzioni all'interno delle aree agricole possono essere realizzate solo:

- a) con rete metallica a maglia minima 5x5 cm, di colore verde, senza muratura di base, di altezza massima pari a 1,80 m e distacco della rete da terra di minimo 20 cm;
- b) con staccionata di legno, con spazio permeabile minimo pari al 80% dello sviluppo della recinzione, senza muratura di base, di altezza massima pari a 1,20 m, e distacco degli elementi di tamponamento da terra di minimo 20 cm;
- c) con siepe da mantenere ad altezza massima pari a 1,8 m
- d) se associata ai manufatti è impiantata siepe di pari altezza;

18. Le recinzioni di cantiere devono:

- e) non avere elementi sporgenti su suolo pubblico o che possano ostacolare il passaggio;
- f) avere la segnaletica di legge;
- g) essere prevalentemente opache;
- h) avere un'altezza minima di cm 180.

Articolo 181 Disposizioni relative alle aree di pertinenza

1. Le sistemazioni esterne ai fabbricati, costituiscono parte integrante del progetto edilizio e come tali sono vincolanti ai fini della ultimazione delle opere.

2. Devono essere conservate e ripristinate le pavimentazioni che presentano caratteristiche di pregio storico-architettonico legate alla tradizione costruttiva locale (in pietra).

3. Nella progettazione degli spazi non edificati del lotto devono essere tenute in debita considerazione le esigenze di massimo utilizzo della superficie a verde o comunque drenante attraverso soluzioni progettuali che prevedano la compattazione delle superfici non pavimentate.

4. In caso di superfici destinate a camminamento, passaggio, area di manovra e di accesso veicolare, devono essere preferibilmente utilizzate pavimentazioni semifiltranti per tutti gli spazi non obbligatoriamente impermeabili ai sensi delle norme vigenti.

5. Si definiscono pavimentazioni semifiltranti quelle realizzate con masselli autobloccanti forati o sistemi analoghi posati su letto di sabbia e ghiaia.

6. Si definiscono superfici non filtranti o impermeabili quelle realizzate con:

- a) masselli autobloccanti forati posati su letto di sabbia e cemento;
- b) masselli autobloccanti non forati posati su letto di sabbia e ghiaia o su sabbia e cemento;
- c) materiali lapidei;
- d) massetti cementizi o di conglomerato cementizio;
- e) manti bituminosi di qualsiasi tipo.

7. Gli spazi esterni devono essere dotati di adeguata illuminazione, secondo i disposti contenuti nell'Articolo 53.

CAPO VIII Vigilanza e sistemi di controllo

Articolo 182 Regolamento per l'applicazione delle sanzioni

1. Per quanto non disciplinato dalla legislazione vigente, gli interventi realizzati in difformità rispetto alle prescrizioni di cui al presente Regolamento sono soggetti al pagamento di una sanzione pecuniaria da quantificare con apposita disposizione comunale.
2. Sono inoltre soggetti a sanzione:
 - la ritardata presentazione della comunicazione di inizio o fine lavori;
 - la ritardata presentazione della segnalazione di agibilità
 - l'assenza, la compilazione non conforme del cartello di cantiere.
3. Nella disposizione comunale di quantificazione e articolazione delle sanzioni di cui sopra sono indicati, laddove necessari, l'autorità competente per il ricorso e il soggetto che emette l'ingiunzione di pagamento.

SEZIONE 8 DISCIPLINA EDILIZIE. APPENDICE

Allegato A del Regolamento edilizio tipo. Definizioni

QUADRO DELLE DEFINIZIONI UNIFORMI

| VOCE | ACRONIMO | DEFINIZIONE |
|--|----------|--|
| 1 - Superficie territoriale | ST | Superficie reale di una porzione di territorio oggetto di intervento di trasformazione urbanistica. Comprende la superficie fondiaria e le aree per dotazioni territoriali ivi comprese quelle esistenti. |
| 2 - Superficie fondiaria | SF | Superficie reale di una porzione di territorio destinata all'uso edificatorio. E' costituita dalla superficie territoriale al netto delle aree per dotazioni territoriali ivi comprese quelle esistenti. |
| 3 - Indice di edificabilità territoriale | IT | Quantità massima di superficie o di volume edificabile su una determinata superficie territoriale, comprensiva dell'edificato esistente. |
| 4 - Indice di edificabilità fondiaria | IF | Quantità massima di superficie o di volume edificabile su una determinata superficie fondiaria, comprensiva dell'edificato esistente. |
| 5 - Carico urbanistico | CU | Fabbisogno di dotazioni territoriali di un determinato immobile o insediamento in relazione alla sua entità e destinazione d'uso. Costituiscono variazione del carico urbanistico l'aumento o la riduzione di tale fabbisogno conseguenti all'attuazione di interventi urbanistico-edilizi ovvero a mutamenti di destinazione d'uso. |
| 6 - Dotazioni Territoriali | DT | Infrastrutture, servizi, attrezzature, spazi pubblici o di uso pubblico e ogni altra opera di urbanizzazione e per la sostenibilità (ambientale, paesaggistica, socio-economica e territoriale) prevista dalla legge o dal piano. |
| 7 - Sedime | | Impronta a terra dell'edificio o del fabbricato, corrispondente alla localizzazione dello stesso sull'area di pertinenza. |
| 8 - Superficie coperta | SC | Superficie risultante dalla proiezione sul piano orizzontale del profilo esterno perimetrale della costruzione fuori terra, con esclusione degli aggetti e sporti inferiori a 1,50 m. |
| 9 - Superficie permeabile | SP | Porzione di superficie territoriale o fondiaria priva di pavimentazione o di altri manufatti permanenti, entro o fuori terra, che impediscano alle acque meteoriche di raggiungere naturalmente la falda acquifera. |
| 10 - Indice di permeabilità | IPT/IPF | Rapporto tra la superficie permeabile e la superficie territoriale (indice di permeabilità territoriale) o fondiaria (indice di permeabilità fondiaria). |
| 11 - Indice di copertura | IC | Rapporto tra la superficie coperta e la superficie fondiaria. |
| 12 - Superficie totale | ST | Somma delle superfici di tutti i piani fuori terra, seminterrati ed interrati comprese nel profilo perimetrale esterno dell'edificio. |
| 13 - Superficie lorda | SL | Somma delle superfici di tutti i piani comprese nel profilo perimetrale esterno dell'edificio escluse le superfici accessorie. |
| 14 - Superficie utile | SU | Superficie di pavimento degli spazi di un edificio misurata al netto della superficie accessoria e di murature, pilastri, tramezzi, sguinci e vani di porte e finestre. |
| 15 - Superficie accessoria | SA | Superficie di pavimento degli spazi di un edificio aventi carattere di servizio rispetto alla destinazione d'uso della costruzione medesima, misurata al netto di murature, pilastri, tramezzi, sguinci, vani di porte e finestre. La superficie accessoria ricomprende: <ul style="list-style-type: none"> • i portici e le gallerie pedonali; • i ballatoi, le logge, i balconi e le terrazze; • le tettoie con profondità superiore a m 1,50; le tettoie aventi profondità inferiore a m. 1,50 sono escluse dal computo sia della superficie accessoria sia della superficie utile; • le cantine poste al piano interrato, seminterrato o al primo piano fuori terra e i relativi corridoi di servizio; • i sottotetti accessibili e praticabili per la sola porzione con altezza pari o superiore a m 1,80, ad esclusione dei sottotetti aventi accesso diretto da una unità immobiliare e che presentino i requisiti richiesti per i locali abitabili che costituiscono superficie utile; • i vani scala interni alle unità immobiliari computati in proiezione orizzontale, a terra, una sola volta; • spazi o locali destinati alla sosta e al ricovero degli autoveicoli ad esclusione delle autorimesse che costituiscono attività imprenditoriale; • le parti comuni, quali i locali di servizio condominiale in genere, i depositi, gli spazi comuni di collegamento orizzontale, come ballatoi o corridoi. Gli spazi comuni di collegamento verticale e gli androni condominiali sono escluse dal computo sia della superficie accessoria sia della superficie utile. |
| 16 - Superficie complessiva | SC | Somma della superficie utile e del 60% della superficie accessoria (SC=SU+60% SA). |

| | | |
|--|--|---|
| 17 - Superficie calpestabile | | Superficie risultante dalla somma delle superfici utili (SU) e delle superfici accessorie (SA) di pavimento. |
| 18 - Sagoma | | Conformazione planivolumetrica della costruzione fuori terra nel suo perimetro considerato in senso verticale ed orizzontale, ovvero il contorno che viene ad assumere l'edificio, ivi comprese le strutture perimetrali, nonché gli aggetti e gli sporti superiori a 1,50 m. |
| 19 - Volume totale o volumetria complessiva | | Volume della costruzione costituito dalla somma della superficie totale di ciascun piano per la relativa altezza lorda. |
| 20 - Piano fuori terra | | Piano dell'edificio il cui livello di calpestio sia collocato in ogni sua parte ad una quota pari o superiore a quella del terreno posto in aderenza all'edificio. |
| 21 - Piano seminterrato | | Piano di un edificio il cui pavimento si trova a una quota inferiore (anche solo in parte) a quella del terreno posto in aderenza all'edificio e il cui soffitto si trova ad una quota superiore rispetto al terreno posto in aderenza all'edificio. |
| 22 - Piano interrato | | Piano di un edificio il cui soffitto si trova ad una quota inferiore rispetto a quella del terreno posto in aderenza all'edificio. |
| 23 - Sottotetto | | Spazio compreso tra l'intradosso della copertura dell'edificio e l'estradosso del solaio del piano sottostante. |
| 24 - Soppalco | | Partizione orizzontale interna praticabile, ottenuta con la parziale interposizione di una struttura portante orizzontale in uno spazio chiuso. |
| 25 - Numero dei piani | | E' il numero di tutti i livelli dell'edificio che concorrono, anche parzialmente, al computo della superficie lorda (SL). |
| 26 - Altezza lorda | | Differenza fra la quota del pavimento di ciascun piano e la quota del pavimento del piano sovrastante. Per l'ultimo piano dell'edificio si misura l'altezza del pavimento fino all'intradosso del soffitto o della copertura. |
| 27 - Altezza del fronte | | L'altezza del fronte o della parete esterna di un edificio e delimitata: <ul style="list-style-type: none"> • all'estremità inferiore, dalla quota del terreno posta in aderenza all'edificio prevista dal progetto; • all'estremità superiore, dalla linea di intersezione tra il muro perimetrale e la linea di intradosso del solaio di copertura, per i tetti inclinati, ovvero dalla sommità delle strutture perimetrali, per le coperture piane. |
| 28 - Altezza dell'edificio | | Altezza massima tra quella dei vari fronti. |
| 29 - Altezza utile | | Altezza del vano misurata dal piano di calpestio all'intradosso del solaio sovrastante, senza tener conto degli elementi strutturali emergenti. Nei locali aventi soffitti inclinati o curvi, l'altezza utile si determina calcolando l'altezza media ponderata. |
| 30 - Distanze | | Lunghezza del segmento minimo che congiunge l'edificio con il confine di riferimento (di proprietà, stradale, tra edifici o costruzioni, tra i fronti, di zona o di ambito urbanistico, ecc.), in modo che ogni punto della sua sagoma rispetti la distanza prescritta. |
| 31 - Volume tecnico | | Sono volumi tecnici i vani e gli spazi strettamente necessari a contenere ed a consentire l'accesso alle apparecchiature degli impianti tecnici al servizio dell'edificio (idrico, termico, di condizionamento e di climatizzazione, di sollevamento, elettrico, di sicurezza, telefonico, ecc.). |
| 32 - Edificio | | Costruzione stabile, dotata di copertura e comunque appoggiata o infissa al suolo, isolata da strade o da aree libere, oppure separata da altre costruzioni mediante strutture verticali che si elevano senza soluzione di continuità dalle fondamenta al tetto, funzionalmente indipendente, accessibile alle persone e destinata alla soddisfazione di esigenze perduranti nel tempo. |
| 33 - Edificio Unifamiliare | | Per edificio unifamiliare si intende quello riferito un'unica unità immobiliare urbana di proprietà esclusiva, funzionalmente indipendente, che disponga di uno o più accessi autonomi dall'esterno e destinato all'abitazione di un singolo nucleo familiare. |
| 34 - Pertinenza | | Opera edilizia legata da un rapporto di strumentalità e complementarietà rispetto alla costruzione principale, non utilizzabile autonomamente e di dimensioni modeste o comunque rapportate al carattere di accessoria. |
| 35 - Balcone | | Elemento edilizio praticabile e aperto su almeno due lati, a sviluppo orizzontale in aggetto, munito di ringhiera o parapetto e direttamente accessibile da uno o più locali interni. |
| 36 - Ballatoio | | Elemento edilizio praticabile a sviluppo orizzontale, e anche in aggetto, che si sviluppa lungo il perimetro di una muratura con funzione di distribuzione, munito di ringhiera o parapetto. |
| 37 - Loggia/Loggiato | | Elemento edilizio praticabile coperto, non aggettante, aperto su almeno un fronte, munito di ringhiera o parapetto, direttamente accessibile da uno o più vani interni. |
| 38 - Pensilina | | Elemento edilizio di copertura posto in aggetto alle pareti perimetrali esterne di un edificio e priva di montanti verticali di sostegno. |

| | | |
|-------------------------------|--|---|
| 39 - Portico/Porticato | | Elemento edilizio coperto al piano terreno degli edifici, intervallato da colonne o pilastri aperto su uno o più lati verso i fronti esterni dell'edificio. |
| 40 - Terrazza | | Elemento edilizio scoperto e praticabile, realizzato a copertura di parti dell'edificio, munito di ringhiera o parapetto, direttamente accessibile da uno o più locali interni. |
| 41 - Tettoia | | Elemento edilizio di copertura di uno spazio aperto sostenuto da una struttura discontinua, adibita ad usi accessori oppure alla fruizione protetta di spazi pertinenziali. |
| 42 - Veranda | | Locale o spazio coperto avente le caratteristiche di loggiato, balcone, terrazza o portico, chiuso sui lati da superfici vetrate o con elementi trasparenti e impermeabili, parzialmente o totalmente apribili. |

Allegato B del Regolamento edilizio tipo. Legislazione vigente in materia edilizia e urbanistica

RICOGNIZIONE DELLE DISPOSIZIONI INCIDENTI SUGLI USI E LE TRASFORMAZIONI DEL TERRITORIO E SULL'ATTIVITÀ EDILIZIA

| | |
|-----------|--|
| A. | DISCIPLINA DEI TITOLI ABILITATIVI, DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI E DEL CERTIFICATO DI CONFORMITÀ EDILIZIA E DI AGIBILITÀ |
| | DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) |
| | A.1 Edilizia residenziale |
| | |
| | A.2 Edilizia non residenziale |
| | DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 settembre 2010, n. 160 (Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133) |
| | DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 marzo 2013, n. 59 (Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35) |
| | A.3 Impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili |
| | DECRETO LEGISLATIVO 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità) |
| | DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 10 settembre 2010 (Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili) |
| | DECRETO LEGISLATIVO 3 marzo 2011, n. 28 (Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE) |
| | A.4 Condizioni di efficacia dei titoli edilizi e altri adempimenti generali |
| | DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), in particolare articoli 90, comma 9, lettere a), b) e c) e 99 |
| | DECRETO LEGISLATIVO 6 settembre 1989, n. 322 (Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400) in particolare l'articolo 7 (circa l'obbligo di fornire dati statistici sui permessi di costruire, DIA, SCIA, e dell'attività edilizia delle pubbliche amministrazioni (art. 7 DPR n. 380/2001), il cui rilevamento è stato stabilito, da ultimo, dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 marzo 2011 – "Approvazione del Programma Statistico Nazionale 2011-2013 Edilizia Pubblica) |

| | |
|-----------|---|
| B. | REQUISITI E PRESUPPOSTI STABILITI DALLA LEGISLAZIONE URBANISTICA E SETTORIALE CHE DEVONO ESSERE OSSERVATI NELL'ATTIVITÀ EDILIZIA |
| | B.1 I limiti inderogabili di densità, altezza, distanza fra i fabbricati e dai confini |
| | DECRETO INTERMINISTERIALE 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi, da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17 della legge n. 765 del 1967). |
| | CODICE CIVILE, in particolare articoli 873, 905, 906 e 907 |
| | D.M. 14 gennaio 2008 (Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni), in particolare paragrafo 8.4.1. |
| | LEGGE 17 agosto 1942, n. 1150 (Legge urbanistica), in particolare articolo 41 -sexies |
| | LEGGE 24 marzo 1989, n.122 (Disposizioni in materia di parcheggi, programma triennale per le aree urbane maggiormente popolate nonché modificazioni di alcune norme del testo unico sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393), in particolare articolo 9 |
| | DECRETO LEGISLATIVO 30 maggio 2008, n. 115 (Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE) |
| | B.2 Rispetti (stradale, ferroviario, aeroportuale, cimiteriale, degli acquedotti e impianti di depurazione, degli elettrodotti, dei gasdotti, del demanio marittimo) |
| | B.2.1 Fasce di rispetto stradali |
| | DECRETO LEGISLATIVO 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) in particolare articoli 16, 17 e 18 |
| | DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), in particolare articoli 26, 27 e 28 |
| | DECRETO INTERMINISTERIALE 1 aprile 1968, n. 1404 (Distanze minime a protezione del nastro stradale da osservarsi nella edificazione fuori del perimetro dei centri abitati, di cui all'art. 19 della legge n. 765 del 1967) |
| | DECRETO INTERMINISTERIALE 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi, da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17 della legge n. 765 del 1967), in particolare articolo 9 per distanze minime tra fabbricati tra i quali siano interposte strade destinate al traffico veicolare. |
| | B.2.2 Rispetti ferroviari (tramvie, ferrovie metropolitane e funicolari terrestri su rotaia) |
| | DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 luglio 1980, n. 753 (Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto) in particolare Titolo III, articoli da 49 a 60 |

| | |
|--|---|
| | B.2.3 Fasce di rispetto degli aeroporti e aerodromi |
| | REGIO DECRETO 30 marzo 1942, n. 327 (codice della navigazione), in particolare articoli 714 e 715 |
| | B.2.4 Rispetto cimiteriale |
| | REGIO DECRETO 27.07.1934 n. 1265 (testo unico leggi sanitarie), in particolare art. 338, come modificato dall'articolo 28 della legge 1 agosto 2002, n. 166 |
| | DECRETO PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 agosto 1990, n. 285 (Approvazione del Nuovo Regolamento di Polizia Mortuaria), in particolare articolo 57 |
| | B.2.5 Fascia di rispetto dei corsi d'acqua (e altre acque pubbliche) |
| | REGIO DECRETO 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie) In particolare articolo 96, comma primo, lettera f) |
| | B.2.6 Fascia di rispetto acquedotti (aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano) |
| | DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006 n. 152 (Norme in materia ambientale), in particolare articoli 94, 134 e 163 |
| | B.2.7. Fascia di rispetto dei depuratori |
| | DELIBERA DEL COMITATO DEI MINISTRI PER LA TUTELA DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO 4 febbraio 1977 (Criteri, metodologie e norme tecniche generali di cui all'art. 2, lettere b), d) ed e), della L. 10 maggio 1976, n. 319, recante norme per la tutela delle acque dall'inquinamento), in particolare punto 1.2 dell'Allegato 4 |
| | B.2.8 Distanze dalle sorgenti dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici |
| | LEGGE 22 febbraio 2001, n. 36 (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici) |
| | DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI dell'8 luglio 2003 (Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti) |
| | DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE 10 settembre 1998, n.381 (Regolamento recante norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana) (si vedano anche le LINEE GUIDA applicative del DM 381/98 redatte dal Ministero dell'Ambiente) |
| | DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 luglio 2003 (Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz) |
| | DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 29 maggio 2008 (Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto degli elettrodotti) |

| | |
|--|---|
| | DECRETO LEGISLATIVO 19 novembre 2007 n. 257 (Attuazione della direttiva 2004/40/CE sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici - campi elettromagnetici) |
| | B.2.9 Fascia di rispetto dei metanodotti |
| | DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 24 novembre 1984 (Norme di sicurezza antincendio per il trasporto, la distribuzione, l'accumulo e l'utilizzazione del gas naturale con densità non superiore a 0,8) (A decorrere dalla data di entrata in vigore (cioè 4.11.2008) dei DD.M.Svil.Econ. del 16/04/2008 e del 17/04/2008 sono abrogate le seguenti parti:- le prescrizioni di cui alla parte prima e quarta, per quanto inerente agli impianti di trasporto, ai sensi del D.M.Svil.Econ. del 17/04/2008,- la Sezione 1 (Disposizioni generali), la Sezione 3 (Condotte con pressione massima di esercizio non superiore a 5 bar), la Sezione 4 (Impianti di riduzione della pressione), la Sezione 5 (installazioni interne alle utenze industriali) e le Appendici: «Attraversamento in tubo di protezione» e «Cunicolo di protezione» ai sensi del D.M.Svil.Econ. del 16/04/2008). |
| | DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 16 aprile 2008 (Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e dei sistemi di distribuzione e di linee dirette del gas naturale con densità non superiore a 0,8) |
| | DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 17 aprile 2008 (Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto di gas naturale con densità non superiore a 0,8) |
| | B.2.10 Fascia di rispetto del demanio marittimo |
| | REGIO DECRETO 30 marzo 1942, n. 327 (codice della navigazione), in particolare articolo 55 |
| | B.3 Servitù militari |
| | DECRETO LEGISLATIVO 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare), in particolare il Libro II, Titolo VI , articolo 320 e ss. (<i>Limitazioni a beni e attività altrui nell'interesse della difesa</i>) |
| | DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 marzo 2010, n. 90 (Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246) in particolare il Titolo VI (<i>Limitazioni a beni e attività altrui nell'interesse della difesa</i>) |
| | DECRETO MINISTERIALE 20 aprile 2006 (Applicazione della parte aeronautica del Codice di navigazione, di cui al D.Lgs. 9 maggio 2005, n. 96, e successive modificazioni.) |
| | B.4 Accessi stradali |
| | DECRETO LEGISLATIVO 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) in particolare articolo 22 |
| | DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), in particolare articoli 44, 45 e 46 |

| | |
|--|---|
| | DECRETO DEL MINISTERO PER LE INFRASTRUTTURE 5 novembre 2001 (Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade) |
| B.5 Zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante | |
| | DECRETO LEGISLATIVO 17 agosto 1999, n. 334 (Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose). |
| | DECRETO DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 9 maggio 2001 (Requisiti minimi di sicurezza in materia di pianificazione urbanistica e territoriale per le zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante) |
| B.6 Siti contaminati | |
| | DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), in particolare Parte Quarta Titolo V "Bonifica di siti contaminati" |
| | DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE 25 ottobre 1999, n.471 (Regolamento recante criteri, procedure e modalita' per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni e integrazioni) |
| C. VINCOLI E TUTELE | |
| C.1 Beni culturali (immobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico) | |
| | DECRETO LEGISLATIVO 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) in particolare Parte II, Titolo I, Capo I |
| C.2 Beni paesaggistici | |
| | DECRETO LEGISLATIVO 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) in particolare Parte III |
| | DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 luglio 2010, n. 139 (Regolamento recante procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità, a norma dell'articolo 146, comma 9, del DLgs 22 gennaio 2004, n. 42, e s.m.i. - Codice dei beni culturali e del paesaggio) |
| | DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 dicembre 2005 (Individuazione della documentazione necessaria alla verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi proposti, ai sensi dell'articolo 146, comma 3, del DLgs 22 gennaio 2004, n. 42, e s.m.i. - Codice dei beni culturali e del paesaggio) |
| | DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 febbraio 2011 (Valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale con riferimento alle Norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 14 gennaio 2008) |
| C.3 Vincolo idrogeologico | |
| | REGIO DECRETO LEGGE 30 dicembre 1923, n. 3267 (Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani) |

| | |
|--|--|
| | REGIO DECRETO 16 maggio 1926, n. 1126 (Approvazione del regolamento per l'applicazione del RDL 30 dicembre 1923, n. 3267 , concernente il riordinamento e la riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani.) |
| | DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), in particolare articolo 61, comma 1, lettera g), e comma 5 |
| C.4 Vincolo idraulico | |
| | DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), in particolare articolo 115 |
| | REGIO DECRETO 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico sulle opere idrauliche) in particolare articolo 98 |
| | REGIO DECRETO 8 maggio 1904, n. 368 (Regolamento per la esecuzione del T.U. della L. 22 marzo 1900, n. 195, e della L. 7 luglio 1902, n. 333, sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi) in particolare TITOLO VI, Capo I (Disposizioni per la conservazione delle opere di bonificazione e loro pertinenze) |
| | DECRETO LEGISLATIVO 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), in particolare articolo 89 (Funzioni conferite alle Regioni e agli Enti locali) |
| C.5 Aree naturali protette | |
| | LEGGE 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette) |
| C.6 Siti della Rete Natura 2000 | |
| | DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche) |
| | DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO 3 settembre 2002 (Linee guida per la gestione dei siti della Rete Natura 2000) |
| C.7 Interventi soggetti a valutazione di impatto ambientale | |
| | DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) in particolare Parti Prima e Seconda |
| D. NORMATIVA TECNICA | |
| D.1 Requisiti igienico-sanitari (dei locali di abitazione e dei luoghi di lavoro) | |
| | DECRETO DEL MINISTERO DELLA SANITÀ 5 luglio 1975 (Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896, relativamente all'altezza minima ed ai requisiti igienico-sanitari principali dei locali di abitazione), come modificato dal Decreto del Ministero della Sanità 9 giugno 1999 (Modificazioni in materia dell'altezza minima e dei requisiti igienicosanitari principali dei locali di abitazione) |

| | |
|--|---|
| | REGIO DECRETO 27 luglio 1934, n. 1265 (Testo unico delle leggi sanitarie), in particolare articoli 218 e 344 |
| | DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), in particolare articoli 63, 65, Allegato IV e Allegato XIII |
| D.2 Sicurezza statica e normativa antisismica | |
| | ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20.03.2003 n. 3274 (Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica) in particolare Allegato 1 (<i>Criteri per l'individuazione delle zone sismiche individuazione, formazione e aggiornamento degli elenchi nelle medesime zone</i>) Allegato A (<i>classificazione sismica dei comuni italiani</i>) recepito con DELIBERA DELLA GIUNTA REGIONALE 21 luglio 2003, n. 1435 (Prime disposizioni di attuazione dell'ordinanza del PCM n. 3274/2003 recante "Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica") |
| | DECRETO DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE 14 gennaio 2008 (Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni) |
| | CIRCOLARE DEL MINISTERO PER LE INFRASTRUTTURE 2 febbraio 2009, n. 617 (Istruzioni per l'applicazione delle "Nuove norme tecniche per le costruzioni" di cui al D.M. 14 gennaio 2008) |
| | DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) |
| | DECRETO DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 15 maggio 1985 (Accertamenti e norme tecniche per la certificazione di idoneità statica delle costruzioni abusive (art. 35, comma 4, Legge 28 febbraio 1985 n. 47), come modificato dal Decreto del M. LL. PP. 20 settembre 1985) |
| D.3 Opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica | |
| | DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) in particolare articoli 53, 58, 59, 60, e Parte II, Capo II (articoli da 64 a 76) |
| D.4 Eliminazione e superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati pubblici e privati aperti al pubblico | |
| | DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) in particolare Parte II, Capo III |
| | LEGGE 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) in particolare articolo 24 |
| | LEGGE 28 febbraio 1986, n. 41 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 1986), in particolare articolo 32, comma 20, secondo periodo |

| | |
|--|---|
| | DECRETO DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 14 giugno 1989, n. 236 (Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche) |
| | DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 luglio 1996, n. 503 (Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici) |
| | CIRCOLARE DEL MINISTERO DELL'INTERNO 1 marzo 2002, n. 4 (Linee guida per la valutazione della sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro ove siano presenti persone disabili) |
| D.5 Sicurezza degli impianti | |
| | DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 22 gennaio 2008, n. 37 (Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici) |
| | DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 aprile 1999, n. 162 (Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi, nonché della relativa licenza di esercizio) |
| | DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), in particolare Parte quinta (Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera), Titolo I (Prevenzione e limitazione delle emissioni in atmosfera di impianti e attività) e Titolo II (Impianti termici civili) |
| D.6 Prevenzione degli incendi e degli infortuni | |
| | DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1 agosto 2011, n. 151 (Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122) |
| | DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 7 agosto 2012 (Disposizioni relative alle modalità di presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi e alla documentazione da allegare, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151) |
| | DECRETO LEGISLATIVO 8 marzo 2006, n. 139 (Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229) |
| | DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 16 maggio 1987 (Norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione) |
| | DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 10 marzo 1998 (Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro) |

| | |
|--|---|
| | DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 22 febbraio 2006 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio di edifici e/o locali destinati ad uffici). |
| | DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 18 settembre 2002 (Regola Tecnica prevenzione incendi strutture sanitarie) |
| | DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 15 settembre 2005 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per i vani degli impianti di sollevamento ubicati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi) |
| | DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008 , n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) |
| | DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 16 marzo 2012 (Piano straordinario biennale adottato ai sensi dell'articolo 15, commi 7 e 8, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, concernente l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi delle strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre venticinque posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994, che non abbiano completato l'adeguamento alle suddette disposizioni di prevenzione incendi) |
| D.7 Demolizione o rimozione dell'amianto | |
| | DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) in particolare articolo 256 |
| | DECRETO LEGISLATIVO 25 luglio 2006, n. 257 (Attuazione della direttiva 2003/18/CE relativa alla protezione dei lavoratori dai rischi derivanti dall'esposizione all'amianto durante il lavoro) |
| D.8 Contenimento del consumo energetico degli edifici | |
| | DECRETO LEGISLATIVO 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia) |
| | DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 aprile 2009, n. 59 (Regolamento di attuazione dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, concernente attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia) |
| | DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 26 giugno 2009 (Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici) |
| | DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 agosto 1993, n. 412 (Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10), in quanto compatibile con la DAL n. 156/2008 (vedi punto 3.2. della medesima DAL) |
| | DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 aprile 2013, n. 74 (Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192) |

| | |
|--|--|
| D.9 Isolamento acustico (attivo e passivo) degli edifici | |
| | DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1 marzo 1991 (Limiti di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno) |
| | LEGGE 26 ottobre 1995, n. 447 (Legge quadro sull'inquinamento acustico) |
| | DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 novembre 1997 (Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore) |
| | DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 dicembre 1997 (Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici) |
| | DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 ottobre 2011, n. 227 (Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.) in particolare l'art. 4 |
| D.10 Produzione di materiali da scavo | |
| | DECRETO-LEGGE 21 giugno 2013, n. 69 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia) convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, in particolare articoli art. 41 e 41-bis |
| | DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006 N. 152 (Norme in materia ambientale), in particolare articoli 184-bis, comma 2-bis, 185, comma 1, lettera c), 186 e 266, comma 7. |
| | DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 10 agosto 2012, n. 161 (Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo) |
| D.11 Tutela delle acque dall'inquinamento (scarichi idrici domestici) | |
| | DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), in particolare Parte terza, Sezione II (Tutela delle acque dall'inquinamento) |
| D.12 Prevenzione inquinamento luminoso | |
| | LEGGE REGIONALE 29 settembre 2003, n. 19 (Norme in materia di riduzione dell'inquinamento luminoso e di risparmio energetico) |
| E. REQUISITI TECNICI E PRESCRIZIONI SPECIFICHE PER ALCUNI INSEDIAMENTI O IMPIANTI | |
| E.1 Strutture commerciali | |
| E.2 Strutture ricettive | |
| E.3 Strutture per l'agriturismo | |
| | LEGGE 20 febbraio 2006, n. 96 (Disciplina dell'agriturismo), in particolare articolo 5 |
| E.4 Impianti di distribuzione del carburante | |
| E.5 Sale cinematografiche | |
| E.6 Scuole e servizi educativi | |
| | DECRETO DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 18 dicembre 1975 (Norme tecniche aggiornate relative all'edilizia scolastica, ivi compresi gli indici di funzionalità |

| | |
|---|---|
| | didattica, edilizia ed urbanistica, da osservarsi nella esecuzione di opere di edilizia scolastica) |
| | CIRCOLARE DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 22 maggio 1967, n. 3150 (Criteri di valutazione e collaudo dei requisiti acustici negli edifici scolastici) |
| E.7 Associazioni di promozione sociale | |
| E.8 Locali per la produzione o la vendita di sostanze alimentari e bevande | |
| | DECRETO LEGISLATIVO 6 novembre 2007, n. 193 (Attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore) |
| | DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 marzo 1980, n. 327 (Regolamento di esecuzione della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni, in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande), in particolare articoli 28 e 30. |
| | REGOLAMENTO (CE) N. 852/2004 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 29/04/2004 (sull'igiene dei prodotti alimentari), e successiva rettifica pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 226/3 del 25 giugno 2004 |
| | ATTO DELLA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO 29 aprile 2010 n. 59 (Accordo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome relativo a "Linee guida applicative del Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari") |
| E.9 Impianti sportivi | |
| | DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 18 marzo 1996 (Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio di impianti sportivi) come modificato e integrato dal Decreto ministeriale 6 giugno 2005 |
| | DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO NAZIONALE DEL CONI 25 giugno 2008, n. 1379 (Norme CONI per l'impiantistica sportiva) |
| | DELIBERAZIONE DELLA CONFERENZA STATO REGIONI 16 GENNAIO 2003 N. 1605 (Accordo tra il Ministro della salute, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano relativo agli aspetti igienico-sanitari per la costruzione, la manutenzione e la vigilanza delle piscine a uso natatorio) |
| E.10 Strutture Termali | |
| E.11 Strutture Sanitarie | |
| | DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), in particolare l'articolo 8-bis (Autorizzazione, accreditamento e accordi contrattuali) e l'articolo 8-ter (Autorizzazioni alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitarie e sociosanitarie) |
| | DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 gennaio 1997 (Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private) |
| E.12 Strutture veterinarie | |